



BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE AUTONOMA FRIULI - VENEZIA GIULIA

TRIESTE, 25 luglio 2001

Lire 2.500 - Euro 1,29

DIREZIONE E REDAZIONE: PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - TRIESTE - PIAZZA UNITÀ D'ITALIA, 1 - TEL. 3773607

AMMINISTRAZIONE: SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - TRIESTE - CORSO CAVOUR, 1 - TEL. 3772037

Il «Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia» si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle relative pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con decreto del Presidente della Giunta 8 febbraio 1982, n. 043/Pres., pubblicato in B.U.R. 17 marzo 1982, n. 26, modificato con D.P.G.R. 7 ottobre 1991, n. 0494/Pres., pubblicato in B.U.R. 10 marzo 1992, n. 33 e con D.P.G.R. 23 dicembre 1991, n. 0627/Pres., pubblicato in B.U.R. n. 50 del 22 aprile 1992. Per quanto in esse non previsto si applicano le norme statali o regionali in materia di pubblicità degli atti.

La versione integrale dei testi contenuti nel Bollettino Ufficiale consultabile gratuitamente, a partire dal Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 17 marzo 1999, sul seguente sito Internet della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia:

<http://www.regione.fvg.it>

L'archivio relativo ai numeri dall'aprile 1998 al marzo 1999 propone il sommario delle singole parti di cui è composto il Bollettino stesso e relativi supplementi.

La riproduzione del Bollettino sul sito Internet ha carattere meramente informativo ed è, pertanto, priva di valore giuridico.

SOMMARIO

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
10 aprile 2001, n. 13/SG/RAG.

Iscrizione nell'unità previsionale di base 13.1.41.1.2451 - di nuova istituzione - dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 4745 - di nuova istituzione - del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, e nell'unità previsionale di base 2.3.436 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci citati, con riferimento al corrispondente capitolo 422 - di nuova istituzione - del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, dell'importo di lire 271.540.430 per l'anno 2001, in attuazione della legge 31 dicembre 1998, n. 476 relativamente alla realizzazione di un sistema informatico di comunicazione tra la Commissione per le adozioni internazionali ed i servizi territoriali.

pag. 7148

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
4 maggio 2001, n. 15/SG/RAG.

Iscrizione nell'unità previsionale di base 16.2.42.1.271 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 5086 - di nuova istituzione - del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, e nell'unità previsionale di base 2.3.441 - di nuova istituzione - dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci citati, con riferimento al corrispondente capitolo 327 - di nuova istituzione - del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, dell'importo di lire 6.924.014.140 per l'anno 2001, in attuazione dell'articolo 16, comma 4, della legge 2 dicembre 1991, n. 390, in merito alla concessione dei prestiti d'onore e alle borse di studio.

pag. 7149

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
15 maggio 2001, n. 16/SG/RAG.

Iscrizione nell'unità previsionale di base 12.1.41.1.227 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 4513 del documento tecnico allegato ai bilanci mede-

simi, e nell'unità previsionale di base 2.3.429 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci citati, con riferimento al corrispondente capitolo 339 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, dell'importo di lire 309.070.600 per l'anno 2001, in attuazione degli articoli 10, 12, 13, 15, 16 e 17 della legge 1 aprile 1999, n. 91, in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti.

pag. 7149

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
22 maggio 2001, n. 17/SG/RAG.

Iscrizione nell'unità previsionale di base 12.1.41.1.227 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 4579 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, e nell'unità previsionale di base 2.3.429 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci citati, con riferimento al corrispondente capitolo 479 - di nuova istituzione - del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, dell'importo di lire 1.095 milioni per l'anno 2001, in attuazione dell'articolo 36, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relativamente ad iniziative di farmacovigilanza, nonché a campagne di educazione sanitaria.

pag. 7150

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
31 maggio 2001, n. 18/SG/RAG.

Iscrizione nell'unità previsionale di base 13.1.41.2.244 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 4598 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, e nell'unità previsionale di base 2.3.436 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci citati, con riferimento al corrispondente capitolo 329 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, dell'importo di lire 3.219 milioni per l'anno 2001, in attuazione dell'articolo 41-ter della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in merito a progetti sperimentali in favore delle persone handicappate.

pag. 7151

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
31 maggio 2001, n. 19/SG/RAG.

Iscrizione nell'unità previsionale di base 13.1.41.1.239 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo

4741 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, e nell'unità previsionale di base 2.3.436 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci citati, con riferimento al corrispondente capitolo 310 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, dell'importo di lire 328.427.000 per l'anno 2001, in attuazione dell'articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285, relativamente ad interventi per l'infanzia e l'adolescenza.

pag. 7151

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
5 giugno 2001, n. 20/SG/RAG.

Iscrizione nell'unità previsionale di base 6.1.26.2.117 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 4159 - di nuova istituzione - del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, e nell'unità previsionale di base 2.3.467 - di nuova istituzione - dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci citati, con riferimento al corrispondente capitolo 447 - di nuova istituzione - del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, dell'importo di lire 6.000 milioni per l'anno 2001, in attuazione dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in merito agli eventi alluvionali e ai dissesti idrogeologici verificatisi nel novembre 2000.

pag. 7152

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
5 giugno 2001, n. 21/SG/RAG.

Iscrizione nell'unità previsionale di base 4.1.22.2.2601 - di nuova istituzione - dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 2235 - di nuova istituzione - del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, e nell'unità previsionale di base 2.3.2600 - di nuova istituzione - dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci citati, con riferimento al corrispondente capitolo 996 - di nuova istituzione - del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, dell'importo di lire 274.014.500 per l'anno 2001, in attuazione della legge 18 maggio 1989, n. 183 e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, relativamente alla realizzazione dell'Inventario Fenomeni Franosi in Italia (IFFI).

pag. 7153

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
4 maggio 2001, n. 0140/Pres.

Regolamento per l'acquisto di strumenti, materiali ed attrezzature di lavoro connessi alle esigenze

operative correnti della Direzione regionale dell'istruzione e della cultura. Approvazione.

pag. 7154

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
24 maggio 2001, n. 0204/Pres.

Legge regionale 12/1995, articolo 3 - Comitato regionale del volontariato. Ricostituzione.

pag. 7156

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
19 giugno 2001, n. 0238/Pres.

Regolamento per l'acquisto di materiali e attrezzature d'ufficio ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico ivi compreso l'accesso a pagamento a banca dati on-line, per le esigenze operative correnti della Direzione regionale della pianificazione territoriale. Approvazione.

pag. 7157

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
11 luglio 2001, n. 0253/Pres.

Ente autonomo «Fiera di Trieste - Campionaria Internazionale». Sostituzione componente del Consiglio generale.

pag. 7159

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
11 luglio 2001, n. 0255/Pres.

Legge regionale 55/1990 - Consiglio di amministrazione dell'E.R.Di.S.U. di Udine. Rinnovo della rappresentanza studentesca.

pag. 7159

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE
17 maggio 2001, n. 51/RAG.

Reiscrizione nelle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, di alcuni residui perenti conservati nel conto patrimoniale mediante prelevamento dell'importo complessivo di lire 109.964.773 per l'anno 2001 dall'unità previsionale di base 55.1.8.1.714, con riferimento al capitolo 9682 «Oneri per spese obbligatorie derivanti da riassegnazione di residui pe-

renti delle spese di parte corrente reclamate dai creditori».

pag. 7160

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE
17 maggio 2001, n. 52/RAG.

Reiscrizione nell'unità previsionale di base 12.2.41.2.226 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 4434 - di nuova istituzione - del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, di un residuo perento conservato nel conto patrimoniale mediante prelevamento dell'importo di lire 39.121.845 per l'anno 2001 dall'unità previsionale di base 55.1.8.2.715, con riferimento al capitolo 9690 «Oneri per la riassegnazione dei residui perenti delle spese in conto capitale reclamati dai creditori» del medesimo stato di previsione.

pag. 7161

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE
21 maggio 2001, n. 53/RAG.

Iscrizione nell'unità previsionale di base 56.1.8.4.716 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 9805 - di nuova istituzione - del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e nell'unità previsionale di base 6.1.583 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al corrispondente capitolo 1755 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi dello stanziamento di lire 11.000 milioni per l'anno 2001 in relazione all'erogazione dell'acconto per il ripiano dei disavanzi del Servizio Sanitario Nazionale per gli anni 1995-1999.

pag. 7162

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE
30 maggio 2001, n. 54/RAG.

Iscrizione nell'unità previsionale di base 53.1.1.1.665 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 158 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi dello stanziamento di lire 673.651.000 per l'anno 2001, mediante prelevamento dello stesso importo dall'unità previsionale di base 55.1.8.1.712 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per

l'anno 2001 con riferimento al capitolo 9680 «Oneri per spese obbligatorie e d'ordine».

pag. 7162

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE
4 giugno 2001, n. 55/RAG.

Iscrizione nell'unità previsionale di base 8.1.24.2.776 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 286 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi dell'importo complessivo di lire 1.200 milioni per l'anno 2001 mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 8.1.24.2.163 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 3298 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, nonché iscrizione sulle unità previsionale di base 8.1.24.2.774/775/776/777 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento ai capitoli 258, 259, 260 e 261 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi dell'importo complessivo di lire 77.892.158.900 per gli anni dal 2001 al 2020 mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 8.1.24.2.163 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 3282 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 46, comma 3, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7.

pag. 7163

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE
15 giugno 2001, n. 56/RAG.

Reiscrizione nell'unità previsionale di base 52.3.9.1.954 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 1487 - di nuova istituzione - del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, di un residuo perento conservato nel conto patrimoniale mediante prelevamento dell'importo di lire 123.234.036 per l'anno 2001 dall'unità previsionale di base 55.1.8.1.714, con riferimento al capitolo 9682 «Oneri per spese obbligatorie derivanti da riassegnazione di residui perenti delle spese di parte corrente reclamate dai creditori».

pag. 7165

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DEL COMMERCIO E DEL TURISMO 18 maggio 2001, n. 278/TUR.

Indizione di una sessione d'esame per l'ottenimento della idoneità all'esercizio della professione di Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 90/1982. Avviso di rettifica.

pag. 7166

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL PERSONALE
9 luglio 2001, n. 1756/DR.

Fissazione della data della prova d'esame per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato di dodici unità nella qualifica funzionale di consigliere per le esigenze del Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria.

pag. 7169

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
6 aprile 2001, n. 1048.

Legge regionale 18/1996, articolo 6. Integrazione al programma di intervento per l'anno 2000 per le finalità di cui alla legge regionale 46/1991 a favore della stampa slovena.

pag. 7169

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
13 aprile 2001, n. 1202.

Legge regionale 18/1996, articolo 6, comma 1 e successive modifiche ed integrazioni. Obiettivi, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione di competenza del Servizio del volontariato per l'anno 2001.

pag. 7171

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
20 aprile 2001, n. 1303.

Legge regionale 18/1996. Approvazione del programma 2001 del Servizio autonomo della statistica.

pag. 7173

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
11 maggio 2001, n. 1641.

Legge regionale 9/1999, articolo 23. Graduatoria tra le domande accoglibili presentate a fronte del

bando emanato ai sensi della convenzione n. 7096/Pres. del 12 luglio 1999; rettifica di nominativi e tipologie d'intervento.

pag. 7176

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
11 maggio 2001, n. 1657.

Legge regionale 18/1995. Assegnazione dei contributi ai Comuni ed alle province per la realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche e Servizi sociali nei Comuni nei quali le esigenze militari incidono maggiormente sull'uso del territorio e sui programmi di sviluppo economico e sociale. Esercizio finanziario 2000. (lire 15.361.938.000).

pag. 7177

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
27 giugno 2001, n. 2130.

Articolo 2544 C.C. - Sostituzione del commissario liquidatore delle Cooperative «Cooperativa San Gallo per la ricostruzione di Moggio Alto Soc. coop. a r.l.» con sede in Moggio Udinese, «Circolo sociale familiare di Invillino Soc. coop. a r.l.», con sede in Villa Santina, «Cooperativa agricola San Bartolomeo Soc. coop. a r.l.» con sede in Trasaghis, in scioglimento per atto d'autorità.

pag. 7185

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
27 giugno 2001, n. 2132.

Articolo 2540 C.C. e articolo 2544 C.C. - Sostituzione del Commissario liquidatore delle Cooperative «Gloria a proprietà individuale Soc. coop. a r.l.» con sede in Udine, in scioglimento per atto d'autorità, «E.N.D.A.S. Europa 1 Soc. coop. a r.l.», con sede in Udine, «Sport per tutti Soc. coop. a r.l.» con sede in Udine ed «Evento nuovo Soc. coop. a r.l.», con sede in Udine, in liquidazione coatta amministrativa.

pag. 7185

**DIREZIONE REGIONALE DELL'EDILIZIA E DEI
SERVIZI TECNICI**

TRIESTE

Legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46. Elenco dei collaudatori nominati nel corso del 2000, con le rispettive opere affidate, di cui alla nomina effettuata

dall'Assessore regionale all'edilizia e ai servizi tecnici.

pag. 7186

**DIREZIONE REGIONALE
DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE**
Servizio della pianificazione territoriale subregionale
Udine

Comune di Cormons. Avviso di adozione della variante n. 4 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 7189

Comune di Coseano. Avviso di approvazione del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica del Piano per Insediamenti Produttivi - P.I.P.

pag. 7190

Comune di Mereto di Tomba. Avviso di adozione della variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 7190

Comune di Pordenone. Avviso di adozione della variante n. 56 al Piano regolatore generale.

pag. 7190

Comune di Tarcento. Avviso di adozione della variante n. 9 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 7190

Comune di Udine. Avviso di approvazione della variante n. 10 al Piano regolatore particolareggiato n. 7 di iniziativa pubblica riferito ad un immobile situato in via Caneva n. 1.

pag. 7190

**PARTE SECONDA
LEGGI, REGOLAMENTI, ATTI DELLO STATO E
PROVVEDIMENTI DELLE COMUNITA' EUROPEE**

*(Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 135
del 13 giugno 2001)*

UNIVERSITA' DI UDINE

DECRETO RETTORALE 14 maggio 2001.

Modificazioni allo statuto dell'Università. Comunicato.

pag. 7190

(Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 136 del 14 giugno 2001)

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 14 maggio 2001.

Devoluzione alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia del complesso aziendale «Volpares», sito nella Provincia di Udine (già di proprietà della S.A.F. S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa).

pag. 7191

(Supplemento ordinario n. 159 alla Gazzetta Ufficiale n. 142 - Serie generale del 21 giugno 2001)

UNIVERSITA' DI UDINE

DECRETO RETTORALE 28 dicembre 2000.

Regolamento interno di Ateneo in materia di procedimento amministrativo, di diritto di accesso ai documenti amministrativi e di autocertificazione. Comunicato.

pag. 7191

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza n. 214 - anno 2001.

Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 2, comma 1, lettere d), e) e f), e 6, comma 3, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 19 aprile 1999, n. 8 (Normativa organica del commercio in sede fissa), promosso con ordinanza emessa il 5 novembre 1999 dal Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia sul ricorso proposto dal Comune di Trieste contro la Regione Friuli-Venezia Giulia.

pag. 7191

Sentenza n. 210 - anno 2001.

Giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 3 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 1° giugno 1993, n. 29 (Disciplina dell'aucupio), promosso con ordinanza emessa il 20 novembre 1998

dal Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia sul ricorso proposto dall'Associazione italiana per il World Wildlife Found Italia-Fondo mondiale per la natura contro la Regione Friuli-Venezia Giulia.

pag. 7193

Sentenza n. 229 - anno 2001.

Giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 2 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia, riapprovata il 1° febbraio 2000 (Indennizzo forfetario spettante ai Coordinatori dei servizi sociali, soppressione delle Comunità montane e modalità istruttorie delle domande di agevolazione per le iniziative finanziate dal Fondo regionale per lo sviluppo della montagna).

pag. 7198

PARTE TERZA
CONCORSI E AVVISI

Agenzia regionale per l'impiego - Trieste:

Decreto del Direttore Sostituto del Servizio dell'Attuazione delle Politiche Attive del Lavoro 10 luglio 2001, n. 28-SAPAL. Comitato provinciale I.N.P.S. di Trieste. Sostituzione componente.

pag. 7205

Direzione regionale della formazione professionale - Trieste:

Bando di gara, mediante appalto concorso, per l'affidamento del servizio di valutazione indipendente P.O.R. Obiettivo 3 Friuli-Venezia Giulia 2000-2006 (riferimento CPC 92).

pag. 7205

Comune di Basiliano (Udine):

Avviso di asta pubblica per l'appalto del servizio di trasporto scolastico per il biennio 2001-2002 e 2002-2003.

pag. 7206

Comune di Grado (Gorizia):

Avviso di asta pubblica per l'appalto della fornitura di un automezzo di tipo pick-up.

_____ pag. 7207

Comune di Medea (Gorizia):

Bando di gara mediante asta pubblica ad unico e definitivo incanto per la fornitura di un automezzo fuoristrada (autocarro pick-up) per la squadra comunale di protezione civile e servizio antincendio boschivo.

_____ pag. 7207

Comune di Osoppo (Udine):

Avviso d'asta pubblica per l'appalto del servizio di trasporto scolastico, con automezzo di proprietà comunale affidato in usufrutto, degli alunni delle scuole materne, elementari e medie (anni scolastici 2001-2002 e 2002-2003).

_____ pag. 7208

Comune di Pavia di Udine (Udine):

Avviso di gara per l'appalto del servizio di refezione scolastica del Comune per il periodo 24 settembre 2001-30 giugno 2003.

_____ pag. 7209

Comune di Udine:

Bando di gara, mediante asta pubblica ad unico e definitivo incanto, per la vendita d'immobili.

_____ pag. 7209

Istituto Triestino per Interventi Sociali - I.T.I.S. - Trieste:

Avviso gara esperita per l'affidamento dei servizi istituzionali di vigilanza.

_____ pag. 7213

Comune di Lignano Sabbiadoro (Udine):

Nuova classificazione della struttura ricettivo-alberghiera all'insegna «Imperia». Delibera della Giunta comunale 3 luglio 2001, n. 178.

_____ pag. 7213

Comune di Pordenone:

Statuto comunale.

_____ pag. 7214

Comune di Sedegliano (Udine):

Avviso ai creditori relativo ai lavori di sistemazione, adeguamento e potenziamento dell'impianto di illuminazione pubblica stradale - 2° lotto.

_____ pag. 7232

Comune di Sesto al Reghena (Pordenone):

Avviso di deposito del P.R.P.C. denominato «via Santa Lucia».

_____ pag. 7232

Comune di Terzo Aquileia (Udine):

Avviso di deposito e di adozione del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata denominato «Perosa Alida».

_____ pag. 7232

Comune di Tolmezzo (Udine):

Approvazione dell'Accordo di programma relativo al Piano territoriale di intervento triennale 2001-2003 in attuazione della legge 285/1997 - Ambito n. 3.2 di Tolmezzo. Decreto del Sindaco 31 maggio 2001, n. 14515.

_____ pag. 7233

Estratto dell'Accordo di programma per l'attuazione del 2° Piano territoriale di intervento triennale dell'ambito n. 3.2 di Tolmezzo - triennio 2001-2003.

_____ pag. 7233

Provincia di Gorizia:

Decreto dirigenziale 7 luglio 2001, n. 16867, (Estratto). Ditta Autodemolizioni Sgubin Angelo di Monfalcone. Autorizzazione alla ripresa dell'attività.

_____ pag. 7233

Provincia di Trieste:

Determinazione dirigenziale 27 giugno 2001, n. 323. (Estratto). Progetto di deposito preliminare (D15 allegato B decreto legislativo 22/1997) di rifiuti specia-

li costituiti da amianto in matrice compatta presentato dal Consorzio bonifiche amianto Trieste nel Comune di S. Dorligo della Valle. Proroga dei termini per la conclusione dei lavori di costruzione.

pag. 7234

Determinazione dirigenziale 28 giugno 2001, n. 329. (Estratto). Decreto legislativo 152/1999; autorizzazione allo scarico in acque marine di acque reflue industriali; ditta Elettra GLT S.p.A.

pag. 7234

Provincia di Pordenone:

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 3 posti di istruttore direttivo amministrativo, VII q.f., di cui n. 1 riservato al personale interno e n. 1 riservato ai disabili (articolo 1, legge 68/1999).

pag. 7234

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
10 aprile 2001, n. 13/SG/RAG.

Iscrizione nell'unità previsionale di base 13.1.41.1.2451 - di nuova istituzione - dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 4745 - di nuova istituzione - del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, e nell'unità previsionale di base 2.3.436 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci citati, con riferimento al corrispondente capitolo 422 - di nuova istituzione - del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, dell'importo di lire 271.540.430 per l'anno 2001, in attuazione della legge 31 dicembre 1998, n. 476 relativamente alla realizzazione di un sistema informatico di comunicazione tra la Commissione per le adozioni internazionali ed i servizi territoriali.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PREMESSO che la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari sociali ha erogato

alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia la somma di lire 271.540.430, giusta quietanza della Tesoreria centrale dello Stato del 22 dicembre 2000, n. 171, assegnata con decreto del Ministro per la solidarietà sociale del 9 ottobre 2000 a valere sui finanziamenti previsti per l'anno 1999 dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476, a favore del Fondo nazionale per le politiche sociali, e destinata alla realizzazione di un sistema informatico di comunicazione tra la Commissione per le adozioni internazionali ed i servizi territoriali nonché all'avvio dell'attività di formazione ed informazione in materia di adozioni internazionali;

RAVVISATA la necessità di iscrivere la predetta assegnazione nel bilancio regionale per le finalità indicate in premessa;

VISTO che negli stati di previsione del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 esiste già l'appropriata unità previsionale di base 2.3.436 dell'entrata ma non quella di spesa e nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi non esistono i pertinenti capitoli su cui iscrivere la predetta somma di lire 271.540.430 e ritenuto pertanto di provvedere alla loro istituzione;

VISTO l'articolo 22 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTO il bilancio regionale per gli anni 2001-2003 e per l'anno 2001;

DECRETA

1. Nella unità previsionale di base 2.3.436 dello stato di previsione della entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 422 (2.3.1) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla Rubrica n. 41 - Servizio per le attività socio-assistenziali e per quelle sanitarie ad alta integrazione sociale - con la denominazione «Acquisizione di fondi per la realizzazione di un sistema informatico di comunicazione tra la Commissione per le adozioni internazionali ed i servizi territoriali nonché per l'avvio dell'attività di formazione ed informazione in materia di adozioni internazionali», è iscritto l'importo di lire 271.540.430 per l'anno 2001.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 alla funzione-obiettivo n. 13 - programma 13.1 - Rubrica n. 41 - spese correnti - è istituita l'unità previsionale di base 13.1.41.1.2451 «Spese in materia di adozioni internazionali» con lo stanziamento di lire 271.540.430 per l'anno 2001 riferito al capitolo 4745 (1.1.148.2.08.07) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla Rubrica n. 41 - Servizio per le attività socio-assistenziali e per quelle sanitarie ad alta integrazione sociale - con la denominazione «Spese per la realizzazione di un sistema infor-

matico di comunicazione tra la Commissione per le adozioni internazionali ed i servizi territoriali nonché per l'avvio dell'attività di formazione ed informazione in materia di adozioni internazionali».

Il presente decreto verrà trasmesso per la registrazione alla Delegazione della Corte dei conti di Trieste e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 10 aprile 2001

ANTONIONE

*Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 4 giugno 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 202*

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 4 maggio 2001, n. 15/SG/RAG.

Iscrizione nell'unità previsionale di base 16.2.42.1.271 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 5086 - di nuova istituzione - del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, e nell'unità previsionale di base 2.3.441 - di nuova istituzione - dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci citati, con riferimento al corrispondente capitolo 327 - di nuova istituzione - del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, dell'importo di lire 6.924.014.140 per l'anno 2001, in attuazione dell'articolo 16, comma 4, della legge 2 dicembre 1991, n. 390, in merito alla concessione dei prestiti d'onore e alle borse di studio.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PREMESSO che il Ministero dell'Università, della ricerca scientifica e tecnologica ha erogato in favore della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia la somma di lire 6.924.014.140 - giusta quietanza della Tesoreria centrale dello Stato del 17 aprile 2001, n. 25 - a valere sulle disponibilità per l'anno 2000 del Fondo integrativo per la concessione dei prestiti d'onore e delle borse di studio di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 2 dicembre 1991, n. 390, ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 79 del 4 aprile 2001;

RAVVISATA la necessità di iscrivere la predetta assegnazione nel bilancio regionale per le finalità in premessa indicate;

VISTO che negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 esiste già l'appropriata unità previsionale di base della spesa 16.2.42.1.271 ma non quella di entrata e nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi non esistono i per-

tinenti capitoli su cui iscrivere la predetta somma di lire 6.924.014.140 e ritenuto pertanto di provvedere alla loro istituzione;

VISTA la legge regionale 17 dicembre 1990, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'articolo 22 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTO il bilancio regionale per gli anni 2001-2003 e il bilancio per l'anno 2001;

DECRETA

1 - Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 è istituita al Titolo II - categoria 2.3 - l'unità previsionale di base 2.3.441 «Assegnazioni vincolate ad interventi nel settore dell'istruzione» con lo stanziamento di lire 6.924.014.140 per l'anno 2001, riferito al capitolo 327 (2.3.1) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla Rubrica n. 42 - Servizio dell'istruzione e della ricerca - con la denominazione «acquisizione di fondi per la concessione di prestiti d'onore e borse di studio».

2 - Nella unità previsionale di base 16.2.42.1.271 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 5086 (1.1.155.2.06.04) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla Rubrica n. 42 - Servizio dell'istruzione e della ricerca - con la denominazione «Assegnazioni agli enti regionali per il diritto allo studio universitario per la concessione di prestiti d'onore e borse di studio di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390», è iscritto l'importo di lire 6.924.014.140 per l'anno 2001.

Il presente decreto verrà trasmesso per la registrazione alla Delegazione della Corte dei conti di Trieste e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 4 maggio 2001

ANTONIONE

*Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 6 giugno 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 204*

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 15 maggio 2001, n. 16/SG/RAG.

Iscrizione nell'unità previsionale di base 12.1.41.1.227 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 4513 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, e nell'unità previsionale di base 2.3.429 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci citati, con

riferimento al corrispondente capitolo 339 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, dell'importo di lire 309.070.600 per l'anno 2001, in attuazione degli articoli 10, 12, 13, 15, 16 e 17 della legge 1 aprile 1999, n. 91, in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PREMESSO che il Ministero della sanità ha erogato alla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia la somma di lire 309.070.600 per l'anno 2000 da destinare agli interventi previsti dagli articoli 10, 12, 13, 15, 16 e 17 della legge 1° aprile 1999, n. 91, recante «Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti», relativamente all'istituzione e il funzionamento dei centri regionali e interregionali per i trapianti, all'attività dei coordinatori locali, al finanziamento delle strutture accreditate ad effettuare trapianti e prelievi ed al rimborso delle spese aggiuntive di trasporto, giusta quietanza della Tesoreria centrale dello Stato del 9 marzo 2001, n. 12;

RAVVISATA la necessità di iscrivere la predetta assegnazione nel bilancio regionale per le finalità indicate in premessa;

VISTO che negli stati di previsione del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 esistono già le appropriate unità previsionali di base 2.3.429 dell'entrata e 12.1.41.1.227 della spesa e nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi i pertinenti capitoli 339 di entrata e 4513 di spesa su cui iscrivere la predetta somma di lire 309.070.600;

VISTO l'articolo 22 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTA la legge regionale 26 febbraio 2001, n. 5;

DECRETA

1 - Nella unità previsionale di base 2.3.429 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 339 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, è iscritto l'importo di lire 309.070.600 per l'anno 2001.

2 - Nella unità previsionale di base 12.1.41.1.227 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 4513 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, è iscritto l'importo di lire 309.070.600 per l'anno 2001.

Il presente decreto verrà trasmesso per la registrazione alla Delegazione della Corte dei conti di Trieste e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 15 maggio 2001

ANTONIONE

*Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 14 giugno 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro I, foglio 227*

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
22 maggio 2001, n. 17/SG/RAG.

Iscrizione nell'unità previsionale di base 12.1.41.1.227 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 4579 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, e nell'unità previsionale di base 2.3.429 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci citati, con riferimento al corrispondente capitolo 479 - di nuova istituzione - del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, dell'importo di lire 1.095 milioni per l'anno 2001, in attuazione dell'articolo 36, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relativamente ad iniziative di farmacovigilanza, nonché a campagne di educazione sanitaria.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PREMESSO che il Ministero della sanità - Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza, con decreto 7 maggio 2001, ha autorizzato il pagamento in favore della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia della somma di lire 1.095 milioni per l'anno 2000, da destinare, ai sensi dell'articolo 36, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, alle aziende sanitarie regionali per iniziative di farmacovigilanza e di informazione degli operatori sanitari sulle proprietà, sull'impiego e sugli effetti indesiderati dei medicinali, nonché per le relative campagne di educazione sanitaria;

RAVVISATA la necessità di iscrivere nel bilancio regionale la predetta somma di lire 1.095 milioni per le finalità in premessa indicate;

VISTO che negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 esistono già le appropriate unità previsionali di base 2.3.429 dell'entrata e 12.1.41.1.227 della spesa e nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi esiste il pertinente capitolo di spesa 4579 ma non quello di entrata su cui iscrivere la predetta somma e ritenuto pertanto di provvedere alla sua istituzione;

VISTO l'articolo 22 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTA la legge regionale 26 febbraio 2001, n. 5;

DECRETA

1 - Nell'unità previsionale di base 2.3.429 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 479 (2.3.1) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla Rubrica n. 41 - Servizio della finanza sanitaria - con la denominazione «acquisizione di fondi per iniziative di farmacovigilanza e di informazione degli operatori sanitari sulle proprietà, sull'impiego e sugli effetti indesiderati dei medicinali, nonché per le relative campagne di educazione sanitaria» è iscritto l'importo di lire 1.095 milioni per l'anno 2001.

2 - Nell'unità previsionale di base 12.1.41.1.227 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 4579 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, è iscritto l'importo di lire 1.095 milioni per l'anno 2001.

Il presente decreto verrà trasmesso per la registrazione alla Delegazione della Corte dei conti di Trieste e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 22 maggio 2001

per il Presidente:

IL VICE PRESIDENTE: CIANI

*Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 5 giugno 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 203*

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
31 maggio 2001, n. 18/SG/RAG.

Iscrizione nell'unità previsionale di base 13.1.41.2.244 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 4598 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, e nell'unità previsionale di base 2.3.436 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci citati, con riferimento al corrispondente capitolo 329 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, dell'importo di lire 3.219 milioni per l'anno 2001, in attuazione dell'articolo 41-ter della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in merito a progetti sperimentali in favore delle persone handicappate.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PREMESSO che la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, con decreto del 22 novembre 2000, ha assegnato alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia la somma di lire 3.219 milioni in conto annualità 2000, per il finanziamento dei progetti sperimentali in favore delle persone handi-

cappate previsti dall'articolo 41-ter della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera d) della legge 21 maggio 1998, n. 162;

RAVVISATA la necessità di acquisire al bilancio regionale l'assegnazione di cui in premessa per le finalità ivi indicate;

VISTO che negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 esistono già le appropriate unità previsionali di base 2.3.436 dell'entrata e 13.1.41.1.244 della spesa e nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi i pertinenti capitoli 329 dell'entrata e 4598 della spesa, su cui iscrivere la predetta somma di lire 3.219.000.000;

VISTO l'articolo 22 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTO la legge regionale 26 febbraio 2001, n. 5;

DECRETA

1. Sull'unità previsionale di base 2.3.436 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 329 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, è iscritto l'importo di lire 3.219.000.000 per l'anno 2001.

2. Sull'unità previsionale di base 13.1.41.1.244 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 4598 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, è iscritto l'importo di lire 3.219.000.000 per l'anno 2001.

Il presente decreto verrà trasmesso per la registrazione alla Delegazione della Corte dei conti di Trieste e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 31 maggio 2001

per il Presidente:

IL VICE PRESIDENTE: CIANI

*Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 28 giugno 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 253*

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
31 maggio 2001, n. 19/SG/RAG.

Iscrizione nell'unità previsionale di base 13.1.41.1.239 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 4741 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, e nell'unità previsionale di base 2.3.436 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci citati, con riferimento al corrispondente capitolo 310 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, dell'im-

porto di lire 328.427.000 per l'anno 2001, in attuazione dell'articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285, relativamente ad interventi per l'infanzia e l'adolescenza.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PREMESSO che la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha erogato in favore della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia la somma di lire 328.427.000 in conto annualità 1999, a valere sul Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui all'articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285, quale ulteriore quota di spettanza regionale per la realizzazione degli interventi previsti dalla citata legge 285/1997, giusta quietanza della Tesoreria centrale dello Stato 27 aprile 2001, n. 30;

RAVVISATA la necessità di acquisire al bilancio regionale l'assegnazione di cui in premessa per le finalità ivi indicate;

VISTO che negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 esistono già le appropriate unità previsionali di base 2.3.436 dell'entrata e 13.1.41.1.239 della spesa e nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi i pertinenti capitoli 310 dell'entrata e 4741 della spesa, su cui iscrivere la predetta somma di lire 328.427.000;

VISTO l'articolo 22 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTO la legge regionale 26 febbraio 2001, n. 5;

DECRETA

1. Sull'unità previsionale di base 2.3.436 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 310 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, è iscritto l'importo di lire 328.427.000 per l'anno 2001.

2. Sull'unità previsionale di base 13.1.41.1.239 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 4741 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, è iscritto l'importo di lire 328.427.000 per l'anno 2001.

Il presente decreto verrà trasmesso per la registrazione alla Delegazione della Corte dei conti di Trieste e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 31 maggio 2001

per il Presidente:

IL VICE PRESIDENTE: CIANI

*Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 26 giugno 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro I, foglio 249*

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
5 giugno 2001, n. 20/SG/RAG.

Iscrizione nell'unità previsionale di base 6.1.26.2.117 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 4159 - di nuova istituzione - del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, e nell'unità previsionale di base 2.3.467 - di nuova istituzione - dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci citati, con riferimento al corrispondente capitolo 447 - di nuova istituzione - del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, dell'importo di lire 6.000 milioni per l'anno 2001, in attuazione dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in merito agli eventi alluvionali e ai dissesti idrogeologici verificatisi nel novembre 2000.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PREMESSO che con ordinanza n. 3095 in data 23 novembre 2000 è stata disposta l'assegnazione di complessive lire 80 miliardi - in aggiunta alla disponibilità residua precedentemente accantonata, ammontante a lire 3 miliardi - a favore delle Regioni colpite dagli eventi alluvionali e dai dissesti idrogeologici verificatisi nel mese di novembre 2000, per la continuazione degli interventi di emergenza, nonchè per far fronte alle esigenze venutesi a creare per effetto dei succitati eventi calamitosi, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

VISTO che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, ultimo periodo, della summenzionata ordinanza, il Direttore del dipartimento della protezione civile ha provveduto a ripartire la somma complessiva di cui in premessa tra le Regioni, secondo le rispettive esigenze, assegnando alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia un importo pari a lire 6 miliardi;

RAVVISATA la necessità di iscrivere la suddetta assegnazione nel bilancio regionale per le finalità indicate in premessa;

VISTO che esiste già, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, l'appropriata unità previsionale di base, ma non il corrispondente capitolo cui far affluire la predetta assegnazione di lire 6 miliardi; laddove non esiste l'appropriata unità previsionale di base nello stato di previsione dell'entrata, nè esiste, nell'allegato documento tecnico, il capitolo cui far affluire il summenzionato importo; e ritenuto pertanto di provvedere alla loro istituzione;

VISTO l'articolo 22 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTA la legge regionale 26 febbraio 2001, n. 5;

DECRETA

Art. 1

Nell'unità previsionale di base 2.3.467, che si istituisce nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, al titolo II - categoria 2.3, con la denominazione «Assegnazioni vincolate per interventi di protezione civile» con riferimento al capitolo 447 (2.3.2) di nuova istituzione alla Rubrica n. 26 - Servizio degli Affari amministrativi e contabili - nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, con la denominazione «Acquisizione di fondi dallo Stato per l'attuazione di interventi di emergenza nonchè per far fronte alle esigenze conseguenti agli eventi calamitosi verificatisi nel novembre 2000» è iscritto lo stanziamento di lire 6 miliardi per l'anno 2001.

Art. 2

Nell'unità previsionale di base 6.1.26.2.117 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 4159 (2.1.210.3.01.01) di nuova istituzione alla Rubrica n. 26 - Servizio degli Affari amministrativi e contabili - spese d'investimento - del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, con la denominazione «Conferimento al Fondo regionale della protezione civile per l'attuazione di interventi di emergenza nonchè per far fronte alle esigenze conseguenti agli eventi calamitosi verificatisi nel novembre 2000» è iscritto lo stanziamento di lire 6 miliardi per l'anno 2001.

Il presente decreto verrà trasmesso, per la registrazione, alla Delegazione della Corte dei conti di Trieste e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 5 giugno 2001

per il Presidente:

IL VICE PRESIDENTE: CIANI

*Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 29 giugno 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro I, foglio 255*

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
5 giugno 2001, n. 21/SG/RAG.

Iscrizione nell'unità previsionale di base 4.1.22.2.2601 - di nuova istituzione - dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 2235 - di nuova istituzione - del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, e nell'unità previsionale di base 2.3.2600 - di nuova istituzione - dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci citati, con riferimento al corrispon-

dente capitolo 996 - di nuova istituzione - del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, dell'importo di lire 274.014.500 per l'anno 2001, in attuazione della legge 18 maggio 1989, n. 183 e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, relativamente alla realizzazione dell'Inventario Fenomeni Franosi in Italia (IFFI).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PREMESSO che con proprio decreto n. DSTN/2/25823, del 13 dicembre 2000, il Segretariato generale del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei ministri ha approvato la Convenzione, stipulata il 29 novembre 2000 tra il Dipartimento per i servizi tecnici nazionali - Servizio geologico nazionale - e la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, disponendo l'impegno, a favore di quest'ultima, dell'importo di lire 274.014.500 per la realizzazione dell'Inventario Fenomeni franosi in Italia (IFFI), con riferimento al territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia, nell'ambito delle finalità della legge 18 maggio 1989, n. 183 e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

VISTO che non esistono, nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, le appropriate unità previsionale di base, nè esistono, nell'allegato documento tecnico, i capitoli di entrata e di spesa cui far affluire la suddetta assegnazione di lire 274.014.500, e ritenuto pertanto di provvedere alla loro istituzione;

VISTO l'articolo 22 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTA la legge regionale 26 febbraio 2001, n. 5;

DECRETA

Art. 1

Nell'unità previsionale di base 2.3.2600, che si istituisce nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, al titolo II - categoria 2.3 - Rubrica n. 22 - con la denominazione «Assegnazioni per realizzazione inventario fenomeni franosi in Italia», con riferimento al capitolo 996 (2.3.2.) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 22 - Servizio geologico - con la denominazione «Acquisizione di fondi dallo Stato per la realizzazione dell'Inventariato Fenomeni Franosi in Italia (IFFI)» è iscritto lo stanziamento di lire 274.014.500 per l'anno 2001.

Art. 2

Nell'unità previsionale di base 4.1.22.2.2601 «Spese per realizzazione inventario fenomeni franosi in Italia», che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 - alla funzione obiettivo n. 4 - programma 4.1 - rubrica n. 22 - spese d'investimento - con riferimento al capitolo 2235 (2.1.210.3.10.29) di nuova istituzione alla rubrica n. 22 - Servizio geologico - del documento tecnico allegato ai bilancio medesimi, con la denominazione «Spese per la realizzazione dell'Inventario Fenomeni Franosi in Italia (IFFI)» è iscritto lo stanziamento di lire 274.014.500 per l'anno 2001.

Il presente decreto verrà trasmesso, per la registrazione, alla Delegazione della Corte dei conti di Trieste e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 5 giugno 2001

per il Presidente:
IL VICE PRESIDENTE: CIANI

*Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 28 giugno 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 254*

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
4 maggio 2001, n. 0140/Pres.

Regolamento per l'acquisto di strumenti, materiali ed attrezzature di lavoro connessi alle esigenze operative correnti della Direzione regionale dell'istruzione e della cultura. Approvazione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4;

VISTO in particolare l'articolo 8, comma 52, in cui si dispone che per le esigenze operative correnti le Direzioni regionali e i Servizi autonomi sono autorizzati a sostenere spese dirette per l'acquisizione di determinate tipologie di materiali e attrezzature d'ufficio, da disporre tramite apertura di credito a un dipendente regionale di qualifica non inferiore a quella di consigliere;

PRESO ATTO che nell'ambito della Direzione regionale dell'istruzione e della cultura già opera, in qualità di Funzionario delegato per le spese relative alle attività di orientamento scolastico di competenza, il dirigente sostituto del Servizio dell'istruzione e della ricerca, che potrà assumere anche la gestione delle spese di cui alla norma sopra citata;

RITENUTO opportuno disciplinare in generale le modalità di esecuzione delle sopradette spese con apposito Regolamento ai sensi della legge sul patrimonio

e sulla contabilità generale dello Stato e di autorizzare il Direttore regionale dell'istruzione e della cultura a disporre le relative spese attraverso l'emissione di ordini di accreditamento a favore del succitato Funzionario delegato;

SENTITO il competente Comitato dipartimentale che nella seduta del 15 marzo 2001, ha espresso parere favorevole sul testo regolamentare in merito predisposto;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto regionale;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1208 del 13 aprile 2001;

DECRETA

E' approvato, nel testo allegato che forma parte integrante del presente decreto, il «Regolamento per la gestione delle spese relative alle esigenze operative correnti della Direzione regionale dell'istruzione e cultura».

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 4 maggio 2001

ANTONIONE

*Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 9 luglio 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 260*

Regolamento per l'acquisto di strumenti, materiali ed attrezzature di lavoro connessi alle esigenze operative correnti della Direzione regionale dell'istruzione e cultura.

Art. 1

Tipologia di spese per le esigenze operative correnti della Direzione

1. Sono individuate, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8, comma 52 della legge regionale 26 febbraio 2001 n. 4, le seguenti tipologie di spese dirette, connesse alle esigenze operative correnti della Direzione regionale dell'istruzione e della cultura:

- a) spese per acquisti di libri, quotidiani, riviste e altre pubblicazioni, abbonamenti a periodici, spese per l'accesso a banche dati da utilizzare quali strumenti di lavoro o di aggiornamento specifico dei dipendenti per lo svolgimento delle funzioni loro attribuite nell'ambito dell'attività di competenza dell'ufficio;
- b) spese per acquisti di materiali e per la fornitura di attrezzature tecniche, quali macchine di calcolo, at-

trezzature informatiche, apparecchi per l'uso di prodotti audiovisivi e relativi materiali di ricambio e consumo, non compresi nella dotazione standard generalmente prevista per ogni struttura direzionale, il cui impiego risulti necessario e indifferibile in relazione allo svolgimento efficiente di attività e compiti formalmente attribuiti alle strutture dell'ufficio;

- c) spese per il pagamento di quote di iscrizione o di partecipazione di dipendenti della Direzione di qualifica non inferiore a segretario a programmi di aggiornamento professionale in materie direttamente attinenti allo svolgimento delle funzioni di competenza.

*Art. 2
Limiti di importo*

1. L'importo di ogni singola spesa da eseguirsi ai sensi dell'articolo 1 non può superare lire 10.000.000, al netto degli oneri fiscali.

2. Non è ammesso il frazionamento artificioso di forniture aventi carattere unitario, il cui importo complessivo superi il limite indicato al comma 1.

*Art. 3
Competenza per l'esecuzione delle spese*

1. Le spese di cui al presente Regolamento sono disposte dal Direttore e sono effettuate dal Dirigente del Servizio dell'istruzione e ricerca, che le esegue in qualità di Funzionario delegato.

*Art. 4
Modalità di esecuzione delle spese
per acquisti di beni*

1. Salvo quanto disposto all'articolo 5, per l'esecuzione delle spese di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 1 del presente Regolamento sono richiesti preventivi o offerte ad almeno tre soggetti.

2. Nella richiesta di preventivi od offerte, in relazione alla natura delle forniture di beni e servizi vengono specificati i criteri di scelta avendo riguardo al prezzo, ai requisiti tecnico qualitativi della fornitura e alle condizioni di esecuzione della fornitura stessa.

3. Fra i preventivi o le offerte pervenute viene scelto quello più conveniente in relazione ai criteri assunti ai sensi del comma 2.

4. I preventivi e le offerte possono essere acquisiti anche via telefax e sono conservati agli atti.

*Art. 5
Ricorso ad un determinato contraente*

1. E' consentito il ricorso ad un determinato contraente:

- a) qualora la spesa non superi l'importo di lire 2.000.000 al netto di ogni onere fiscale,
- b) nei casi di unicità, specificità o di urgenza,
- c) quando, successivamente alla richiesta di preventivi ad almeno tre soggetti, non è stata presentata alcuna offerta,
- d) quando il costo del bene da acquistare sia fissato in modo univoco dal mercato.

2. Il parere di congruità delle spese di cui al presente articolo è espresso, in relazione alla natura dei beni da acquistare, dal Dirigente del Servizio competente per materia ai sensi della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 e successive modifiche e integrazioni.

*Art. 6
Ordinazione dei beni e servizi*

1. L'ordinazione dei beni e servizi è effettuata dal Funzionario delegato, su conforme disposizione del Direttore regionale, mediante lettera, buono d'ordine o altro atto idoneo secondo gli usi della corrispondenza commerciale.

2. L'ordinazione contenente gli elementi di cui all'articolo 4, comma 2, è redatta in duplice copia, di cui una è trattenuta dal soggetto contraente e l'altra, sottoscritta per accettazione, è restituita all'Amministrazione.

*Art. 7
Liquidazione, pagamento e rendicontazione
delle spese*

1. La liquidazione delle spese è effettuata dal Funzionario delegato, previa presentazione di fatture o note di addebito che dovranno essere munite dell'attestazione del Funzionario delegato sulla regolarità della fornitura o esecuzione.

2. Il pagamento è disposto a mezzo di ordinativi di pagamento emessi su aperture di credito presso la Tesoreria regionale intestate al Funzionario delegato.

3. Per il pagamento relativo a provviste di minute e di pronta consegna, il Funzionario delegato può effettuare prelievi in contante sulla aperture di credito previste dal comma 2.

4. Il Funzionario delegato provvederà alla rendicontazione delle somme erogate sulle aperture di credito secondo le norme vigenti in materia.

*Art. 8
Gestione dei beni mobili*

1. Al Vice consegnatario della Direzione regionale è affidata la gestione dei beni di cui all'articolo 1, secondo le norme vigenti in materia.

Art. 9
Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto, si osservano, in quanto applicabili le disposizioni di legge e del Regolamento di contabilità dello Stato.

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
24 maggio 2001, n. 0204/Pres.

Legge regionale 12/1995, articolo 3. Comitato regionale del volontariato. Ricostituzione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12, concernente la «Disciplina dei rapporti tra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato», ed in particolare l'articolo 3 della legge medesima, che prevede l'istituzione del Comitato regionale del volontariato, disciplinandone altresì la composizione, le funzioni nonché le modalità di funzionamento;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0122/Pres. del 15 aprile 1998, con il quale è stato costituito il Comitato regionale del volontariato;

VISTA la nota prot. 767/VOL di data 3 maggio 2001, con la quale il Servizio del volontariato chiede la ricostituzione del Comitato regionale del volontariato, segnalando al contempo i nominativi dei componenti dello stesso;

VISTO il verbale del 31 marzo 2001 della II Assemblea regionale del volontariato, di nomina dei rappresentanti delle organizzazioni di volontariato di cui alla lettera b) dell'articolo 3 della legge regionale 12/1995;

VISTE le note di designazione da parte delle associazioni interessate;

VISTA la legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTE le dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 7 bis ante della legge regionale 75/1978, così come introdotto dall'articolo 55 della legge regionale 1/2000, relativo al divieto di nomina o designazione negli Organi collegiali costituiti con provvedimento regionale;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1710 del 15 maggio 2001;

DECRETA

E' ricostituito, presso il Servizio autonomo del volontariato, il Comitato regionale del volontariato, con la seguente composizione:

Presidente:

- il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato.

Componenti:

- sig. Franco Bagnarol
- sig. Pierangelo Defend
- sig.ra Luisa Nemez
- sig. Paolo Usco
- sig. Bruno Lenardis
- sig. Bruno Morassut
- sig. Amelio Filligoi

rappresentanti delle organizzazioni di volontariato operanti nel territorio regionale;

- Il Direttore regionale della sanità e delle politiche sociali, o suo delegato;

- il Direttore regionale del lavoro, della cooperazione ed artigianato, o suo delegato;

- il Direttore regionale dell'istruzione e cultura, o suo delegato;

- il Direttore regionale delle autonomie locali, o suo delegato;

- sig. Vittorio Brancati,

rappresentante delle Amministrazioni provinciali esperto in materia di volontariato;

- sig. Giorgio Nogherotto

rappresentante delle Amministrazioni comunali esperto in materia di volontariato.

Segretario:

- dott. Adriano Zaccaron, segretario presso il Servizio autonomo del volontariato o, in caso di sua assenza o impedimento, dott. Carlo Zorzenone, consigliere presso lo stesso servizio.

Il Comitato regionale del volontariato dura in carica tre anni.

Il Vicepresidente è eletto dal comitato tra i componenti espressi dalle organizzazioni di volontariato.

Il Dirigente del servizio autonomo del volontariato partecipa alle riunioni con voto consultivo.

Per la trattazione di particolari questioni possono partecipare alle riunioni del comitato, con voto consultivo, rappresentanti di altri enti od organismi e funzionari regionali.

La partecipazione alle riunioni del comitato è gratuita. Ai componenti del comitato spetta il rimborso delle spese riconosciute ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63.

La relativa spesa graverà sul cap. 150 del documen-

to tecnico di accompagnamento e specificazione del bilancio regionale di previsione per gli anni 2001-2003 e per l'anno 2001 nell'ambito dell'unità previsionale di base n. 52.3.1.1.663.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 24 maggio 2001

per Il Presidente:
IL VICE PRESIDENTE: CIANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
19 giugno 2001, n. 0238/Pres.

Regolamento per l'acquisto di materiali e attrezzature d'ufficio ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico ivi compreso l'accesso a pagamento a banca dati on-line, per le esigenze operative correnti della Direzione regionale della pianificazione territoriale. Approvazione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO l'articolo 8, comma 52 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 che autorizza le Direzioni regionali a sostenere spese per l'acquisto di materiali e attrezzature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line e spese per la partecipazione del personale a specifici corsi di aggiornamento professionale;

VISTO l'articolo 8 della legge di contabilità dello Stato in base al quale «i servizi che per loro natura debbono farsi in economia sono determinati e retti da speciali regolamenti»;

RAVVISATA pertanto la necessità di emanare il Regolamento per l'acquisto di materiali e attrezzature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line, per le esigenze operative correnti della Direzione regionale della pianificazione territoriale;

SENTITO il Comitato dipartimentale per il territorio e l'ambiente che nella seduta del 27 marzo 2001 ha espresso parere favorevole in merito al medesimo;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto regionale;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1927 del 13 giugno 2001;

DECRETA

E' approvato il «Regolamento per l'acquisto di ma-

teriali e attrezzature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line, per le esigenze operative correnti della Direzione regionale della pianificazione territoriale», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 19 giugno 2001

TONDO

*Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 6 luglio 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 257*

Regolamento per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line, per le esigenze operative correnti della Direzione regionale della pianificazione territoriale.

*Art. 1
Spese della Direzione regionale
della pianificazione territoriale*

1. Le spese dirette che la Direzione regionale della pianificazione territoriale sostiene ai sensi dell'articolo 8, commi 52 e 53 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, sono regolate dalle seguenti disposizioni.

2. Rientrano tra le spese di cui al comma 1 quelle per l'acquisto di:

- a) attrezzature d'ufficio quali attrezzature informatiche varie, personal computer portatili, stampanti anche a colori e materiali accessori ed ausiliari, di ricambio e di consumo, macchine fotografiche, forniture di pannelli, lavagne luminose;
- b) materiali ed attrezzature d'ufficio quali video-registratori, altoparlanti, impianti di amplificazione, di diffusione sonora e di registrazione; macchine da calcolo; materiali di ricambio, di consumo, ausiliario ed accessorio nonché prestazioni di installazione, manutenzione, riparazione e restauro per tutto quanto precede;
- c) libri, riviste e pubblicazioni cosiddetti di facile consumo o acquistati per essere distribuiti agli impiegati quale strumento di lavoro, anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a

banche dati on-line e quotidiani;

d) materiali ed attrezzature d'ufficio il cui acquisto risulti urgente ed indifferibile.

3. Le spese di cui al comma 2 sono eseguite entro i limiti delle disponibilità di bilancio.

Art. 2

Limiti di importo

1. L'importo di ogni singola spesa da eseguirsi ai sensi del presente regolamento non può superare lire 15 milioni al netto di ogni onere fiscale.

2. Non è ammesso il frazionamento artificioso di forniture dal quale possa derivare l'inosservanza del limite di spesa stabilito dal comma 1.

Art. 3

Competenze per l'esecuzione delle spese

1. Il Direttore regionale dispone le spese di cui all'articolo 1, incaricando il dipendente di cui all'articolo 8, commi 52 e 53 della legge regionale 4/2001, nella veste di Funzionario delegato, di provvedere alla relativa esecuzione.

Art. 4

Modalità di esecuzione delle spese

1. Salvo quanto è disposto dall'articolo 5, per l'esecuzione delle spese di cui all'articolo 1, sono richiesti preventivi o offerte ad almeno tre soggetti.

2. I preventivi di cui al comma precedente contengono la descrizione dell'oggetto del contratto, le condizioni generali che lo regolano, la durata del rapporto contrattuale, le condizioni di esecuzione, le penalità da applicare in caso di ritardi o inadempienze nonché ogni altra condizione ritenuta necessaria dall'Amministrazione.

3. Nella richiesta di preventivi od offerte, in relazione alla natura delle forniture di beni, sono specificati i criteri di scelta, avendo riguardo al prezzo, ai requisiti tecnico-qualitativi della fornitura, alle condizioni di esecuzione.

4. Fra i preventivi pervenuti la scelta cade su quello ritenuto più conveniente secondo i criteri indicati dal comma 3.

5. I preventivi e le offerte possono effettuarsi anche via telefax e sono conservati agli atti.

Art. 5

Ricorso ad un determinato contraente

1. E' consentito il ricorso ad un determinato contraente:

a) nei casi di unicità, specificità o di urgenza delle forniture;

b) quando, successivamente alla richiesta di preventivi ad almeno tre soggetti, non è stata presentata alcuna offerta;

c) qualora la spesa non superi l'importo di lire 5 milioni al netto di ogni onere fiscale;

d) quando il costo del bene da acquisire sia fissato in modo univoco dal mercato;

e) per l'affidamento di forniture destinate al completamento, al rinnovo parziale o all'ampliamento di quelle esistenti, qualora il ricorso ad altri fornitori obblighi ad acquistare materiale di tipologia, anche tecnica, differente il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbe situazioni di incompatibilità;

f) per l'affidamento, alle stesse condizioni di contratti in corso con l'Amministrazione regionale, di forniture omogenee, nei limiti di quanto necessario.

2. Ai fini del presente articolo è richiesto il parere di congruità espresso, a seconda della fornitura richiesta, dal Direttore del Servizio competente per materia ai sensi della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 6

Ordinazione dei beni

1. L'ordinazione dei beni è effettuata dal Direttore regionale su proposta del Funzionario delegato, mediante lettera, buono d'ordine o altro atto idoneo secondo gli usi della corrispondenza commerciale.

2. L'ordinazione dei beni, contenente gli elementi di cui all'articolo 4, comma 2, è redatta in duplice copia, di cui una è trattenuta dal soggetto contraente e l'altra, sottoscritta per accettazione, è restituita all'Amministrazione.

Art. 7

Liquidazione, pagamento e rendicontazione delle spese

1. La liquidazione delle spese è effettuata dal Funzionario delegato, previa presentazione di fatture o note di addebito che dovranno essere munite dell'attestazione della regolarità della fornitura da parte del Direttore regionale.

2. Le fatture dei fornitori vanno esibite in duplice copia di cui una da allegare al titolo di spesa e l'altra da conservare agli atti.

3. Il pagamento è disposto a mezzo di ordinativi di pagamento emessi su aperture di credito presso la Tesoreria regionale intestate al Funzionario delegato.

4. Per il pagamento relativo a provviste di minuta e di pronta consegna, il Funzionario delegato può effettuare prelievi in contante sulle aperture di credito previste dal comma 3.

5. Il Funzionario delegato provvederà alla rendicontazione delle somme erogate sulle aperture di credito secondo le norme vigenti in materia.

*Art. 8
Gestione dei beni mobili*

1. Al Vice consegnatario della Direzione regionale della pianificazione territoriale è affidata la gestione dei beni di cui all'articolo 1, secondo le norme vigenti in materia.

*Art. 9
Rinvio*

1. Per quanto non espressamente previsto, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di legge e del regolamento di contabilità dello Stato.

*Art. 10
Entrata in vigore*

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
11 luglio 2001, n. 0253/Pres.

Ente autonomo «Fiera di Trieste - Campionaria Internazionale». Sostituzione componente del Consiglio generale.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO il proprio decreto n. 0221/Pres. del 14 luglio 1999, con il quale è stato ricostituito, per la durata di quattro anni, il Consiglio generale dell'Ente autonomo «Fiera di Trieste - Campionaria Internazionale», chiamandovi a far parte, tra gli altri, il signor Roberto Cosolini in rappresentanza dell'Ente zona industriale di Trieste - EZIT;

VISTA la nota n. 4106 del 22 giugno 2001 con la quale l'Ente Zona Industriale di Trieste - EZIT designa quale proprio rappresentante in seno al Consiglio generale dell'Ente autonomo «Fiera di Trieste - Campionaria Internazionale» l'attuale Presidente ing. Pierpaolo Ferrante, in sostituzione del sig. Roberto Cosolini, dimissionario a seguito di cessazione del mandato di Presidente dell'EZIT;

VERIFICATA la compatibilità della designazione espressa con le disposizioni di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 e dall'articolo 7 bis ante della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75,

come introdotto dall'articolo 55 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1;

RITENUTO di provvedere in conformità;

VISTO il vigente Statuto dell'Ente fieria di Trieste e, in particolare, l'articolo 6;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto regionale di autonomia;

DECRETA

- l'ing. Pierpaolo Ferrante è nominato componente del Consiglio generale dell'Ente autonomo «Fiera di Trieste - Campionaria Internazionale», quale rappresentante dell'Ente zona industriale di Trieste - EZIT, in sostituzione del sig. Roberto Cosolini.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 11 luglio 2001

TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
11 luglio 2001, n. 0255/Pres.

Legge regionale 55/1990. Consiglio di amministrazione dell'E.R.Di.S.U. di Udine. Rinnovo della rappresentanza studentesca.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO il proprio decreto n. 0100/Pres. del 2 aprile 1999 con il quale, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 17 dicembre 1990, n. 55, così come sostituito dall'articolo 126 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, è stato ricostituito il Consiglio di amministrazione dell'Ente regionale per il diritto allo studio universitario di Udine; chiamandovi a far parte, tra gli altri, tre rappresentanti degli studenti;

RILEVATO che, come stabilito dall'articolo 6, comma 2, della sopra citata legge regionale 55/1990, i rappresentanti eletti dalla componente studentesca vengono rinnovati ogni due anni in concomitanza con le elezioni dei corrispondenti rappresentanti negli organi accademici, secondo la normativa vigente per le elezioni medesime;

VISTA la nota prot. 14719 del 24 maggio 2001 con la quale l'Università degli studi di Udine ha comunicato i nominativi dei rappresentanti degli studenti eletti in conformità a quanto disposto dall'articolo 6, comma 2, della citata legge regionale 55/1990 per il biennio accademico 2001-2003;

RILEVATO che, a seguito dell'istruttoria espletata ai sensi dell'articolo 7 bis ante della legge regionale

75/1978, così come aggiunto dall'articolo 55 della legge regionale 1/2000, ed ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 55/1990, così come modificato dall'articolo 1 della legge 475/1999, non sussistono cause d'incompatibilità per la nomina dei candidati sopra indicati, come da dichiarazioni dagli stessi formulate;

RITENUTO di provvedere in conformità all'esito della sunnominata procedura elettiva;

VISTO l'articolo 6, comma 2, della legge regionale 17 dicembre 1990, n. 55;

VISTO l'articolo 12 della legge regionale 12 marzo 1993, n. 9;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2115 del 27 giugno 2001;

DECRETA

A decorrere dalla data del presente decreto i rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio di amministrazione dell'Ente regionale per il diritto allo studio universitario di Udine sono rinnovati nelle persone dei signori:

- Elisa Piacentini,
- Daniele Dario,
- Matteo Ciolfi.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 11 luglio 2001

TONDO

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE
17 maggio 2001, n. 51/RAG.

Reiscrizione nelle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, di alcuni residui perenti conservati nel conto patrimoniale mediante prelevamento dell'importo complessivo di lire 109.964.773 per l'anno 2001 dall'unità previsionale di base 55.1.8.1.714, con riferimento al capitolo 9682 «Oneri per spese obbligatorie derivanti da riassegnazione di residui perenti delle spese di parte corrente reclamate dai creditori».

L'ASSESSORE ALLE FINANZE

CONSIDERATO che le somme corrispondenti agli impegni riportati nell'allegato elenco n. 1 facente parte integrante del presente decreto e conservate nel conto patrimoniale in seguito a perenzione amministrativa

sono state reclamate dai creditori;

RAVVISATA la necessità di riscrivere dette somme nelle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento ai sottoelencati capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, nella misura a fianco di ciascuno di seguito indicata per l'ammontare complessivo lire 109.964.773 per l'anno 2001;

Unità previsionale di base	Capitolo	Importo
17.1.42.1.279	5170	103.964.773
17.4.42.1.305	5517	6.000.000

RITENUTO di provvedere al suddetto onere complessivo di lire 109.964.773 mediante prelevamento di pari importo dall'unità previsionale di base 55.1.8.1.714 dello stato di previsione della spesa dei precitati bilanci, con riferimento al capitolo 9682 - «Oneri per spese obbligatorie derivanti da riassegnazione di residui perenti delle spese di parte corrente reclamate dai creditori» dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi;

VISTO l'articolo 21, comma 1 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTA la legge regionale 26 febbraio 2001, n. 5;

DECRETA

Art. 1

Nelle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento ai sottoelencati capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, sono iscritte le somme a fianco di ciascuno indicate per l'anno 2001.

Unità previsionale di base	Capitolo	Importo
17.1.42.1.279	5170	103.964.773
14.4.42.1.305	5517	6.000.000

Art. 2

Dall'unità previsionale di base 55.1.8.1.714 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 9682 dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è prelevato l'importo complessivo di lire 109.964.773 per l'anno 2001.

Il presente decreto sarà trasmesso, per la registrazione, alla Delegazione della Corte dei conti di Trieste

e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 17 maggio 2001

ROMOLI

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 8 giugno 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 219

ELENCO DEI RESIDUI PERENTI DA
REISCRIVERE NEI CAPITOLI DI PERTINENZE
DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO
2001

Decr.d'imp.	Creditore	Importo	Capitolo
104/1996	Coop. Guarnerio D'Artegna	6.545.000	5170
110/1996	Raffaella Sgubin	6.018.467	5170
95/1997	Associazione Culturale «Il Millennio»	9.336.000	5170
95/1997	Dott. Walter Klainscek	9.660.384	5170
95/1997	Dott. Clara Santini	5.636.920	5170
95/1997	Dott. Rossella Di Brazzà	17.136.000	5170
95/1997	Soc. Coop. Guarnerio D'Artegna	3.318.000	5170
95/1997	Soc. Coop. Guarnerio D'Artegna	13.710.084	5170
95/1997	Soc. Coop. Guarnerio D'Artegna	6.840.000	5170
95/1997	Dott. Raffaella Sgubin	2.924.167	5170
95/1997	Dott. Mariarosa Amabile	1.520.567	5170
95/1997	Dott. Mariarosa Amabile	5.088.050	5170
95/1997	Società Operaia	10.000.000	5170
95/1997	Dott. Matilde Schinko	2.445.667	5170
95/1997	Dott. Carla Pederoda	3.785.467	5170
839/1997	Beneficiari vari	3.000.000	5517
839/1997	Beneficiari vari	3.000.000	5517
	Totale	109.964.773	

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE
17 maggio 2001, n. 52/RAG.

Reiscrizione nell'unità previsionale di base 12.2.41.2.226 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 4434 - di nuova istituzione - del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, di un residuo perento conservato nel conto patrimoniale mediante prelevamento dell'importo di lire 39.121.845 per l'anno 2001 dall'unità previsionale di base 55.1.8.2.715, con riferimento al capitolo 9690 «Oneri per la riassegnazione dei residui perenti delle spese in conto capitale reclamati dai creditori» del medesimo stato di previsione.

L'ASSESSORE ALLE FINANZE

CONSIDERATO che l'importo corrispondente all'impegno riportato nell'allegato elenco n. 1 facente parte integrante del presente decreto e conservato nel conto patrimoniale in seguito a perenzione amministrativa è stato reclamato dal creditore;

RAVVISATA la necessità di riscrivere detto importo nell'unità previsionale di base 12.2.41.2.226 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 4434 da istituire nello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, nella misura di lire 39.121.845 per l'anno 2001;

RITENUTO di provvedere al suddetto onere di lire 39.12.845 mediante prelevamento di pari importo dall'unità previsionale di base 55.1.8.2.715 dello stato di previsione della spesa dei precitati bilanci, con riferimento al capitolo 9690 - «Oneri per la riassegnazione dei residui perenti delle spese in conto capitale reclamati dai creditori» dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi;

VISTO l'articolo 21, comma 1, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTA la legge regionale 26 febbraio 2001, n. 5;

DECRETA

Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato al bilancio per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, alla rubrica n. 41 - Servizio della finanza sanitaria - nell'ambito dell'unità previsionale di base 12.2.41.2.226 è istituito il capitolo 4434 (2.1.237.3.08.07) con la denominazione «Contributi alle aziende per i servizi sanitari per le spese di investimento relative alle strutture alternative necessarie alla realizzazione del piano di destituzionalizzazione dei lungodegenti psichiatrici e degli istituzionalizzati» e con lo stanziamento di lire 39.121.845 per l'anno 2001.

Art. 2

Dall'unità previsionale di base 55.1.8.2.715 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 9690 dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è prelevato l'importo di lire 39.121.845 per l'anno 2001; detto importo corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 2000 e trasferita ai sensi dell'articolo 17, II comma, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, con decreto dell'Assessore alle Finanze n. 17/RAG. del 6 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà trasmesso, per la registrazione, alla Delegazione della Corte dei conti di Trieste e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 17 maggio 2001

ROMOLI

*Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 6 giugno 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 211*

ELENCO DEI RESIDUI PERENTI DA
REISCRIVERE NEI CAPITOLI DI PERTINENZE
DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO
2001

Decr. d'imp.	Creditore	Importo	Capitolo
568/1986	Unità Locale dei Servizi Sanitari e Socio Assistenziali n. 3 - Carnica	39.121.845	4434
	Totale	39.121.845	

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE
21 maggio 2001, n. 53/RAG.

Iscrizione nell'unità previsionale di base 56.1.8.4.716 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 9805 - di nuova istituzione - del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e nell'unità previsionale di base 6.1.583 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al corrispondente capitolo 1755 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi dello stanziamento di lire 11.000 milioni per l'anno 2001 in relazione all'erogazione dell'acconto per il ripiano dei disavanzi del Servizio Sanitario Nazionale per gli anni 1995-1999.

L'ASSESSORE ALLE FINANZE

VISTO l'articolo 26, comma 1, lettera d) della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

RILEVATO che lo stanziamento iscritto nell'unità previsionale di base 6.1.583 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2001-2003 e per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 1755 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è insufficiente a consentire la contabilizzazione delle operazioni commesse agli accreditamenti ed ai prelevamenti dal c/c n. 20405 aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato, in relazione all'erogazione dell'acconto per il ripiano dei disavanzi di parte

corrente del Servizio Sanitario Nazionale alla data del 31 dicembre 1994 per il periodo concernente gli anni 1995-1999, nella misura di lire 11.000 milioni;

CONSIDERATO che nello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato al bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e al bilancio per l'anno 2001 non esiste l'appropriato capitolo sul quale contabilizzare le operazioni suddette e ritenuto, pertanto, di istituirlo nell'unità previsionale di base 6.1.583;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di aumentare lo stanziamento del sopraccitato capitolo 1755 di entrata dell'importo di lire 11.000 milioni e di iscrivere il medesimo importo sul corrispondente capitolo 9805 della spesa;

DECRETA

Art. 1

Nell'unità previsionale di base 6.1.583 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 1755 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, è iscritto lo stanziamento di lire 11.000 milioni per l'anno 2001;

Art. 2

Nell'unità previsionale di base 56.1.8.4.716 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 9805 (2.1.412.3.08.08) di nuova istituzione, alla rubrica n. 8 - Servizio della vigilanza e del controllo e della gestione delle entrate - del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi con la denominazione «Depositi di somme nel conto corrente n. 20405 (disavanzi sanità) aperto presso la Tesoreria Centrale dello Stato» è iscritto o stanziamento di lire 11.000 milioni per l'anno 2001.

Il presente decreto sarà trasmesso, per la registrazione, alla Delegazione della Corte dei conti di Trieste e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 21 maggio 2001

ROMOLI

*Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 7 giugno 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 213*

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE
30 maggio 2001, n. 54/RAG.

Iscrizione nell'unità previsionale di base 53.1.1.1.665 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 158 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi dello stanziamento di lire 673.651.000 per

l'anno 2001, mediante prelevamento dello stesso importo dall'unità previsionale di base 55.1.8.1.712 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 con riferimento al capitolo 9680 «Oneri per spese obbligatorie e d'ordine».

L'ASSESSORE ALLE FINANZE

VISTA la deliberazione n. 1706 del 15 maggio 2001, con la quale la Giunta regionale ha autorizzato il prelevamento di lire 673.651.000 dall'unità previsionale di base 55.1.8.1.712 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 9680 - «Oneri per spese obbligatorie e d'ordine» dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e l'iscrizione di tale importo sull'unità previsionale di base 53.1.1.1.665 con riferimento al capitolo 158 (spesa obbligatoria) del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi;

VISTO l'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468;

VISTO l'articolo 20, comma 1, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

DECRETA

Art. 1

Sull'unità previsionale di base 53.1.1.1.665 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 158 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è iscritto lo stanziamento di lire 673.651.000.

Art. 2

Dall'unità previsionale di base 55.1.8.1.712 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 con riferimento al capitolo 9680 «Oneri per spese obbligatorie e d'ordine» dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, è prelevato l'importo di lire 673.651.000.

Il presente decreto verrà trasmesso, per la registrazione alla Delegazione della Corte dei conti di Trieste e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 30 maggio 2001

per l'Assessore alle Finanze:
IL VICE PRESIDENTE: CIANI

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE
4 giugno 2001, n. 55/RAG.

Iscrizione nell'unità previsionale di base 8.1.24.2.776 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 286 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi dell'importo complessivo di lire 1.200 milioni per l'anno 2001 mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 8.1.24.2.163 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 3298 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, nonchè iscrizione sulle unità previsionale di base 8.1.24.2.774/775/776/777 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento ai capitoli 258, 259, 260 e 261 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi dell'importo complessivo di lire 77.892.158.900 per gli anni dal 2001 al 2020 mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 8.1.24.2.163 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 3282 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 46, comma 3, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7.

L'ASSESSORE ALLE FINANZE

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1398 del 27 aprile 2001, con la quale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 46, comma 3, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, come modificato dall'articolo 8, comma 17, lettera a), della legge regionale 11 settembre 2000, n. 18, e da ultimo sostituito dall'articolo 8, comma 59, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, l'Assessore alle finanze è autorizzato ad attribuire alla disponibilità delle singole Direzioni provinciali dei servizi tecnici di Udine, Trieste, Gorizia e Pordenone, nei pertinenti capitoli di spesa, i finanziamenti specificati nel dispositivo del provvedimento medesimo, ex articoli 80, 85 e 94 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75;

RITENUTO di dover provvedere, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, della legge regionale 7/1999, come modificato dall'articolo 8, comma 17, lettera a), della legge regionale 18/2000, e successivamente modificato dall'articolo 8, comma 59, della legge regionale 4/2001, all'iscrizione nell'unità previsionale di base 8.1.24.2.776 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 286 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, gestito dalla sopracitata Direzione provinciale dei servizi tec-

nicì di Udine, dell'importo complessivo di lire 1.200 milioni, mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 8.1.24.2.163 del precitato stato di previsione della spesa con riferimento al capitolo 3298 del documento tecnico citato;

RITENUTO di dover provvedere, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, della legge regionale 7/1999, come modificato dall'articolo 8, comma 17, lettera a), della legge regionale 18/2000, e successivamente modificato dall'articolo 8, comma 59, della legge regionale 4/2001, all'iscrizione nelle unità previsionali di base 8.1.24.2.774, 8.1.24.2.775, 8.1.24.2.776 e 8.1.24.2.777 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento ai capitoli 258, 259, 260 e 261 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, gestiti rispettivamente dalle sopracitate Direzioni provinciali dei servizi tecnici di Trieste, Gorizia, Udine e Pordenone dell'importo complessivo di lire 77.892.158.900 per gli anni dal 2001 al 2020, mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 8.1.24.2.163 del precitato stato di previsione della spesa con riferimento al capitolo 3282 del documento tecnico citato;

VISTA la legge regionale 26 febbraio 2001, n. 5;

DECRETA

Art. 1

Lo stanziamento dell'unità previsionale di base 8.1.24.2.163 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 è ridotto dell'importo di lire 1.200 milioni per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 3298 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

Detto importo corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 2000 e trasferita ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 17/RAG. del 6 febbraio 2001, che sul capitolo 286 ove affluisce, mantiene l'anno di provenienza per gli effetti di cui all'articolo 17, comma 2, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, e dell'articolo 20, tredicesimo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468.

Art. 2

Lo stanziamento dell'unità previsionale di base 8.1.24.2.163 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 è ridotto, per gli anni dal 2001 al 2020, dell'importo di complessive lire 77.892.158.900, con riferimento al capitolo 3282, limiti 2, 3, 22 e 23, del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, suddiviso negli importi in lire e per l'estensione temporale di seguito indicati:

L.I.	CD 2000	anno 2001	competenza 2001
2	-	-	-2.904.962.080
3	-6.816.317.370	-	-6.816.317.370
22	-2.000.000.000	-	-2.000.000.000
23	-	-	-922.480.000

L.I.	2002	2003-2019	2020
2	-2.904.962.080	-	-
3	-	-	-
22	-2.000.000.000	-2.000.000.000	-
23	-922.480.000	-922.480.000	-922.480.000

detto importo complessivo corrisponde per lire 8.816.317.370 relative all'anno 2001, a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 2000 e trasferita ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 17/RAG. del 6 febbraio 2001, che sui capitoli 258, 259, 260 e 261 ove affluisce, mantiene l'anno di provenienza per gli effetti di cui all'articolo 17, comma 2, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, e dell'articolo 20, tredicesimo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468. La riduzione relativa agli anni dal 2004 al 2020 è a carico della corrispondente unità previsionale di base dello stato di previsione della spesa dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento al corrispondente capitolo dei documenti tecnici agli stessi allegati.

Art. 3

Sull'unità previsionale di base 8.1.24.2.774 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 258 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, è iscritto, a decorrere dall'anno 2001, il seguente limite di impegno, con il numero e per gli importi in lire di seguito indicati:

L.I.	CD 2000	anno 2001	competenza 2001
22	95.000.000	-	95.000.000

L.I.	2002	2003-2019	2020
22	95.000.000	95.000.000	-

Le annualità relative agli anni dal 2004 al 2019 fanno carico alla corrispondente unità previsionale di base dello stato di previsione della spesa dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento al corrispondente capitolo dei documenti tecnici agli stessi allegati.

Art. 4

Sull'unità previsionale di base 8.1.24.2.775 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 259 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, è iscritto, a decorrere

dall'anno 2001, il seguente limite di impegno, con il numero e per gli importi in lire di seguito indicati:

L.I.	CD 2000	anno 2001	competenza 2001
22	273.400.000		273.400.000

L.I.	2002	2003-2019	2020
22	273.400.000	273.400.000	-

Le annualità relative agli anni dal 2004 al 2019 la corrispondente unità previsionale di base dello stato di previsione della spesa dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento al corrispondente capitolo dei documenti tecnici agli stessi allegati.

Art. 5

Sull'unità previsionali di base 8.1.24.2.776 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 260 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, sono iscritti, a decorrere dall'anno 2001, i seguenti limiti di impegno, con il numero e per gli importi in lire a fianco di ciascuno indicati:

L.I.	CD 2000	anno 2001	competenza 2001
2	-		2.904.962.080
3	6.691.317.370		6.691.317.370
22	774.120.000		774.120.000
23	-		613.080.000

L.I.	2002	2003-2019	2019
2	2.904.962.080	-	-
3	-	-	-
22	774.120.000	774.120.000	-
23	613.080.000	613.080.000	613.080.000

Le annualità relative agli anni dal 2004 al 2020 fanno carico alla corrispondente unità previsionale di base dello stato di previsione della spesa dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento al corrispondente capitolo dei documenti tecnici agli stessi allegati.

Art. 6

Sull'unità previsionale di base 8.1.24.2.777 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 261 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, sono iscritti, a decorrere dall'anno 2001, i seguenti limiti di impegno, con il numero e per gli importi in lire a fianco di ciascuno indicati:

L.I.	CD 2000	anno 2001	competenza 2001
3	125.000.000	125.000.000	
22	857.480.000	857.480.000	
23	-	309.400.000	

L.I.	2002	2003-2019	2019
3	-	-	-
22	857.480.000	857.480.000	-
23	309.400.000	309.400.000	309.400.000

Le annualità relative agli anni dal 2004 al 2020 fanno carico alla corrispondente unità previsionale di base dello stato di previsione della spesa dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento al corrispondente capitolo dei documenti tecnici agli stessi allegati.

Il presente decreto verrà trasmesso, per la registrazione, alla Delegazione della Corte dei conti di Trieste e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

per l'Assessore alle Finanze:
IL VICE PRESIDENTE: CIANI

*Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 21 giugno 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro I, foglio 243*

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE 15 giugno 2001, n. 56/RAG.

Reiscrizione nell'unità previsionale di base 52.3.9.1.954 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 1487 - di nuova istituzione - del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, di un residuo perento conservato nel conto patrimoniale mediante prelevamento dell'importo di lire 123.234.036 per l'anno 2001 dall'unità previsionale di base 55.1.8.1.714, con riferimento al capitolo 9682 «Oneri per spese obbligatorie derivanti da riassegnazione di residui perenti delle spese di parte corrente reclamate dai creditori».

L'ASSESSORE ALLE FINANZE

CONSIDERATO che l'importo corrispondente all'impegno riportato nell'allegato elenco n. 1 facente parte integrante del presente decreto e conservato nel conto patrimoniale in seguito a perenzione amministrativa è stato reclamato dal creditore;

RAVVISATA la necessità di riscrivere detto importo di lire 123.234.036 per l'anno 2001 nell'unità previsionale di base 52.3.9.1.954 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 1487 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, provvedendo all'istituzione di entrambi, in quanto non esistenti nei citati bilanci e nel documento tecnico allegato agli stessi;

RITENUTO di provvedere al suddetto onere complessivo di lire 123.234.036 mediante prelevamento di pari importo dall'unità previsionale di base 55.1.8.1.714 dello stato di previsione della spesa dei precitati bilanci, con riferimento al capitolo 9682 - «Oneri per spese obbligatorie derivanti da riassegnazione di residui perenti delle spese di parte corrente reclamati dai creditori» dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi;

VISTO l'articolo 21, comma 1, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTA la legge regionale 26 febbraio 2001, n. 5;

DECRETA

Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, alla Funzione obiettivo n. 52 - Programma n. 52.3 - è istituita l'unità previsionale di base 52.3.9.1.954 con la denominazione «Sistema informativo regionale pregressi (solo perenti)».

Art. 2

Nello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato al bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e al bilancio per l'anno 2001 alla Rubrica n. 9 - Servizio del provveditorato - nell'ambito dell'unità previsionale di base 52.3.9.1.954 è istituito il capitolo 1487 (2.1.141.1.01.01) con la denominazione «Spese per l'impianto, lo sviluppo e la gestione di un sistema informativo elettronico dell'ente Regione (rilevante agli effetti dell'I.V.A.)» con lo stanziamento di lire 123.234.036 per l'anno 2001.

Art. 3

Dall'unità previsionale di base 55.1.8.1.714 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 9682 dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è prelevato l'importo di lire 123.234.036 per l'anno 2001.

Il presente decreto sarà trasmesso, per la registrazione, alla Delegazione della Corte dei conti di Trieste e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 15 giugno 2001

per l'Assessore alle Finanze;
IL VICE PRESIDENTE: CIANI

*Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 26 giugno 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 250*

ELENCO DEI RESIDUI PERENTI DA REISCRIVERE NEI CAPITOLI DI PERTINENZE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2001

Dec. d'imp.	Creditore	Importo	Capitolo
1005/1982	Informatica Friuli-Venezia Giulia S.p.A. - Trieste	123.234.036	1487
	Totale	123.234.036	

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DEL
COMMERCIO E DEL TURISMO 18 maggio 2001,
n. 278/TUR.

Indizione di una sessione d'esame per l'ottenimento della idoneità all'esercizio della professione di Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 90/1982. Avviso di rettifica.

Si ripubblica l'allegato A al decreto del Direttore regionale del commercio e del turismo 18 maggio 2001, n. 278/TUR, di cui all'oggetto, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 23 del 6 giugno 2001 in quanto nell'allegato stesso è stata omessa la richiesta di indicazione delle lingue straniere come richiesto dall'articolo 4 del bando.

ALLEGATO "A" riferito agli articoli 3 e 4 del bando

Alla Direzione regionale del commercio e del turismo

Servizio del Turismo

Viale Miramare, 19

34135 Trieste

Oggetto: domanda di ammissione all'esame per l'accertamento dell'idoneità all'esercizio della professione di Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo.

Il / La sottoscritto/a.....

Codice fiscale.....

Preso visione del bando d'esame per l'accertamento della idoneità all'esercizio della professione di Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi di legge, dichiara, sotto la propria responsabilità:

1. di essere nato/a a.....

2. di essere residente a.....

in Via/Piazza.....

3. di essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, conseguito presso..... in data.....

.....ovvero di essere in possesso del diploma equivalente conseguito presso.....

in data.....

4. di voler sostenere la prova scritta d'esame nella seguente lingua straniera:.....

5. di voler sostenere la prova orale d'esame nelle seguenti due lingue straniere:.....

Il/La sottoscritto/a, dichiara altresì sotto la propria responsabilità:

1. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di.....ovvero il motivo

della mancata iscrizione;

2. di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 11 del regio decreto 18 giugno 1931, n.773 (Approvazione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e di non aver procedimenti pendenti a proprio carico per i delitti ivi indicati;
3. di aver ottemperato all'obbligo di cui all'articolo 12 del regio decreto 773/1931;
4. di non essere stato dichiarato fallito con sentenza passata in giudicato, né sottoposto a concordato, ovvero di aver ottenuto la riabilitazione.

Il sottoscritto è informato, ai sensi dell'articolo 10 della legge 675/1996, che i dati personali forniti saranno trattati su supporti cartacei e/o informatici per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'ente nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

Luogo e data

Firma leggibile

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE
DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL PERSONALE
9 luglio 2001, n. 1756/DR.

Fissazione della data della prova d'esame per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato di dodici unità nella qualifica funzionale di consigliere per le esigenze del Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL PERSONALE

VISTO il proprio decreto n. 1214/DR del 14 maggio 2001 con il quale è stato approvato l'avviso di assunzione per titoli ed esami con contratto di lavoro a tempo determinato di dodici unità nella qualifica funzionale di consigliere, ai sensi dell'articolo 40, comma 11, della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, per le esigenze del Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria;

ATTESO che l'articolo 8 del suddetto avviso di assunzione prevede che la data, l'ora e la sede in cui avrà luogo la prova d'esame sia comunicata mediante apposito avviso da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia del 25 luglio 2001;

RITENUTO pertanto di fissare data, ora e sede di svolgimento della prova d'esame di cui trattasi;

DECRETA

La prova d'esame per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato di dodici unità nella qualifica funzionale di consigliere, ai sensi dell'articolo 40, comma 11, della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, per le esigenze del Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria, avrà luogo il giorno 20 settembre 2001, alle ore 9.00, presso la sede dell'Istituto regionale per la formazione professionale di Trieste, in Scala dei Cappuccini n. 1.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, addì 9 luglio 2001

LOSITO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
6 aprile 2001, n. 1048.

Legge regionale 18/1996, articolo 6. Integrazione al programma di intervento per l'anno 2000 per le finalità di cui alla legge regionale 46/1991 a favore della stampa slovena.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 5 settembre 1991, n. 46 e successive modificazioni ed integrazioni, che autorizza l'Amministrazione regionale a sostenere spese per interventi a favore di iniziative ed attività di interesse delle popolazioni di lingua e cultura slovena nei settori linguistico, culturale, artistico, educativo e formativo;

VISTA la propria deliberazione 8 agosto 1997, n. 2427, registrata alla Corte dei conti in data 29 settembre 1997 - Atti Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 376, con cui sono stati approvati i criteri per l'assegnazione dei contributi per la stampa a favore della minoranza slovena;

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la propria deliberazione 24 marzo 2000, n. 730, registrata alla Corte dei conti in data 17 maggio 2000 - Atti Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 163, concernente l'approvazione degli obiettivi, programmi e priorità dell'Ufficio stampa e pubbliche relazioni della Presidenza della Giunta regionale per l'anno 2000;

VISTA la propria deliberazione 13 maggio 2000, n. 1366, registrata alla Corte dei conti in data 17 maggio 2000 - Atti Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 164, concernente l'integrazione e rettifica della deliberazione precedentemente citata;

ATTESO che nella citata deliberazione n. 730/2000 l'individuazione del programma, delle priorità di intervento e degli obiettivi relativi all'applicazione di quanto di competenza nell'ambito della summenzionata legge regionale n. 46/1991 è stato rinviata in attesa del parere della Commissione regionale per la cultura slovena;

RITENUTO di dover definire gli obiettivi ed i programmi da attuare, individuando le necessarie risorse, indicando le priorità ed emanando le conseguenti direttive per l'azione amministrativa dei contributi per la stampa di interesse della popolazione di lingua e cultura slovena per l'anno 2000 secondo le modalità previste nell'allegato al presente provvedimento;

CONSIDERATO il parere favorevole espresso su dette indicazioni da parte della Commissione consultiva per le iniziative culturali ed artistiche della minoranza slovena nella seduta del 29 novembre 2000;

SENTITO il Comitato dipartimentale per gli affari istituzionali, che si è espresso nella seduta del 27 marzo 2001;

SU PROPOSTA del Presidente della Giunta regionale;

all'unanimità,

DELIBERA

1. di approvare gli obiettivi, i programmi e le direttive regionali per l'azione amministrativa e per la gestione dei fondi statali relativi agli interventi per l'attività di stampa per l'esercizio finanziario 2000 a favore della minoranza slovena ai sensi della legge regionale n. 46/1991 così come specificati in allegato al presente provvedimento;

2. di integrare in tal senso la propria deliberazione 24 marzo 2000, n. 730;

3. la presente deliberazione sarà inviata alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ANTONIONE
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

*Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 21 maggio 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro I, foglio 179*

ALLEGATO

La legge regionale 5 settembre 1991, n. 46, e successive modificazioni ed integrazioni, prevede l'assegnazione di contributi per la stampa e l'editoria a favore della popolazione di lingua e cultura slovena mediante l'utilizzo dei fondi statali destinati.

I criteri che vengono utilizzati per la ripartizione dei fondi dell'annualità 2000 sono quelli approvati dalla Giunta regionale con provvedimento 8 agosto 1997, n. 2427.

In particolare sono ammesse a contributo le pubblicazioni periodiche (distinte tra quotidiani e giornali con periodicità diversa), trasmissioni radiotelevisive e pubblicazioni non periodiche (di stampa, audiovisive e multimediali).

Nel medesimo provvedimento sono stati individuate le iniziative che non possono essere ammesse a contributo.

L'obiettivo dell'attività di cui alla normativa in argomento viene confermato nell'erogazione dei contributi previsti dalla normativa in vigore a favore delle realtà della minoranza di lingua e cultura slovena che svolgono attività di stampa, e che quindi contribuiscono direttamente alla diffusione delle informazioni nell'ambito del territorio regionale, con contenuti riconducibili alla cultura della popolazione di lingua slovena (anche nelle espressioni in versione dialettale).

Possono essere pertanto erogati contributi a favore di iniziative editoriali a fronte di rendiconti per spese effettivamente sostenute per attività di carattere linguistico, culturale, artistico, educativo e formativo.

Particolare attenzione deve essere assicurata alle

attività di stampa che possiedono una tradizione storica consolidata e diffusa nelle tre province regionali con rilevante presenza di popolazione di lingua slovena, mediante la valorizzazione dell'esperienza preesistente e lo sviluppo delle specifiche.

Deve essere assicurato un particolare rilievo alle realtà editoriali con personale dipendente e, quindi, con maggiori oneri di funzionamento, distinguendo tra collaboratori con contratto giornalistico e quelli di altra tipologia.

Viene concesso un adeguato sostegno ai quotidiani editi nell'ambito regionale, ai quali vanno assegnati contributi per un totale pari ad almeno il 40% della posta a bilancio.

I settimanali e gli altri giornali possono avere un contributo che tenga conto della singole peculiarità editoriali, nonché dell'eventuale diffusione in zona territorialmente disagiata, per un totale contributivo pari almeno al 45% dello stanziamento di bilancio. Tra i periodici menzionati la metà dei contributi viene destinata ai settimanali.

Alla stampa non periodica è destinato un sostegno per la produzione di opere originali, di atti di convegni e di ogni altra opera che valorizzi la cultura della popolazione di lingua slovena fino al massimo del 15%.

La ripartizione in argomento viene effettuata, specie per il settore dei periodici, tenendo presenti le precedenti ripartizioni annuali, e con una riserva del 75% delle risorse disponibili a favore delle case editrici tradizionali e storiche della minoranza slovena.

La valutazione del peso culturale-contenutistico, della perifericità e degli altri criteri di priorità deve avvenire su indicazione della Commissione consultiva della minoranza slovena.

Ai sensi dell'articolo 16, punto 18 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 «Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2000» possono essere avviate le procedure relative all'anticipazione del finanziamento per le pubblicazioni periodiche ed i programmi d'informazione radiotelevisiva in lingua slovena.

Le risorse disponibili per l'anno 2000, provenienti da fondi statali, ammontano a lire 1.406.000.000 e sono allocate nell'unità previsionale di base 17.4.3.1.304 «Contributi a favore della popolazione di lingua o origine slovena» con riferimento al capitolo 430 del documento tecnico di accompagnamento e specificazione dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2000.

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE
VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
13 aprile 2001, n. 1202.

Legge regionale 18/1996, articolo 6, comma 1 e successive modifiche ed integrazioni. Obiettivi, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione di competenza del Servizio del volontariato per l'anno 2001.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 «Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale, dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali»;

RICHIAMATO, in particolare, il Titolo III, articolo 46 bis, come inserito dall'articolo 2 della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12, che individua le funzioni e le competenze del Servizio del volontariato;

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, ed in particolare l'articolo 6, comma 1, e sue successive modifiche ed integrazioni, che affida alla Giunta regionale il compito di definire annualmente, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio, gli obiettivi ed i programmi da attuare, individuando le necessarie risorse, indicando le priorità ed assegnando le conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione;

VISTO l'articolo 8, commi 91, 92, 93 e 94 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, legge finanziaria 2000;

VISTA la legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, legge finanziaria 2001 ed in particolare gli articoli n. 4, comma 81, e n. 8, commi 52 e 53;

VISTA la legge regionale 26 febbraio 2001, n. 5 con cui è stato approvato il «Bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001»;

VISTE, in particolare, le previsioni recate, nell'ambito dei provvedimenti finanziari suddetti, per gli interventi di competenza del Servizio del volontariato nell'esercizio 2001;

SENTITO il Comitato dipartimentale per i Servizi sociali nella seduta del 13 aprile 2001;

SU PROPOSTA dell'Assessore all'edilizia, Servizi tecnici, sport e volontariato,

all'unanimità,

DELIBERA

1. Sono approvati gli obiettivi, i programmi e le direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione per l'attuazione degli interventi di competenza del Servizio del volontariato per l'esercizio finanziario 2001, nel testo allegato che forma parte integrante della presente deliberazione.

2. Il Direttore del servizio del volontariato provvede all'adempimento degli obblighi finanziari conseguenti, imputando i pagamenti a carico dei capitoli della Rubrica di corrispondenza del Bilancio regionale di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2001.

3. Il presente atto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

IL PRESIDENTE: ANTONIONE
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

*Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 7 giugno 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 212*

Direttive generali, obiettivi e programmi di attività per l'anno 2001, ai sensi dello articolo 6, comma 1, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e successive modifiche ed integrazioni.

Premessa

Il settore del volontariato nel Friuli-Venezia Giulia è in grande espansione: lo dimostra il numero di iscrizioni al Registro generale, passate in due anni da circa 400 ad oltre 600 associazioni operanti in tutti i settori, sociale, culturale, dei diritti civili ecc.

Lo strumento legislativo con cui la Regione interviene in questo comparto è la legge regionale 12/1995 concernente la disciplina dei rapporti tra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato; il riferimento comunque è rappresentato dalla legge 266/1991 «legge quadro sul volontariato». Il comparto stesso, che rappresenta una specificazione delle ONLUS, e, in termini usuali, del non-profit, è in rapida evoluzione: solo alcuni mesi fa sono entrate in vigore la legge-quadro 328/2000 per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali con prospettive nuove per il volontariato assistenziale e sanitario e la legge 383/2000 concernente l'associazionismo di promozione sociale.

Programmi

Per il raggiungimento degli obiettivi generali, l'attività amministrativa del Servizio del volontariato nel 2001 si esplica essenzialmente in due direzioni: la prima attiene specificatamente all'esplicazione di attività gestionale, in particolare la tenuta del Registro generale delle organizzazioni di volontariato previsto dall'articolo 6 della legge regionale 12/1995 con le prescritte revisioni periodiche, il raccordo e la consulenza nei confronti delle altre istituzioni pubbliche al fine della valorizzazione del volontariato, la gestione della banca dati del volontariato, i rapporti con il Comitato regionale del volontariato ed i collegamenti con le altre strutture dell'Amministrazione regionale competenti in mate-

ria e con il Centro di servizio di cui all'articolo 14 della legge regionale 12/1995; la seconda comprende gli interventi di sostegno al settore del volontariato come di seguito specificati.

1. Interventi di sostegno al settore del volontariato

capitolo 5010 (spese e contributi per la promozione della cultura della solidarietà e l'orientamento, la formazione ed aggiornamento dei volontari)

Riferimento normativo: legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12, articolo 8

Risorse anno 2001: lire 1200 milioni

Soggetti beneficiari: le Associazioni di volontariato iscritte al Registro generale

Obiettivi programmatici

Gli obiettivi consistono:

- nel favorire l'attività svolta dalle Organizzazioni di volontariato per la promozione della cultura della solidarietà, la sensibilizzazione verso il volontariato e per aggiornare e formare i volontari;
- nell'aumentare la disponibilità ed il numero delle persone che prestano attività di volontariato nei vari settori e nel consentire, attraverso l'attività di formazione e aggiornamento, il raggiungimento da parte dei volontari della preparazione necessaria e più rispondente alle varie esigenze del settore in cui prestano la loro opera.

Le modalità e i criteri per la concessione dei contributi sono stati approvati, ai sensi delle disposizioni della legge regionale 7/2000, con il Regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 10 del 22 gennaio 2001.

Priorità e direttive

La maggior parte del finanziamento va riservata all'attività formativa e di aggiornamento dei volontari; una parte residuale va riservata alle manifestazioni, convegni o altro per la promozione della cultura della solidarietà e la sensibilizzazione verso il volontariato.

Per quanto riguarda la formazione ed aggiornamento dei volontari le priorità e direttive consistono:

- nel consentire gli interventi da parte del più ampio numero di Associazioni richiedenti, limitando l'importo massimo del contributo in considerazione che, in base all'esperienza degli anni precedenti, sono sufficienti progetti di dimensioni e costi economici abbastanza contenuti;
- nel favorire i progetti presentati nel settore sociale, assistenziale, della tutela dei diritti piuttosto che culturale o sportivo che già godono di contributi specifici;

- nel favorire i progetti presentati congiuntamente da più associazioni che operano nello stesso settore, in modo da non disperdere le risorse e razionalizzare gli interventi;
- nel valutare i progetti sotto l'aspetto della validità dell'iniziativa in considerazione della professionalità dei docenti, dei costi e del numero dei volontari da formare.

Per quanto riguarda la promozione della cultura della solidarietà e l'orientamento dei volontari le priorità e le direttive consistono:

- nell'assicurare lo svolgimento sul territorio regionale di un certo numero di manifestazioni, limitando il contributo massimo in considerazione che di massima i costi sono abbastanza contenuti;
- nel favorire le iniziative che, per la partecipazione di più associazioni e/o l'adesione di Enti pubblici, danno maggiori garanzie in termini promozionali, sociali ed educativi;
- nel valutare i progetti sotto l'aspetto della validità in rapporto ai costi, all'ambito territoriale, ai settori ai quali si rivolgono per i quali avranno priorità quello socio-assistenziale e delle situazioni di disagio, infermità e di soggetti svantaggiati.

Per quanto riguarda il rendiconto dei contributi erogati, il Servizio procederà a verifiche e controlli a campione nell'ordine di almeno il 10% per ambedue le tipologie di intervento.

La Giunta regionale, avvalendosi di quanto disposto dall'articolo 8, comma 22 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, delega al Direttore del Servizio autonomo del volontariato le scelte di gestione delle risorse finanziarie del capitolo di spesa n. 5010 stanziato in bilancio nell'ambito dell'unità previsionale di base n. 15.1.45.1.260.

A completamento del programma 2000:

capitolo 5014 (conferimenti al fondo speciale di cui all'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266)

Riferimento normativo: legge regionale 12/1995, articoli 12 e 13

L'obiettivo programmatico è quello di mettere a disposizione, attraverso il Comitato di gestione del fondo, gli importi necessari per l'attività di promozione e di qualificazione del volontariato che deve essere svolta dal Centro Servizi.

Con l'articolo 8, comma 39, della legge regionale 4/2001, legge finanziaria 2001, gli articoli 12 e 13 della legge regionale 12/1995 sono stati modificati: il Fondo non viene più a costituire una gestione fuori bilancio *ex lege* 1041/1971 e per esso si applica il meccanismo previsto dal decreto del Ministro del tesoro dell'8 ottobre 1997 per cui i fondi sono messi direttamente a

disposizione del Centro servizi dalle fondazioni delle Casse di risparmio tenute annualmente agli accantonamenti.

Pertanto restano da completare i pagamenti al Comitato di gestione degli importi versati, in base alla vecchia normativa, dalle Fondazioni sul capitolo d'entrata del bilancio regionale (lire 150 milioni).

Capitolo 5016 (contributi per la costituzione di un «Fondo rischi a favore di Consorzi di Garanzia Fidi tra organizzazioni di carattere economico-sociale senza fini di lucro»)

Riferimento normativo: articolo 3, comma 63, legge regionale 2/2000 (legge finanziaria 2000)

L'obiettivo programmatico è di facilitare anche per il settore del non profit, l'accesso al credito, come avviene per altri settori.

Si tratta di informare e sensibilizzare le Associazioni, anche attraverso il Centro servizi e l'Assemblea regionale sull'importanza della costituzione di tale Consorzio.

2. Acquisti funzionali all'attività di servizio

Capitolo 5005

Riferimento normativo: legge regionale 4/2001, legge finanziaria 2001 (spese per l'acquisto di materiali e attrezzature d'ufficio, libri, riviste ecc. e per la partecipazione del personale a corsi di aggiornamento)

Obiettivi, priorità e direttive

Consistono nel rendere più incisiva l'operatività del Servizio mediante:

- la tempestività nell'approvvigionamento di beni connessi ad esigenze specifiche del Servizio quali materiali ed apparecchiature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste, pubblicazioni anche su supporto informatico nonché accessi a pagamento a banche dati on-line, qualora la provvista non sia di competenza della Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio;
- la formazione costante del personale, attraverso la partecipazione dei dipendenti con qualifica non inferiore a segretario a specifici corsi di aggiornamento professionale in ordine alle tematiche attinenti ai compiti del Servizio o comunque ritenute di volta in volta utili per lo sviluppo professionale nell'ambito dell'Amministrazione regionale;
- l'utilizzazione al meglio delle risorse finanziarie disponibili, contenendo le richieste in termini di reali necessità, funzionalità ed efficienza della struttura;
- l'adozione di procedimenti di spesa semplificati, mediante la nomina di un funzionario delegato, previa l'emanazione di apposito regolamento.

La Giunta regionale, avvalendosi di quanto disposto dall'articolo 8, comma 22 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, delega al Direttore del Servizio autonomo del volontariato le scelte di gestione delle risorse finanziarie del capitolo di spesa n. 5005 stanziato in bilancio nell'ambito dell'unità previsionale di base n. 52.3.45.1.1623

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE

VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
20 aprile 2001, n. 1303.

Legge regionale 18/1996. Approvazione del programma 2001 del Servizio autonomo della statistica.

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che, in osservanza del disposto dell'articolo 6, comma 1 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, la Giunta regionale deve definire l'indirizzo programmatico della attività per l'anno 2001 del Servizio autonomo della Statistica;

VISTA la legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (legge finanziaria per l'anno 2000), e VISTI in particolare i commi 91 e 92 dell'articolo 8 della stessa legge;

VISTA la legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (legge finanziaria per l'anno 2001); e VISTI in particolare i commi 52 e 53 dell'articolo 8 della stessa legge;

VISTA la legge regionale 26 febbraio 2001, n. 5 concernente il bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e il bilancio di previsione per l'anno finanziario 2001;

SENTITO il Comitato dipartimentale per gli affari istituzionali, che si è espresso nella seduta del 6 aprile 2001;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alla Statistica,

all'unanimità,

DELIBERA

1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 sono definiti gli obiettivi e i programmi da attuare, le relative risorse e inoltre emanate le direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione, per i settori di competenza del Servizio autonomo della statistica, come specificato nell'allegato che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

2. Ai sensi dei commi 91 e 92 dell'articolo 8 della legge regionale 22 febbraio 2000, alle scelte di gestione

delle risorse finanziarie iscritte sul cap. 1950 del bilancio regionale 2001 (u.p.b. 4.1.12.1.74) provvede la Giunta; le scelte di gestione delle risorse finanziarie iscritte sul cap. 1953 (u.p.b. 52.3.12.1.1628) sono delegate al Direttore del Servizio autonomo della statistica.

3. Ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 la presente deliberazione viene inviata alla Corte dei conti per la registrazione.

IL PRESIDENTE: ANTONIONE
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

*Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 7 giugno 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 214*

Relazione programmatica per l'anno 2001, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18.

1° Programma di attività - articolo 99 ter, legge regionale 1° marzo 1988, n. 7-U.P.B. 4.1.12.1.74

Competenze

1.1 Il Servizio autonomo della Statistica ha, per disposizione dell'articolo 99 ter della legge regionale 1° marzo 1988, n. 7, come inserito dall'articolo 17 della legge 15 giugno 1993, n. 39, le seguenti competenze:

- a) indirizza e coordina le attività statistiche dell'Amministrazione regionale ed è responsabile dell'imparzialità e completezza delle informazioni statistiche prodotte dalla Regione;
- b) esegue le rilevazioni statistiche di interesse regionale e quelle di interesse nazionale comprese nel programma statistico nazionale, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, relative alle materie di competenza regionale, operando in questo caso in collegamento diretto con gli altri uffici del SISTAN;
- c) effettua l'elaborazione, l'analisi, l'archiviazione e cura l'eventuale diffusione dei dati statistici raccolti mediante le indagini di cui alle lettere a) e b) e, più in generale, di quelli di interesse regionale;
- d) attua e gestisce l'interconnessione ed il collegamento del sistema informativo statistico della Regione con il SISTAN, secondo le intese definite, tenuto conto degli orientamenti e delle direttive emanate dal Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica. Per «Sistema informativo statistico» si intende quella parte del sistema informativo nella quale le informazioni assumono connotazione statistica;
- e) cura gli adempimenti da parte della Regione previsti dal decreto legislativo n. 322/1989 ed in partico-

lare la fornitura al SISTAN dei dati previsti dal programma statistico nazionale, la formulazione del programma statistico regionale triennale, il rapporto annuale all'ISTAT sull'attività svolta, il rispetto del segreto statistico di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 322/1989;

- f) raccoglie la documentazione statistica d'interesse regionale e realizza, anche in collaborazione con le Direzioni regionali interessate per materia, banche dati a finalità statistiche, utilizzando eventualmente, a tal fine, gli archivi gestionali e le raccolte di dati amministrativi;
- g) cura le pubblicazioni statistiche della Regione, sia quelle inserite nel programma statistico nazionale, che quelle di interesse della Regione, nonché la loro diffusione;
- h) può promuovere studi e ricerche in materia statistica;
- i) accerta le violazioni nei confronti di coloro che, richiesti di dati e notizie per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale, non li forniscono o li forniscono scientemente errati, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, secondo la procedura prevista dall'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 322/1989.

1.2 Il Programma statistico nazionale, approvato con D.P.C.M. 6 dicembre 2000, prevede per il 2001 l'attuazione di due censimenti fondamentali per la conoscenza della realtà socio-economica nazionale e regionale: il 14° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni e l'8° Censimento dell'industria e dei servizi.

Obiettivi

Per il raggiungimento delle finalità individuate dagli articoli 99 bis e 99 ter della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 il Servizio autonomo della statistica collabora alla fornitura ed al progressivo perfezionamento degli strumenti di supporto all'attività dell'Amministrazione regionale attraverso lo sviluppo dell'informazione statistica; inserendosi inoltre in modo sempre più organico nel complesso delle attività del Sistema statistico nazionale (SISTAN), di cui il 14° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni e l'8° Censimento dell'industria e dei servizi rappresentano attività programmate di rilevante interesse anche per la Regione.

Attività

3.1 In riferimento alle competenze di cui all'articolo 99 ter della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7:

- a)d)e)- Quale interlocutore regionale del SISTAN - Sistema statistico nazionale il Servizio della statistica continuerà ad adoperarsi per garan-

tire gli scambi informativi di dati statistici per uso proprio e degli altri Uffici regionali, in particolare con l'ISTAT, con il CISIS, con i Comuni della Regione e con gli altri Soggetti, con l'osservanza di quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

- b)- Il Servizio della statistica attuerà nel corso dell'anno 2001 le rilevazioni statistiche, collaborando con l'ISTAT nei settori già collaudati: demografico, delle indagini agricole, delle opere pubbliche; in particolare, assicurerà la collaborazione della Regione per l'effettuazione del 14° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni e dell'8° Censimento dell'industria e dei servizi, con le modalità individuate dal Regolamento specifico.
- c)f)- Continuerà ad assicurare l'elaborazione dei dati di interesse regionale, curando altresì la loro diffusione, in collaborazione con l'Ufficio stampa e pubbliche relazioni per le pubblicazioni o attraverso altri canali (Internet); con riferimento alla lettera f) collaborerà con le altre strutture regionali alla costruzione delle banche dati di settore previste da leggi statali e della Regione.

Risorse

Per l'effettuazione di specifiche rilevazioni, nonché per l'acquisizione di dati statistici e di documentazione tecnico-metodologica, elaborata dall'ISTAT, da altri Soggetti del SISTAT, o da altre strutture che producono informazione statistica, in altri termini per tutte le attività che derivano direttamente dalle funzioni attribuite al Servizio dalla legge 1 marzo 1988, n. 7 si utilizzeranno le disponibilità del capitolo 1950 (u.p.b. 4.1.12.1.74) del bilancio regionale 2001.

Procedure di spesa

Gli atti di autorizzazione della spesa saranno adottati dalla Giunta regionale, attraverso l'ordinaria procedura di spesa.

2° *Programma di attività - commi 52 e 53, articolo 8, legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 -U.P.B. 52.3.12.1.1628*

Premessa

L'articolo 8, commi 52 e 53 della legge finanziaria 2001 ha autorizzato, per ogni singolo Ufficio, spese per le esigenze operative correnti. Le risorse afferenti al Servizio autonomo della statistica sono individuate nel-

lo stanziamento del capitolo 1953 dello stato di previsione della spesa.

Obiettivi

L'utilizzo delle possibilità operative consentite dai commi 52 e 53 dell'articolo 8 della legge finanziaria 2001 viene previsto nell'intento di migliorare la funzionalità e l'efficienza del Servizio autonomo della statistica.

Viste le indicazioni riportate dalla circolare della Ragioneria generale n. 5 del 9 febbraio 2001, sono individuate le seguenti tipologie d'intervento:

- a) acquisto di materiali e attrezzature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche: in tale categoria rientrano tutte le tipologie afferenti, con la sola esclusione degli arredi d'ufficio. Nell'ipotesi di acquisto di attrezzature informatiche va acquisito previamente apposito parere di congruità da parte del Servizio per il S.I.R., come da circolare della Segreteria generale n. 12 del 16 dicembre 1996;
- b) acquisto di libri, riviste, pubblicazioni anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line: da tale tipologia vengono esclusi solamente gli abbonamenti e gli acquisti da sottoporre a inventariamento, che rimangono dell'Economo regionale;
- c) spese per partecipazione a corsi di aggiornamento: le spese ineriscono unicamente alle iscrizioni ai corsi; il trattamento di missione continua a far capo agli ordinari capitoli.

Attività

All'individuazione degli interventi e delle priorità di spesa di cui ai commi 52 e 53 dell'articolo 8 della legge finanziaria 2001 si procederà con atti successivi per motivate esigenze.

Risorse

Per le spese riconducibili alle disposizioni dei commi 52 e 53 dell'articolo 8 della legge finanziaria 2001 si utilizzeranno le disponibilità del capitolo 1953 (u.p.b. 52.3.12.1.1628) del bilancio regionale 2001.

Gestione delle risorse finanziarie

Ai sensi dell'articolo 8, comma 92 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, le scelte di gestione sono delegate al Direttore del Servizio autonomo della statistica.

Procedure di spesa

Gli atti amministrativi seguiranno l'ordinaria pro-

cedura di spesa, con le modalità individuate dall'articolo 39 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31.

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE
VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
11 maggio 2001, n. 1641.

Legge regionale 9/1999, articolo 23. Graduatoria tra le domande accoglibili presentate a fronte del bando emanato ai sensi della convenzione n. 7096/Pres. del 12 luglio 1999; rettifica di nominativi e tipologie d'intervento.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 23 della legge regionale 9/1999 che autorizza l'Amministrazione regionale a costituire presso il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.A. un Fondo dotato di autonomia patrimoniale e finanziaria nella forma della gestione fuori bilancio per l'attivazione di agevolazioni da concedersi, tramite Banche convenzionate con lo stesso ovvero direttamente, a privati in possesso dei requisiti previsti dalla legge regionale 75/1982 e successive modifiche ed integrazioni, per interventi edilizi destinati all'acquisto, alla costruzione o suo completamento, ovvero al recupero o suo completamento di alloggi aventi le caratteristiche di edilizia residenziale pubblica;

ATTESO che il suddetto Fondo è utilizzato per l'erogazione, mediante le banche convenzionate, di agevolazioni nelle seguenti forme alternative:

- a) finanziamenti non onerosi, integrativi di mutui attivati dalle Banche convenzionate, per importi entro il limite massimo di lire 75.000.000 e comunque in misura non superiore alla quota finanziata dalla Banca concedente, talché l'importo complessivo mutuato sia contenuto entro l'80% del valore, accertato dalle Banche stesse, dell'immobile oggetto dell'acquisto, o dell'intervento edilizio;
- b) contributi in conto interessi, in misura predeterminata, per agevolare i mutui attivati dalle Banche convenzionate fino all'importo di lire 150.000.000 e comunque non oltre l'80% del valore, accertato dalle Banche stesse, dell'immobile oggetto dell'acquisto, o dell'intervento edilizio, talché il beneficiario possa usufruire di un tasso agevolato in misura uguale al tasso globale di cui alla precedente lettera a), con l'applicazione di forme di attualizzazione;
- c) contributi in conto capitale denominati «buoni casa» dell'importo massimo di lire 30.000.000, determinato in misura pari al 25% della spesa relativa ai lavori di costruzione o recupero, ovvero del prez-

zo d'acquisto, accertati dalle Banche concedenti i finanziamenti finalizzati agli interventi edilizi relativi;

PRESO ATTO che le agevolazioni di cui alla precedente lettera c) possono essere concesse anche indipendentemente da interventi di finanziamento bancario del comma 3 dell'articolo 23 della legge regionale 9/1999;

VISTE le deliberazioni n. 374 del 25 febbraio 2000 e n. 1282 del 5 maggio 2000 con le quali la Giunta regionale ha approvato - a fronte del bando emanato il 20 settembre 1999 ai sensi della legge in argomento - la graduatoria tra le domande accoglibili, l'elenco delle domande archiviate per carenza dei requisiti di legge, ed ha altresì ripartito lo stanziamento disponibile nelle tre sezioni del fondo;

VISTE le note n. 800 del 24 marzo 2000 e n. 315 dell' 11 aprile 2001 con le quali il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.A. ha comunicato di aver rilevato alcuni errori materiali nell'inserimento di alcune delle domande inserite nella suddetta graduatoria:

- Relativamente alla posizione 7961 - ist. 12822 - presentata dai sigg.ri Sforzin Anita e Maghini Amos, non è stata considerata la rinuncia all'istanza da parte della sig.a Sforzin Anita pervenuta in data antecedente al 25 febbraio 2000, per cui la medesima domanda deve intendersi presentata esclusivamente dal sig. Maghini Amos.
- Le posizioni 347 - ist. 1769 -, 884 - ist. 1758 - sono state intestate rispettivamente a Sini Salvatore e Chipris Roberta anziché a Sini Salvatore e Chiopris Roberta.
- Il tipo di intervento della posizione 2323 - ist. 9467 - è stato inserito quale acquisto anziché di nuova costruzione.

RITENUTO di procedere alle correzioni della graduatoria cui sopra;

SU PROPOSTA dell'Assessore all'edilizia e servizi tecnici;

all'unanimità,

DELIBERA

Art. 1

Sono approvate le seguenti rettifiche alla graduatoria di cui alla deliberazione giuntale n. 374 del 25 febbraio 2000:

- La domanda n. 12822 - posizione 7961 - originariamente contestata ai sigg.ri Sforzin Anita e Maghini Amos, viene intestata al solo sig. Maghini Amos.
- La domanda n. 1769 - posizione 347 - originariamente intestata al sig. Sini Salvatore, viene intestata al sig. Sini Salvatore.

- La domanda 1758 - posizione 884 originariamente intestata alla sig.a Chipris Roberta, viene intestata alla sig.a Chiopris Roberta.
- La domanda 9467 - pos. 2323 - originariamente prevista come istanza di agevolazione per un intervento d'acquisto, viene rettificata come istanza di agevolazione per un intervento di nuova costruzione.

Art. 2

Per le finalità di cui al Capo III della legge regionale 7/2000, la presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. Si specifica che per l'approvazione della graduatoria il Responsabile del procedimento è il Direttore del Servizio dell'edilizia residenziale e degli affari amministrativi e contabili della Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici e per esso, attesa la vacanza e visti gli articoli 2 della legge regionale 9 settembre 1997, n. 31 e 49 della legge regionale 27 marzo 1996 n. 18, il Direttore di Servizio sostituito.

IL PRESIDENTE: ANTONIONE
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
11 maggio 2001, n. 1657.

Legge regionale 18/1995. Assegnazione dei contributi ai Comuni ed alle Province per la realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche e Servizi sociali nei Comuni nei quali le esigenze militari incidono maggiormente sull'uso del territorio e sui programmi di sviluppo economico e sociale. Esercizio finanziario 2000. (lire 15.361.938.000).

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

all'unanimità,

DELIBERA

Art. 1

Per quanto descritto in premessa, sono approvati gli Allegati A) e B), facenti parte integrante della presente deliberazione, contenenti rispettivamente l'elenco delle domande pervenute entro il termine di legge e l'assegnazione dei contributi ai Comuni ivi indicati per la realizzazione di opere comunali fognarie.

Art. 2

Per le finalità di cui al precedente articolo 1, è autorizzata ed imputata la spesa, a carico dell'unità previsionale di base 9.1.21.2.171 dello stato di previsione della spesa del bilancio in corso, con riferimento al capitolo 2090 del documento tecnico allegato al bilancio stesso, per lire 15.361.938.000, in conto competenza derivata 2000.

Art. 3

La presente deliberazione verrà pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione; di essa i soggetti interessati potranno prendere visione per intero presso la Direzione regionale della pianificazione territoriale o la Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale.

IL PRESIDENTE: ANTONIONE
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

Legge regionale 18/1995 Domande pervenute entro il termine di legge.

Nr.	Comune	Oggetto della Domanda	Preventivi di Spesa	Note
1	Provincia di Gorizia	Interventi di manutenzione straordinaria sulla S.P. n. 15 "Di Doberdò"	900.000.000	Viabilità in parte correlata al raggiungimento dei poligoni di tiro: accoglibile per il tratto Ronchi del Legionari - M. Sopra Seltz, non accolta per mancanza di fondi
2	Provincia di Udine	Strada provinciale "del Lumiei" in Comune di Sauris: realizzazione galleria paramassi e paravalanghe	1.500.000.000	Viabilità non correlata al raggiungimento dei poligoni di tiro: non accoglibile
	Provincia di Udine	Strada provinciale "del Sasso Tagliato" in Comune di Amaro: realizzazione galleria paramassi	2.300.000.000	Viabilità non correlata al raggiungimento dei poligoni di tiro: non accoglibile
	Provincia di Udine	Strada provinciale "del Corno" in Comune di San Daniele del Friuli: rettificca stradale con adeguamento sede stradale	550.000.000	Viabilità non correlata al raggiungimento dei poligoni di tiro: non accoglibile
	Provincia di Udine	Strada provinciale "del Passo Pramollo" in Comune di Pontebba: galleria naturale e variante rio Bombaso	10.275.000.000	Viabilità non correlata al raggiungimento dei poligoni di tiro: non accoglibile
3	Aviano	Potenziamento ed estensione rete idrica comunale	800.000.000	Accoglibile, non accolta per mancanza di fondi
	Aviano	Ampliamento rete fognaria con potenziamento e realizzazione nuovo depuratore	5.500.000.000	Accolto un intervento di rete fognaria (L. 2.380.000.000); gli altri interventi non vengono accolti per mancanza di fondi
	Aviano	Opere viarie comunali	1.400.000.000	Viabilità non correlata al raggiungimento dei poligoni di tiro: non accoglibile
	Aviano	Potenziamento illuminazione pubblica	500.000.000	Accoglibile, non accolta per mancanza di fondi
	Aviano	Rifacimento marciapiedi ed adeguamento illuminazione pubblica	750.000.000	Accoglibile, tranne il rifacimento marciapiedi poiché viabilità non correlata al raggiungimento dei poligoni di tiro, non accolta per mancanza di fondi
4	Basiliano	Per la realizzazione del completamento ed adeguamento dell'impianto di pubblica illuminazione nella zona industriale/artigianale	350.000.000	Accoglibile, non accolta per mancanza di fondi
5	Brugnera	Varie opere di urbanizzazione: progetto di arredo urbano del centro storico	4.856.000.000	Accolto l'intervento relativo alla rete fognaria (L. 645.000.000); gli altri interventi, escluse le opere viarie poiché viabilità non correlata al raggiungimento dei poligoni di tiro, non vengono accolti per mancanza di fondi
	Brugnera	Varie opere di urbanizzazione: progetto di arredo urbano del centro della frazione di Maron	2.740.000.000	Accoglibile, tranne le opere viarie poiché viabilità non correlata al raggiungimento dei poligoni di tiro, non accolta per mancanza di fondi
6	Campoformido	Costruzione della rete fognaria di via Principe di Udine e via Viuzza	1.630.000.000	Accolto
	Campoformido	Costruzione di pista ciclabile ex canaletta Ledra	200.000.000	Viabilità non correlata al raggiungimento dei poligoni di tiro: non accoglibile
	Campoformido	Costruzione degli impianti di illuminazione presso i centri sportivi	350.000.000	Accoglibile, non accolta per mancanza di fondi
	Campoformido	Costruzione di un centro sociale a Villa Primavera	1.150.000.000	Accoglibile, non accolta per mancanza di fondi
	Campoformido	Acquisizione arredi per aree verdi di quartiere	85.000.000	Accoglibile, non accolta per mancanza di fondi
	Campoformido	Sostituzione dell'impianto di pubblica illuminazione in via Basaldella a Campoformido	100.000.000	Accoglibile, non accolta per mancanza di fondi
7	Casarsa della Delizia	Realizzazione di marciapiedi in alcune vie e piazze di Casarsa e asfaltatura di una strada, realizzazione di una pista ciclabile, illuminazione pubblica nonché esecuzione della rete di fognatura in via Biasutti	2.450.000.000	Accolto l'intervento relativo alla rete di fognatura in via Biasutti (L. 708.558.500); gli altri interventi non vengono accolti per mancanza di fondi
8	Castelnovo del Friuli	Lavori di sistemazione di diverse viabilità comunali.	1.014.580.000	Viabilità non correlata al raggiungimento dei poligoni di tiro: non accoglibile
9	Cavasso Nuovo	Per la realizzazione di opere di acquedotto	100.000.000	Accoglibile, non accolta per mancanza di fondi

	Cavasso Nuovo	Per la realizzazione di opere di fognatura	200.000.000	Accoglibile, non accolto per mancanza di fondi
10	Chions	Lavori di potenziamento e sistemazione della fognatura comunale	900.000.000	Accoglibile, non accolto per mancanza di fondi
11	Cividale del Friuli	Realizzazione e completamento della rete fognaria e adeguamento impianti di depurazione	6.458.000.000	Accolto un intervento di rete fognaria (L. 996.000.000); gli altri interventi non vengono accolti per mancanza di fondi
12	Clauzetto	Lavori di completamento della sistemazione della strada comunale di Celante	250.000.000	Viabilità non correlata al raggiungimento dei poligoni di tiro: non accoglibile
13	Codroipo	Opere viarie comunali	4.000.000.000	Viabilità non correlata al raggiungimento dei poligoni di tiro: non accoglibile
	Codroipo	Adeguamento e sistemazione fognature e sistema di depurazione	1.000.000.000	Accolto
	Codroipo	Realizzazione di opere viarie comunali con interventi di urbanizzazione primaria e secondaria	8.000.000.000	Viabilità non correlata al raggiungimento dei poligoni di tiro: non accoglibile
14	Cordenons	Per la realizzazione di banchine in località Tramit - 2° lotto	500.000.000	Viabilità non correlata al raggiungimento dei poligoni di tiro: non accoglibile
	Cordenons	Sistemazione piazza della Vittoria - 2° lotto	500.000.000	Viabilità non correlata al raggiungimento dei poligoni di tiro: non accoglibile
	Cordenons	Completamento tratte marciapiedi stradali	500.000.000	Viabilità non correlata al raggiungimento dei poligoni di tiro: non accoglibile
	Cordenons	Manutenzione straordinaria e asfaltatura strade comunali	400.000.000	Viabilità non correlata al raggiungimento dei poligoni di tiro: non accoglibile
	Cordenons	Sistemazione di alcuni incroci stradali	470.000.000	Viabilità non correlata al raggiungimento dei poligoni di tiro: non accoglibile
	Cordenons	Realizzazione impianto semaforico incrocio via Maestra con via 1° Maggio	130.000.000	Viabilità non correlata al raggiungimento dei poligoni di tiro: non accoglibile
	Cordenons	Manutenzione strade bianche	40.000.000	Viabilità non correlata al raggiungimento dei poligoni di tiro: non accoglibile
	Cordenons	Arredo urbano	90.000.000	Accoglibile, non accolto per mancanza di fondi
	Cordenons	Nuovo lotto di illuminazione pubblica e posa cavo in fibra ottica tra la sede e il Comando della Polizia comunale	640.000.000	Accoglibile, non accolto per mancanza di fondi
15	Cormons	Lavori di sistemazione di viabilità stradale	900.000.000	Viabilità non correlata al raggiungimento dei poligoni di tiro: non accoglibile
16	Doberdò del Lago	Interventi di miglioramento della viabilità di strade percorse da mezzi militari	270.000.000	Viabilità non correlata al raggiungimento dei poligoni di tiro: non accoglibile
17	Fagagna	Sistemazione e miglioramento della viabilità stradale	2.923.000.000	Viabilità non correlata al raggiungimento dei poligoni di tiro: non accoglibile
	Fagagna	Interventi di completamento ed adeguamento della rete fognaria	2.054.000.000	Accolto l'intervento di rete fognaria nel Cepolugo (L. 1.046.450.000); gli altri interventi non vengono accolti per mancanza di fondi
18	Forni di Sopra	Lavori di realizzazione parcheggi in via Letteria e in via Madonna della Salute	377.000.000	Non accoglibile, in quanto per il criterio di finanziamento in questione, il Comune non risulta oberato da servizi militari
	Forni di Sopra	Lavori di ripristino e completamento delle reti idrica e fognaria in località Andrazza	500.000.000	Non accoglibile, in quanto per il criterio di finanziamento in questione, il Comune non risulta oberato da servizi militari
	Forni di Sopra	Lavori di ripristino e completamento dei parcheggi presso la sede municipale e completamento della viabilità di collegamento con la zona sportiva	570.000.000	Non accoglibile, in quanto per il criterio di finanziamento in questione, il Comune non risulta oberato da servizi militari
19	Lestizza	Lavori di adeguamento e completamento rete fognaria nelle frazioni di Villacaccia e Nespolo - 2° e 3° intervento	1.750.000.000	Accolto il 2° intervento (L. 942.400.000); gli altri interventi non vengono accolti per mancanza di fondi
20	Lusevera	Lavori di rasagomatura, livellazione e rifacimento della strada "n. 1 di Lusevera"	385.000.000	Viabilità non correlata al raggiungimento dei poligoni di tiro: non accoglibile
	Lusevera	Ripristino della strada comunale "n. 5 di Musi"	75.000.000	Viabilità correlata al raggiungimento dei poligoni di tiro: accoglibile, non accolto per mancanza di fondi

21	Maniago	Lavori di costruzione collettori di fognatura in località Fratta - 2° lotto	685.000.000	Accolto
22	Mereto di Tomba	Realizzazione di strade locali con interventi di urbanizzazione primaria e secondaria	500.000.000	Viabilità non correlata al raggiungimento dei poligoni di tiro: non accoglibile
23	Morsano al Tagliamento	Sistemazione strade comunali	500.000.000	Viabilità non correlata al raggiungimento dei poligoni di tiro: non accoglibile
	Morsano al Tagliamento	Completamento rete fognaria	500.000.000	Accolto
	Morsano al Tagliamento	Sistemazione di via Pars	1.000.000.000	Viabilità non correlata al raggiungimento dei poligoni di tiro: non accoglibile
24	Moruzzo	Intervento su strada dei Prati (Moruzzo capoluogo)	252.000.000	Viabilità non correlata al raggiungimento dei poligoni di tiro: non accoglibile
25	Muggia	Interventi di pubblica illuminazione sul territorio comunale	1.000.000.000	Accoglibile, non accolto per mancanza di fondi
26	Paluzza	Sistemazione e adeguamento edificio "G. Duzzi" di Timau da destinare ad attività museali	400.000.000	Accoglibile, non accolto per mancanza di fondi
27	Pasian di Prato	Realizzazione pavimentazioni dei marciapiedi sterrati presenti su tutto il territorio comunale	840.000.000	Viabilità non correlata al raggiungimento dei poligoni di tiro: non accoglibile
	Pasian di Prato	Realizzazione percorso ciclabile in via Colombo a Pasian di Prato	633.000.000	Viabilità non correlata al raggiungimento dei poligoni di tiro: non accoglibile
28	Remanzacco	Realizzazione opere viarie comunali	650.000.000	Viabilità correlata al raggiungimento dei poligoni di tiro: accoglibile, non accolto per mancanza di fondi
29	Ronchi dei Legionari	Opere di urbanizzazione primaria di via Monte Cosich: realizzazione marciapiedi, completamento fognatura, opere elettriche	1.638.000.000	Accolto completamente fognatura (L. 720.000.000); gli altri interventi non vengono accolti per mancanza di fondi
	Ronchi dei Legionari	Lavori di sistemazione di viale Garibaldi	1.550.000.000	Viabilità non correlata al raggiungimento dei poligoni di tiro: non accoglibile
	Ronchi dei Legionari	Lavori di sistemazione di viale Serenissima	1.080.000.000	Viabilità non correlata al raggiungimento dei poligoni di tiro: non accoglibile
30	Roveredo in Piano	Realizzazione nuova circonvallazione urbana	2.100.000.000	Viabilità non correlata al raggiungimento dei poligoni di tiro: non accoglibile
	Roveredo in Piano	Riqualificazione ed arredo urbano di via XX Settembre e via Julia - 3° lotto	375.000.000	Viabilità non correlata al raggiungimento dei poligoni di tiro: non accoglibile
31	San Giorgio della Richinvelda	Lavori di sistemazione di alcune strade comunali	290.000.000	Viabilità non correlata al raggiungimento dei poligoni di tiro: non accoglibile
32	Sauris	Manutenzione reti fognarie, reti idriche e opere di urbanizzazione in frazione Lateis	600.000.000	Non accoglibile, in quanto per il criterio di finanziamento in questione, il Comune non risulta oberato da servitù militari
33	Sedegliano	Lavori di sistemazione e riqualificazione della piazza nella frazione di Coderno	200.000.000	Viabilità non correlata al raggiungimento dei poligoni di tiro: non accoglibile
34	Sequals	Realizzazione, sistemazione e completamento strade comunali	500.000.000	Viabilità non correlata al raggiungimento dei poligoni di tiro: non accoglibile
	Sequals	Realizzazione, sistemazione e completamento rete idrica	500.000.000	Accoglibile, non accolto per mancanza di fondi
	Sequals	Realizzazione, sistemazione e completamento rete fognaria	600.000.000	Accoglibile, non accolto per mancanza di fondi
	Sequals	Realizzazione, sistemazione e completamento rete di illuminazione pubblica	300.000.000	Accoglibile, non accolto per mancanza di fondi
35	Spilimbergo	Realizzazione di opere di acquedotto comunale nel capoluogo e frazioni	2.400.000.000	Accoglibile, non accolto per mancanza di fondi
	Spilimbergo	Opere di fognatura comunale nel capoluogo e frazioni e completamento ed adeguamento impianti di depurazione nella frazione di Tauriano	3.370.000.000	Accolto un intervento di rete fognaria (L. 1.370.000.000); gli altri interventi non vengono accolti per mancanza di fondi
36	Tolmezzo	Lavori di sistemazione della strada di accesso a Cazzaso nuovo	450.000.000	Viabilità non correlata al raggiungimento dei poligoni di tiro: non accoglibile
	Tolmezzo	Opere di protezione viabilità strada comunale "di Fusea"	1.000.000.000	Viabilità non correlata al raggiungimento dei poligoni di tiro: non accoglibile
	Tolmezzo	Manutenzione straordinaria e bitumatura strade comunali	900.000.000	Viabilità non correlata al raggiungimento dei poligoni di tiro: non accoglibile

	Tolmezzo	Ripristino e completamento rete idrica comunale	1.000.000.000	Accoglibile, non accolto per mancanza di fondi
	Tolmezzo	Sistemazione rete fognale e realizzazione impianti di depurazione	1.500.000.000	Accolto un intervento di rete fognaria (L. 980.000.000); gli altri interventi non vengono accolti per mancanza di fondi
37	Travesio	Lavori di completamento marciapiede e pubblica illuminazione via Roma-realizzazione parcheggio a servizio chiesa parrocchiale e cimitero	250.000.000	Accoglibile, tranne il completamento del marciapiede poiché viabilità non correlata al raggiungimento dei poligoni di tiro; non accolto per mancanza di fondi
38	Valvasone	Realizzazione del 7° lotto della rete fognaria nera comunale	400.000.000	Accoglibile, non accolto per mancanza di fondi
39	Venzone	Realizzazione e manutenzione della rete fognaria e della rete idrica	1.220.000.000	Accolto l'intervento relativo alla rete fognaria (L. 653.500.000); gli altri interventi non vengono accolti per mancanza di fondi
	Venzone	Realizzazione e completamento di opere viarie comunali	520.000.000	Viabilità non correlata al raggiungimento dei poligoni di tiro; non accoglibile
40	Villa Vicentina	Costruzione della rete fognaria comunale - 12° lotto esecutivo	1.400.000.000	Accolto
	Villa Vicentina	Costruzione dell'acquedotto comunale - 3° lotto esecutivo	200.000.000	Accoglibile, non accolto per mancanza di fondi
	Villa Vicentina	Realizzazione della rete di pubblica illuminazione - 2° lotto esecutivo	100.000.000	Accoglibile, non accolto per mancanza di fondi
	Villa Vicentina	Costruzione di un sottopasso pedonale alla ferrovia VE-TS in prossimità di via Aquileia	700.000.000	Viabilità non correlata al raggiungimento dei poligoni di tiro; non accoglibile
41	Vivaro	Realizzazione del 14° lotto della rete acquedottistica comunale	860.000.000	Accoglibile, non accolto per mancanza di fondi
	Vivaro	Realizzazione della fognatura comunale - 2° lotto	1.000.000.000	Accolto
	Vivaro	Sistemazione allargamento e asfaltatura della strada "Di Piera"	555.000.000	Viabilità non correlata al raggiungimento dei poligoni di tiro; non accoglibile
	Vivaro	Ricostruzione e potenziamento degli impianti di illuminazione pubblica	970.000.000	Accoglibile, non accolto per mancanza di fondi
42	Zoppola	Costruzione opere di fognatura in frazione di Orcenico Superiore di Zoppola	380.000.000	Accolto

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE
VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

Allegato B

Legge regionale n. 18/1995 - CAPITOLO 2090

Assegnazione dei contributi per l'esercizio finanziario 2000, con l'accoglimento di un solo intervento di rete fognaria per Comune

		Importo della domanda	Spesa ammissibile	%	Contributo accordato
	COMPETENZA DERIVATA 2000				15.361.977.370
	<i>1° criterio: realizzazione di opere comunali fognarie (priorità ai sensi della D.G.R. n. 866 dd. 7.4.2000)</i>				
1	MANIAGO Lavori di costruzione collettori di fognatura in località Fratta - 2° lotto	685.000.000	685.000.000	86,61%	593.279.000
2	VIVARO Lavori di realizzazione della fognatura comunale - 2° lotto	1.000.000.000	1.000.000.000	86,61%	866.100.000
3	VENZONE Lavori di realizzazione e manutenzione della rete fognaria comunale	853.500.000	853.500.000	86,61%	739.216.000
4	AVIANO Realizzazione collettore che convoglierà al nuovo impianto i reflui provenienti dal depuratore di Castello e integrazione dell'impianto di depurazione in progetto	2.380.000.000	2.380.000.000	86,61%	2.061.318.000
5	SPILIMBERGO Costruzione fognatura comunale nella frazione di Vacile e completamento di quella di Istrago	1.870.000.000	1.870.000.000	86,61%	1.619.607.000

6	CAMPOFORMIDO	Lavori di costruzione rete fognaria di via Principe di Udine e via Viuzza	1.630.000.000	1.630.000.000	86,61%	1.411.743.000
7	RONCHI DEI LEGIONARI	Lavori di completamento della fognatura in via Monte Cosich	720.000.000	720.000.000	86,61%	623.592.000
8	VILLA VICENTINA	Costruzione della rete fognaria comunale - 12° lotto esecutivo	1.400.000.000	1.400.000.000	86,61%	1.212.540.000
9	FAGAGNA	Interventi di completamento ed adeguamento della rete fognaria nel Capoluogo	1.046.450.000	1.046.450.000	86,61%	906.330.000
10	CASARSA DELLA DELIZIA	Realizzazione condotta fognaria in via Biasutti	708.558.500	708.558.500	86,61%	613.683.000
11	CODROIPO	Adeguamento e sistemazione fognature e sistema di depurazione	1.000.000.000	1.000.000.000	86,61%	866.100.000
12	CIVIDALE DEL FRIULI	Realizzazione di tratti di fognatura in aree densamente abitate ed interventi sui depuratori di via degli Abeti, di Sanguarzo e di Purgessitto	996.000.000	996.000.000	86,61%	862.636.000

13	BRUGNERA	Rifacimento rete fognaria in via Vittorio Veneto e realizzazione nuova condotta in via Cal di Porcia	645.000.000	645.000.000	86,61%	558.635.000
14	TOLMEZZO	Rifacimento impianti di depurazione con relative adduttrici nelle frazioni di Caneva e Lorenzaso	980.000.000	980.000.000	86,61%	848.778.000
15	ZOPPOLA	Costruzione opere di fognatura in frazione di Orcenico Superiore di Zoppola	380.000.000	380.000.000	86,61%	329.118.000
16	MORSANO AL TAGLIAMENTO	Completamento rete fognaria	500.000.000	500.000.000	86,61%	433.050.000
17	LESTIZZA	Lavori di adeguamento e completamento rete fognaria nelle frazioni di Villacaccia e Nespoledo - 2° intervento	942.400.000	942.400.000	86,61%	816.213.000
						15.361.938.000
		SOMMANO				39.370
		RESTANO				
		RITORNANO				15.361.977.370

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE
VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
27 giugno 2001, n. 2130.

Articolo 2544 C.C. - Sostituzione del commissario liquidatore delle cooperative «Cooperativa San Gallo per la ricostruzione di Moggio Alto Soc. coop. a r.l.» con sede in Moggio Udinese, «Circolo sociale familiare di Invillino Soc. coop. a r.l.», con sede in Villa Santina, «Cooperativa agricola San Bartolomeo Soc. coop. a r.l.» con sede in Trasaghis, in scioglimento per atto d'autorità.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale n. 3944 del 12 luglio 1988, n. 2763 del 4 giugno 1987 e n. 945 del 10 marzo 1989, con le quali, rispettivamente, la Cooperativa «Cooperativa San Gallo per la ricostruzione di Moggio alto Soc. Coop. a r.l.», con sede in Moggio Udinese, la Cooperativa «Circolo sociale familiare di Invillino Soc. coop. a r.l.» con sede in Villa Santina, e la «Cooperativa agricola San Bartolomeo Soc. coop. a r.l.», con sede in Trasaghis, venivano sciolte per atto d'autorità ai sensi dell'articolo 2544 Codice civile, ed il dott. Ezio Raber veniva nominato commissario liquidatore;

RILEVATO che il commissario liquidatore delle suddette Cooperative, nonostante i ripetuti solleciti inviati, non ha riferito sullo stato delle procedure medesime, secondo quanto disposto dall'articolo 205, Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dall'articolo 3 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

ATTESO che, di conseguenza, il dott. Raber è risultato gravemente inadempiente agli obblighi stabiliti dalla vigente normativa;

RAVVISATA quindi la necessità di provvedere alla sostituzione del dott. Ezio Raber in capo alle procedure in corso, onde consentire un corretto andamento delle stesse;

TENUTO CONTO inoltre per la scelta del commissario liquidatore, della terna di nominativi segnalata dalla Associazione delle cooperative friulane di Udine, a cui gli Enti cooperativi succitati risultano aderenti;

VISTI gli articoli 2544 Codice civile, 194 e seguenti del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, 3 della legge 17 luglio 1975, n. 400, e 18 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79;

RITENUTO pertanto di nominare quale Commissario liquidatore delle Cooperative in questione il rag. Beppi Fulvio Candido, con studio in Povoletto, via IV Settembre n. 5;

CONSIDERATA la deroga di cui all'articolo 6, comma 5, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18;

SU PROPOSTA dell'Assessore alla formazione professionale, al lavoro, alla previdenza, alla cooperazione, all'artigianato e ai parchi;

all'unanimità,

DELIBERA

- Il rag. Beppi Fulvio Candido, con studio in Povoletto, via IV Settembre n. 5, è nominato per le motivazioni indicate in premessa commissario liquidatore delle Cooperative «Cooperativa San Gallo per la ricostruzione di Moggio alto Soc. coop. a r.l.», con sede in Moggio Udinese, la Cooperativa «Circolo sociale familiare di Invillino Soc. coop. a r.l.» con sede in Villa Santina, e la «Cooperativa agricola San Bartolomeo Soc. coop. a r.l.», con sede in Trasaghis, sciolte per atto d'autorità ai sensi dell'articolo 2544 Codice civile, in sostituzione del dott. Ezio Raber, inadempiente.

- Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal vigente decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il presente provvedimento sarà trascritto a cura del Conservatore nel Registro regionale delle cooperative e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
27 giugno 2001, n. 2132.

Articolo 2540 C.C. e articolo 2544 C.C. - Sostituzione del Commissario liquidatore delle Cooperative «Gloria a proprietà individuale Soc. coop. a r.l.» con sede in Udine, in scioglimento per atto d'autorità, «E.N.D.A.S. Europa 1 Soc. coop. a r.l.», con sede in Udine, «Sport per tutti Soc. coop. a r.l.» con sede in Udine ed «Evento nuovo Soc. coop. a r.l.», con sede in Udine, in liquidazione coatta amministrativa.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1009 del 14 marzo 1995 con la quale il geom. Arrigo Simeoni veniva nominato commissario liquidatore delle Cooperative «Gloria a proprietà individuale Soc. coop. a r.l.» con sede in Udine, in scioglimento per atto d'autorità ex articolo 2544 Codice civile, «E.N.D.A.S. Europa 1 Soc. coop. a r.l.» con sede in Udine, «Sport per Tutti Soc. coop. a r.l.» con sede in Udine ed «Evento Nuovo Soc. coop. a r.l.» con sede in Udine, quest'ultime tre in liquidazione coatta amministrativa, in sostituzione del dott. Gianfranco Compagnon, dimissionario;

RILEVATO che il Commissario liquidatore delle suddette Cooperative, nonostante i ripetuti solleciti inviati, non ha debitamente riferito, secondo quanto disposto dall'articolo 205, Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dall'articolo 3 della legge 17 luglio 1975, n. 400, sullo stato delle procedure medesime;

ATTESO che di conseguenza il geom. Simeoni è risultato gravemente inadempiente agli obblighi stabiliti dalla vigente normativa;

RAVVISATA quindi la necessità di provvedere alla sostituzione del geom. Arrigo Simeoni in capo alle procedure in corso, onde consentire un corretto andamento delle stesse;

TENUTO CONTO inoltre per la scelta del commissario liquidatore, della terna di nominativi segnalata dalla Lega delle Cooperative del F.V.G., a cui la Cooperativa «Gloria a proprietà individuale Soc. coop. a r.l.» risulta aderente;

VISTI gli articoli 2540 e 2544 Codice civile, 194 e seguenti del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, 3 della legge 17 luglio 1975, n. 400, 18 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79 e 9 della legge regionale 15 novembre 1999, n. 28;

RITENUTO pertanto di nominare quale Commissario liquidatore delle Cooperative in questione la dott.ssa Nazzarena De Pauli, con studio in Povoletto, via Europa n. 30, iscritta all'Albo dei Dottori commercialisti della Provincia di Udine;

CONSIDERATA la deroga di cui all'articolo 6, comma 5, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18;

SU PROPOSTA dell'Assessore alla formazione professionale, al lavoro, alla previdenza, alla cooperazione, all'artigianato e ai parchi;

all'unanimità,

DELIBERA

- La dott.ssa Nazzarena De Pauli, con studio in Povoletto, via Europa n. 30, è nominata, per le motivazioni indicate in premessa, commissario liquidatore delle Cooperative «Gloria a proprietà individuale Soc. coop. a r.l.» con sede in Udine, in scioglimento per atto d'autorità ex articolo 2544 Codice civile, «E.N.D.A.S. Europa 1 Soc. coop. a r.l.» con sede in Udine, «Sport per Tutti Soc. coop. a r.l.» con sede in Udine ed «Evento Nuovo Soc. coop. a r.l.» con sede in Udine, quest'ultime tre in liquidazione coatta amministrativa, in sostituzione del geom. Arrigo Simeoni, inadempiente.

- Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal vigente decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il presente provvedimento sarà trascritto a cura del Conservatore nel Registro regionale delle cooperative e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DIREZIONE REGIONALE DELL'EDILIZIA E DEI SERVIZI TECNICI

Servizio tecnico regionale
segreteria della commissione per la formazione e la tenuta dell'elenco dei collaudatori

Legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46. Elenco dei collaudatori nominati nel corso del 2000, con le rispettive opere affidate, di cui alla nomina effettuata dall'Assessore regionale all'edilizia e ai servizi tecnici.

dott. ing. Bruno Maurich Collaudo in corso d'opera n. 4488	Progetto di adeguamento alle norme di prevenzione incendi del padiglione Chirurgie Azienda Ospedaliera di Udine.
--	--

dott. ing. Gaetano Cola Collaudo in corso d'opera n. 4489	Lavori di ristrutturazione del teatro G. Verdi di Gorizia, 5° lotto.
---	--

dott. ing. Tommaso Sinisi Collaudo n. 4490	Comune di Trieste - ristrutturazione dell'edificio ex I.P.A.M.I. da adibire a R.S.A., sito in Strada di Fiume n. 201, in Trieste.
---	---

dott. ing. Giuliano Pavan Collaudo n. 4491	Lavori di costruzione del 3° lotto del nuovo Ospedale di Palmanova - Ialmicco.
---	--

dott. ing. Giuseppe Valentini dott. proc. Francesca Trevisan Usberghi dott. ing. Lorenzo Ferrari Collaudo in corso d'opera n. 4492	Completamento Ospedale di S. Polo a Monfalcone. 2° lotto fornitura ed installazione attrezzatura sale operatorie.
--	---

dott. ing. Carlo Gava Collaudo n. 4493	Comune di Meduno - Lavori di costruzione della viabilità forestale «Comesta-Tamar-Monte Celant».
---	--

dott. ing. Diego Carpendo Collaudo n. 4494	Opere di disinquinamento della Bassa Friulana e delle aree contermini della Laguna di Grado e Marano - Comprensorio Bassa Friulana - Collettori e reti nei Comuni di Marano Lagunare, Carlino e San Giorgio di Nogaro 6° lotto esecutivo.	dott. ing. Bruno Battiston Collaudo n. 4503	Lavori di costruzione della nuova biblioteca comunale con valenza comprensoriale del Medio Friuli sita a Codroipo - via XXIX Ottobre.
dott. ing. Enzo Fuccaro Collaudo n. 4495	Comune di Pordenone - lavori di potenziamento dell'impianto di depurazione nella Zona Industriale.	dott. ing. Paolo Rosa Fauzza Collaudo n. 4504	Comune di Arta Terme - lavori di contenimento e difesa spondale nella S.P. della «Val d'Incaroio».
dott. ing. Pietro Zandegiacomo Rizio Collaudo n. 4496	Ospedale di San Vito al Tagliamento - ristrutturazione, razionalizzazione ed adeguamento alla normativa in materia di sicurezza e prevenzione incendi - I trince.	dott. ing. Giovanni Tassan Zanin dott. ing. Angelo Rossit dott. Dario Danese Collaudo in corso d'opera n. 4505	Lavori di realizzazione nuova Sede dell'Amministrazione provinciale di Pordenone.
dott. ing. Franco Brescacin Collaudo n. 4497	Lavori di rifacimento dell'opera di presa di Musi «Sorgenti del Torre» - Consorzio Acquedotto Friuli Centrale - Udine.	dott. ing. Giuseppe Capria Collaudo n. 4506	1° lotto funzionale «Risanamento Baia di Panzano». Intervento n. 2 del programma D.E.A.C. Regione Friuli-Venezia Giulia del P.T.T.A 1989/1991.
dott. ing. Francesco Floreali Collaudo in corso d'opera n. 4498	Lavori di adeguamento funzionale e messa a norma del vecchio fabbricato della Casa di Riposo della Carnia di Tolmezzo.	dott. ing. Roberto Della Torre Collaudo n. 4507	Comune di Monfalcone - lavori di costruzione delle opere stradali, servizi a rete di fognatura, gas metano, acquedotto e sistemazione aree in zona industriale Lisert - 1° lotto.
dott. ing. Carlo Tosolini Collaudo in corso d'opera n. 4499	Comune di Trieste - pista ciclo-pedonale Campo Marzio - Draga S. Elia.	dott. ing. Roberto Sasco Collaudo in corso d'opera n. 4508	Comune di Monfalcone - lavori di ampliamento ed adeguamento normativo palestra «Marcon».
dott. arch. Albino Faccin Collaudo n. 4500	Lavori per l'indipendenza energetica dei padiglioni utilizzati dall'A.S.S. n. 1 «Triestina», per la ristrutturazione della rete di distribuzione calore e bonifica da amianto nei comprensori S. Giovanni e S. Maria Maddalena - Trieste.	dott. ing. Pierpaolo Ferrante dott. Vittorio Zollia dott. ing. Roberto Sasco Collaudo n. 4508	Lavori di potenziamento impianti tecnologici del Terminal Cereali Polivalente del Punto Franco Nuovo di Trieste.
dott. arch. Giampietro Calligaro Collaudo in corso d'opera n. 4501	Comune di Palmanova - lavori di sistemazione e di arredo urbano nel centro di Palmanova e urbanizzazione del Centro storico.	dott. ing. Emilio Da Farra dott. ing. Giancarlo Quaia dott. Mario Pirona Collaudo n. 4509	Costruzione di impianti per la distribuzione di gas combustibili nelle zone montane del territorio regionale 2° lotto.
dott. proc. Francesca Trevisan Usberghi dott. ing. Giuseppe Valentini dott. ing. Lorenzo Ferrari Collaudo in corso d'opera n. 4502	Comune di Monfalcone - completamento Ospedale di San Polo, 3° lotto SUB/A - opere di cerniera per il collegamento tra la piastra ed il corpo degenze.	dott. arch. Ettore Polesel Collaudo in corso d'opera n. 4509/Bis	Lavori di ristrutturazione del complesso edilizio «Palazzo De Bassa» in via De Gasperi a Gorizia, da adibire a «Casa dello Studente».

dott. ing. Francesco Floreani Collaudo n. 4510	Legge regionale 44/1998. Lavori di ampliamento e completamento della Casa di Riposo della Carnia di Tolmezzo. Impianti elettrici 1° lotto.	dott. ing. Carlo Gava Collaudo in corso d'opera n. 4520	Legge regionale 63/1977 e 18/1995. Provincia di Pordenone - lavori per la costruzione del ponte sul torrente Cellina lungo la strada prov.le dei Magredi nei Comuni di S. Quirino e Vivaro.
dott. ing. Roberto Foramitti Collaudo in corso d'opera n. 4511	Comune di Cervignano del Friuli - legge regionale 35/1995, Obiettivo 2 - Azione 3.2A. Lavori di sistemazione urbana delle sponde del fiume Ausa, 2° lotto.	dott. arch. Aldo Durante Collaudo n. 4521	Legge regionale 41/1986. Nuova sede A.T.A.P. - Terzo lotto. Pordenone.
dott. ing. Renzo Scramoncin Collaudo n. 4512	Comune di Lusevera - lavori di sistemazione idraulica del torrente Torre in località Vedronza di Lusevera.	dott. ing. Nicola Assanti Collaudo in corso d'opera n. 4522	A.C.T. Trieste. Lavori di ampliamento palazzina uffici.
dott. ing. Giampaolo Guaran Collaudo n. 4513	Comune di Lignano Sabbiadoro - legge regionale 2 settembre 1991, n. 39. Lavori di sistemazione ed arredo urbano in via Udine.	dott. ing. Guido Fornasir Collaudo in corso d'opera n. 4523	Lavori di sistemazione e completamento di p.le Margreth - 3° lotto.
dott. ing. Edoardo Saso Collaudo in corso d'opera n. 4514	Comune di Muggia - lavori di ristrutturazione del Palazzo Municipale, 2° e 3° stralcio.	dott. ing. Guido Fornasir Collaudo in corso d'opera n. 4524	Lavori di sistemazione e completamento di p.le Margreth - 5° lotto.
dott. ing. Roberto Gentilli Collaudo in corso d'opera n. 4515	Comune di Tarcento - legge regionale 35/1997. Programma comunitario Konver - Misura 4 - Azione 2. Lavori di ristrutturazione dei fabbricati comunali dell'ex caserma bolentino di via Julia.	dott. ing. Guido Fornasir Collaudo in corso d'opera n. 4525	Lavori di realizzazione delle opere di straordinaria manutenzione per il consolidamento ed il ripristino del diaframma e degli elementi strutturali della banchina Margreth.
dott. ing. Walter Tondo Collaudo n. 4516	Legge regionale 10/1988. Lavori di ampliamento edificio scuola elementare di via Duca d'Aosta in Spilimbergo.	dott. ing. Marco Spalletti Collaudo n. 4526	Comune di Trieste - lavori di riqualificazione e valorizzazione ambientale del Bosco del Farneto.
dott. ing. Bruno Asquini Collaudo n. 4517	Legge regionale 3/1990. Lavori di costruzione del fabbricato costituente il 4° dente di pettine della piastra servizi da destinare al reparto infettivi del Centro di Riferimento Oncologico - Istituto Nazionale Tumori di Aviano.	dott. ing. Roberto Foramitti Collaudo in corso d'opera n. 4527	Pratica n. 847: ammodernamento di sistemi irrigui nel comprensorio n. 63, Comuni di Lestizza e Mortegliano.
dott. ing. Giuseppe Suraci Collaudo in corso d'opera n. 4518	Legge regionale 9/1998, n. 13, articolo 48 - Interventi finalizzati al miglioramento dell'accoglienza dei pellegrini del «Grande Giubileo 2000» in Aquileia.	dott. ing. Roberto Foramitti Collaudo in corso d'opera n. 4528	Pratica n. 848: ammodernamento di sistemi irrigui nel comprensorio n. 59, Comuni di Lestizza, Mortegliano e Talmassons.
dott. ing. Sergio Silvestri Collaudo n. 4519	Legge regionale 63/1981. Comune di Grado - realizzazione rete comunale gas metano, 1° lotto.	dott. ing. Roberto Foramitti Collaudo in corso d'opera n. 4529	Pratica n. 852: ammodernamento di sistemi irrigui nel comprensorio n. 55, Comuni di Lestizza, Bertiolo e Talmassons.
		dott. ing. Paolo Ziani Collaudo n. 4530	Legge regionale 28 agosto 1989 n. 305, P.T.T.A. 1994/1996 Area programmata: A Bacini Idrografici e mare Adriatico settore d'intervento 2 - 3° lotto risanamento della baia di Panzano.

dott. ing. Giuliano Rossi Collaudo n. 4531	Leggi regionali 16/1965 e 20/1985. Realizzazione delle opere a mare della Marina S. Giusto costruita nel bacino S. Marco del porto doganale di Trieste.	dott. arch. Marina Di Brai Cattarini Collaudo in corso d'opera n. 4544	Comune di Trieste - Teatro comunale Domenico Rossetti. Lavori di restauro e ristrutturazione architettonica ed impiantistica.
dott. ing. Giuseppe Bruno de Curtis Collaudo n. 4533	Progetto n. 456 - finanziamento legge n. 457/1978 - 6° biennio. Lavori di recupero edilizio per la realizzazione di n. 40 alloggi nel «P.E.E.P. Ponzianino» Trieste.	dott. ing. Umberto Natalucci Collaudo n. 4545	Lavori di costruzione del raccordo ferroviario Lisert - Porto di Monfalcone, 1° lotto.
dott. ing. Vittorio Ranalletta Collaudo in corso d'opera n. 4534	Comune di Monfalcone - Lavori di realizzazione nuova residenza protetta per anziani non autosufficienti - 1° blocco.	dott. ing. Mario Alfredo Petrucco Collaudo in corso d'opera n. 4546	Lavori di riqualificazione ed adeguamento padiglione «H» dell'Ospedale di Pordenone.
dott. ing. Antonino Colussi Collaudo n. 4535	Comune di Gorizia - lavori di realizzazione di un Centro scolastico polivalente per le scuole secondarie superiori di lingua slovena.	dott. ing. Guido Fornasir Collaudo in corso d'opera n. 4547	Lavori di sistemazione e completamento del piazzale Margreth - 4° lotto.
dott. ing. Luigi Passini Collaudo n. 4537	Lavori di realizzazione di una tramoggia depolverata semovente per il porto di Monfalcone.	dott. ing. Roberto Barbina Collaudo in corso d'opera n. 4548	Legge regionale 43/1980. Lavori di costruzione e gestione di un palazzetto polifunzionale dello sport a Cividale del Friuli.
dott. ing. Romeo La Pietra Collaudo n. 4538	Lavori di sistemazione dell'innesto della Strada provinciale «Delle Tre Croci» e la S.S. 52 bis Carnica ed allargamento del ponte di Zuglio.	dott. ing. Aristide Iseppi Perosa Collaudo in corso d'opera n. 4549	Lavori di realizzazione di un magazzino portuale presso il porto di Monfalcone.
dott. ing. Giovanni Maso Collaudo in corso d'opera n. 4539	Comprensorio della Bassa Friulana - 8° lotto esecutivo - 9° lotto esecutivo - 10° lotto esecutivo.		
dott. ing. Paolo Pocecco Collaudo in corso d'opera n. 4540	Comprensorio della Bassa Friulana - 9° lotto esecutivo.		
dott. ing. Giorgio Bellini Collaudo in corso d'opera n. 4541	Comprensorio della Bassa Friulana - 10° lotto esecutivo.		
dott. ing. Sergio Savio Collaudo n. 4542	Complesso scolastico di Cologna - via Commerciale 162-164 in Trieste. Costruzione nuova scuola materna e riattamento edifici esistenti.		
dott. arch. Piero Beltrame Collaudo in corso d'opera n. 4543	Lavori di realizzazione di una piscina coperta nel centro sociale e sportivo di Spilimbergo.		

DIREZIONE REGIONALE
DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Servizio della pianificazione territoriale subregionale
Udine

Comune di Cormons. Avviso di adozione della variante n. 4 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991 si rende noto che, con deliberazione consiliare n. 219 del 10 aprile 2001, il Comune di Cormons ha adottato la variante n. 4 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 4 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Coseano. Avviso di approvazione del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica del Piano per Insediamenti Produttivi - P.I.P.

Con deliberazione consiliare n. 21 del 17 maggio 2001, il Comune di Coseano ha preso atto della mancata presentazione di osservazioni ed opposizioni al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica del Piano per Insediamenti Produttivi - P.I.P., ed ha approvato il Piano medesimo ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Mereto di Tomba. Avviso di adozione della variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 bis, comma 2 della legge regionale 52/1991 si rende noto che, con deliberazione consiliare n. 13 del 13 giugno 2001, il Comune di Mereto di Tomba ha adottato la variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Pordenone. Avviso di adozione della variante n. 56 al Piano regolatore generale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 bis, comma 2 della legge regionale 52/1991 si rende noto che, con deliberazione commissariale n. 151 del 9 giugno 2001, il Comune di Pordenone ha assunto l'interpretazione autentica del Piano regolatore generale informatizzato ed ha adottato la variante n. 56 al Piano regolatore generale medesimo.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 56 al Piano regolatore generale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Tarcento. Avviso di adozione della variante n. 9 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991 si rende noto che, con deliberazione consiliare n. 37 del 19 aprile 2001, il Comune di Tarcento ha adottato la variante n. 9 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 9 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Udine. Avviso di approvazione della variante n. 10 al Piano regolatore particolareggiato n. 7 di iniziativa pubblica riferito ad un immobile situato in via Caneva n. 1.

Con deliberazione consiliare n. 76 del 4 giugno 2001, il Comune di Udine ha preso atto della mancata presentazione di osservazioni ed opposizioni alla variante n. 10 del Piano regolatore particolareggiato n. 7 di iniziativa pubblica, riferito ad un immobile situato in via Caneva n. 1, ed ha approvato la variante medesima, ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della legge regionale 52/1991.

PARTE SECONDA

LEGGI, REGOLAMENTI, ATTI DELLO STATO E PROVVEDIMENTI DELLE COMUNITA' EUROPEE

(Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 135 del 13 giugno 2001)

UNIVERSITA' DI UDINE

DECRETO RETTORALE 14 maggio 2001.

Modificazioni allo statuto di autonomia dell'Università. Comunicato.

Si rende noto che nella Gazzetta Ufficiale in epigrafe è stato pubblicato il decreto del Rettore dell'Università di

Udine di data 14 maggio 2001 con il quale lo statuto di autonomia di detto ateneo viene modificato in alcuni suoi articoli.

*(Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 136
del 14 giugno 2001)*

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 14 maggio 2001.

Devoluzione alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia del complesso aziendale «Volpares», sito nella Provincia di Udine (già di proprietà della S.A.F. S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa).

Si rende noto che nella Gazzetta Ufficiale in epigrafe è stato pubblicato il decreto del 14 maggio 2001 dell'Ispettore generale capo per la liquidazione degli enti disciolti di cui all'oggetto con il quale ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del decreto legge 21 giugno 1995, n. 240 convertito in legge 3 agosto 1995, n. 337, il complesso aziendale «Volpares» sito nella Provincia di Udine, è devoluto a titolo gratuito alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

*(Supplemento ordinario n. 159 alla
Gazzetta Ufficiale n. 142 - Serie generale
del 21 giugno 2001)*

UNIVERSITA' DI UDINE

DECRETO RETTORALE 28 dicembre 2000.

Regolamento interno di ateneo in materia di procedimento amministrativo, di diritto di accesso ai documenti amministrativi e di autocertificazione. Comunicato.

Si rende noto che nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale in epigrafe è stato pubblicato il decreto del Rettore dell'Università di Udine del 28 dicembre 2000 con il quale si approva il testo del Regolamento interno di ateneo in materia di procedimento amministrativo, di diritto di accesso ai documenti amministrativi e di autocertificazione.

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza n. 214 - anno 2001.

Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 2, comma 1, lettere d), e) e f), e 6,

comma 3, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 19 aprile 1999, n. 8 (Normativa organica del commercio in sede fissa), promosso con ordinanza emessa il 5 novembre 1999 dal Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia sul ricorso proposto dal Comune di Trieste contro la Regione Friuli-Venezia Giulia.

(Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte Costituzionale, a norma dell'articolo 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87)

LA CORTE COSTITUZIONALE

(omissis)

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 2, comma 1, lettere d), e) e f), e 6, comma 3, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 19 aprile 1999, n. 8 (Normativa organica del commercio in sede fissa), promosso con ordinanza emessa il 5 novembre 1999 dal Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia sul ricorso proposto dal Comune di Trieste contro la Regione Friuli-Venezia Giulia, iscritta al n. 714 del Registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52, prima serie speciale, dell'anno 1999.

VISTI l'atto di costituzione del Comune di Trieste e l'atto di intervento della Regione Friuli-Venezia Giulia;

UDITO nell'udienza pubblica del 3 aprile 2001 il Giudice relatore Gustavo Zagrebelsky;

UDITI gli avvocati Giovanni Battista Verbari per il Comune di Trieste e Giandomenico Falcon per la Regione Friuli-Venezia Giulia;

RITENUTO che il Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia, con ordinanza del 5 novembre 1999, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli articoli 2, comma 1, lettere d), e) e f), e 6, comma 3, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 19 aprile 1999, n. 8 (Normativa organica del commercio in sede fissa), per violazione degli articoli 4 e 46 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia);

CHE la questione è stata sollevata nel corso di un giudizio promosso dal Comune di Trieste per l'annullamento della delibera 23 aprile 1999, n. 1278, della Giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia, con la quale si individuano i parametri di riferimento per la concessione di autorizzazioni all'apertura di esercizi commerciali;

CHE il Comune di Trieste ha chiesto l'annullamen-

to della suddetta delibera, adottata in attuazione della legge regionale n. 8 del 1999, poiché essa, nella parte in cui prevede che vengano rilasciate, autorizzazioni per l'apertura di esercizi commerciali su superfici massime inferiori a quelle stabilite nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), contrasterebbe con la normativa statale di riforma del settore;

CHE il TAR per il Friuli-Venezia Giulia solleva la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni sopra indicate della legge regionale n. 8 del 1999, poiché:

a) il decreto legislativo n. 114 del 1998 costituirebbe una grande riforma economico-sociale, che fa salva la potestà legislativa esclusiva delle Regioni a statuto speciale, vincolandole al rispetto non solo dei principi in esso enunciati ma anche delle «norme legate ai principi stessi da un rapporto di coesistenzialità e di necessaria integrazione»;

b) la legge regionale n. 8 del 1999 consentirebbe a regolamenti della Giunta di derogare alla legge statale di riforma, con ciò contrastando - non direttamente con i principi della legislazione statale ma con l'articolo 46 dello Statuto regionale, che ammette una potestà regolamentare della giunta unicamente esecutiva della legislazione regionale;

c) la previsione di regolamenti adottati dalla Giunta, integrativi della legge regionale di riforma del commercio, si porrebbe in contrasto con il riparto di competenze tra Consiglio e Giunta regionale quale definito dallo Statuto regionale, poiché consentirebbe di derogare (senza aver previamente fissato alcun parametro di riferimento) con semplice atto amministrativo ad alcune disposizioni del decreto legislativo n. 114 del 1998;

CHE, con riferimento alla rilevanza della questione, il Giudice rimettente afferma che la legge regionale costituisce il presupposto sulla base del quale è stato emanato il Regolamento impugnato nel giudizio a quo, immediatamente lesivo delle attribuzioni comunali proprio in virtù delle deroghe alla legislazione statale di principio in esso contenute;

CHE nel giudizio così promosso si è costituito il Comune di Trieste, ricorrente nel giudizio principale, chiedendo l'accoglimento della questione, in primo luogo perché la legge impugnata conferirebbe alla Giunta «il potere assolutamente discrezionale di stabilire il tipo di regime amministrativo cui devono essere sottoposte le diverse attività commerciali», in quanto si limiterebbe «a nominare le categorie di esercizi commerciali senza precisare i requisiti che si devono avere per appartenere alle stesse»; in secondo luogo perché essa, divergendo dal decreto legislativo n. 114 del 1998, limiterebbe le competenze comunali al fine di espandere quelle regionali ed introdurrebbe vincoli più

restrittivi di quelli imposti dalla normativa statale;

CHE è intervenuto il Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia, chiedendo il rigetto della questione, poiché, avendo il decreto legislativo n. 114 del 1998 abilitato le Regioni a Statuto speciale a provvedere alla riforma del settore «secondo le previsioni dei rispettivi Statuti e delle relative norme di attuazione», la legge regionale n. 8 del 1999 si inserirebbe in questo quadro, discostandosi in alcuni punti solo dalle disposizioni di dettaglio del decreto legislativo n. 114 del 1998, a seguito della necessaria valutazione delle peculiarità del settore in ambito locale, senza la quale il fine di una maggiore produttività del sistema e di una migliore qualità dei servizi rischierebbe di risultare vanificata, mentre il rinvio ad atti regolamentari della Giunta sarebbe dettato, da un lato dall'esigenza di provvedere con tempestività all'adeguamento della legislazione regionale ai principi della riforma, dall'altro dalla necessità di procedere con gradualità, facendo salvi gli elementi di peculiarità locale e consentendo di valutare adeguatamente l'incidenza delle innovazioni, al fine di coordinarle con la pregressa normativa regionale; che inoltre l'esercizio della potestà regolamentare verrebbe subordinato alla previa acquisizione del parere vincolante della competente commissione consiliare, regolarmente espresso in occasione dell'approvazione della deliberazione impugnata nel giudizio a quo; che, infine, le disposizioni impuginate si inserirebbero in un quadro di delegificazione e semplificazione della normativa regionale, perseguito attraverso l'abrogazione di leggi precedenti, l'introduzione di norme di semplificazione ed il rinvio ad atti regolamentari per la disciplina di dettaglio.

CONSIDERATO CHE, successivamente alla pronuncia dell'ordinanza di rimessione, è entrata in vigore la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 3 luglio 2000, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2000), il cui articolo 13 ha modificato in più punti la legge regionale n. 8 del 1999, in particolare (comma 15) introducendo all'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge impugnata l'inciso «e nei limiti massimi fissati dall'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114», e (comma 16) aggiungendo all'articolo 2, comma 1, lettera e), le parole «e comunque nei limiti massimi fissati dall'articolo 4, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 114/1998»;

CHE, inoltre, l'articolo 5, comma 1, lettera m), della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei Presidenti delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano), ha disposto l'abrogazione dell'articolo 46 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia;

CHE la sopravvenuta modificazione del quadro normativo di riferimento impone il riesame da parte del rimettente della persistenza delle condizioni previste

per la proposizione della questione incidentale di legittimità costituzionale, sotto il profilo sia dell'applicabilità della normativa denunciata, sia della non manifesta infondatezza dei dubbi di costituzionalità su di essa sollevati.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 2001

IL PRESIDENTE: Santosuosso
IL REDATTORE: Zagrebelsky
IL CANCELLIERE: Di Paola

Depositata in Cancelleria il 4 luglio 2001

Il Direttore di Cancelleria:
dott. G. Di Paola

Sentenza n. 210 - anno 2001.

Giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 3 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 1° giugno 1993, n. 29 (Disciplina dell'aucupio), promosso con ordinanza emessa il 20 novembre 1998 dal Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia sul ricorso proposto dall'Associazione italiana per il World Wildlife Found Italia-Fondo mondiale per la natura contro la Regione Friuli-Venezia Giulia ed altri.

(Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte Costituzionale a norma dell'articolo 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87).

CORTE COSTITUZIONALE

(omissis)

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 3 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 1° giugno 1993, n. 29 (Disciplina dell'aucupio), promosso con ordinanza emessa il 20 novembre 1998 dal Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia sul ricorso proposto dall'Associazione italiana per il World Wildlife Found Italia-Fondo mondiale per la natura contro la Regione Friuli-Venezia Giulia ed altri, iscritta al n. 503 del registro ordinanze 1999 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1999.

VISTI gli atti di costituzione dell'Associazione italiana per il WWF-Fondo mondiale per la natura e dell'Associazione Friulana Migratoristi nonché l'atto di intervento della Regione Friuli-Venezia Giulia;

UDITO nell'udienza pubblica del 6 marzo 2001 il Giudice relatore Piero Alberto Capotosti;

UDITI l'avvocato Claudio Chiola per l'associazione Friulana Migratoristi e l'avvocato Gino Marzi per la Regione Friuli-Venezia Giulia.

Ritenuto in fatto

1. Il Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia, con ordinanza del 20 novembre 1998, ha sollevato, in riferimento agli articoli 4, numero 3), e 6 (recte: numero 3) dello Statuto regionale ed all'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 1° giugno 1993, n. 29 (Disciplina dell'aucupio).

2. Nel giudizio principale l'Associazione italiana per il World Wildlife Fund Italia-Fondo mondiale per la natura (di seguito, WWF) ha chiesto che il TAR, previa sospensione, annulli i decreti del Presidente della Giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia con i quali, rispettivamente in data 4 agosto 1995 ed 8 ottobre 1998, è stato approvato il Regolamento di esecuzione della legge regionale n. 29 del 1993 ed è stato fissato il numero massimo di uccelli catturabili, nonché il decreto dell'Assessore regionale all'agricoltura, alla caccia e alla pesca del 7 ottobre 1998, recante il calendario dell'attività di cattura degli uccelli ai sensi dell'articolo 5 di quest'ultima legge.

Il TAR deduce che l'attività di cattura degli uccelli da utilizzare come richiami vivi per l'esercizio venatorio da appostamento rientra nella materia della caccia, attribuita alla competenza legislativa di tipo esclusivo della Regione Friuli-Venezia Giulia, consentita in via di deroga dalle norme comunitarie e dalla legislazione statale ed impugna l'articolo 3 della legge regionale n. 29 del 1993 nella parte in cui dispone che le amministrazioni provinciali provvedono alla gestione degli impianti di cattura anziché mediante personale dipendente dalle Province, affidandone la gestione in concessione, «con precedenza», «ai soggetti già titolari di autorizzazione all'esercizio della cattura di uccelli», ai sensi delle leggi regionali 24 luglio 1969, n. 17 e 8 maggio 1978, n. 39, ed inoltre a coloro che, «precedentemente all'entrata in vigore» della legge regionale n. 29 del 1993, hanno esercitato l'attività di cattura in base ad autorizzazioni rilasciate ai sensi della legislazione regionale, ovvero che hanno frequentato corsi organizzati

dalle amministrazioni provinciali, d'intesa con l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), superando il relativo esame finale, secondo le modalità previste dal Regolamento di esecuzione. La norma, ad avviso del Giudice a quo, violerebbe l'articolo 4, numero 3), dello Statuto regionale, ponendosi in contrasto con l'articolo 4, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il quale stabilisce che la gestione di detti impianti deve essere effettuata esclusivamente da parte di «personale provinciale» qualificato e giudicato idoneo dall'INFS.

Il Collegio premette, inoltre, d'aver accolto provvisoriamente la domanda cautelare sino all'esito della decisione da parte della Corte e - in punto di rilevanza - sostiene che, poiché sia il Regolamento di esecuzione della legge regionale n. 29 del 1993, sia gli altri due atti impugnati si fondano sulla norma indubbiata, della quale costituiscono attuazione, la questione sarebbe pregiudiziale rispetto all'esame delle censure svolte con il ricorso.

2.1. Secondo il TAR, la questione sarebbe altresì «non manifestamente infondata, con riferimento agli articoli 1 e 36» della legge n. 157 del 1992. L'articolo 1, ult. cit., dispone che la fauna selvatica è tutelata «nell'interesse della comunità nazionale», costituendo la sua conservazione un limite all'esercizio della facoltà venatoria ed alla competenza legislativa regionale. Nel caso in esame, puntualizza l'ordinanza, verrebbe in rilievo non tanto l'articolo 1, comma 3, della legge n. 157 del 1992, bensì l'articolo 36, comma 7, della medesima legge, il quale impone alle Regioni a statuto speciale di adeguare entro un determinato termine «la propria legislazione ai principi ed alle norme, stabiliti dalla presente legge, nei limiti della Costituzione e dei rispettivi Statuti».

La legge n. 157 del 1992, ad avviso del giudice a quo, «si propone come paradigma dell'interesse nazionale della tutela della fauna selvatica che la legislazione regionale, anche esclusiva, in materia di caccia non può compromettere» e la locuzione dell'articolo 36, comma 7, cit., andrebbe interpretata come prescrittiva per la competenza legislativa regionale di un limite «costituito da tutte le norme della legge n. 157 del 1992, in quanto espressione» di detto interesse nazionale, che risulterebbe leso dalla norma impugnata. Secondo il TAR, l'articolo 4 della legge n. 157 del 1992, disponendo che la gestione degli impianti di cattura deve essere riservata a personale dipendente dalle Province e che detto personale deve essere giudicato idoneo dall'INFS, sarebbe infatti strumentale rispetto agli scopi di garantire l'imparzialità della relativa attività e l'interesse alla protezione della fauna, realizzando un corretto bilanciamento tra gli interessi in conflitto.

Ad avviso del Collegio, la tutela di detto interesse nazionale sarebbe garantita esclusivamente dalla gestione degli impianti di cattura con le modalità fissate dall'articolo 4 della legge n. 157 del 1992. Questo inte-

resse risulterebbe invece leso dalla norma impugnata, in quanto permette che la gestione degli impianti di cattura sia affidata a soggetti privati «abilitati», qualificando come tali, in primo luogo, «i soggetti già titolari di autorizzazione all'esercizio della cattura di uccelli», ossia gli «ex uccellatori», ai quali riconosce una precedenza nel conseguimento della concessione; in secondo luogo, a coloro che hanno superato un esame finale all'esito di corsi organizzati dalle amministrazioni provinciali d'intesa con l'INFS, che però non gestisce gli esami, essendo anzi previsto che la relativa commissione è composta da cinque membri, dei quali uno solo è designato da detto istituto, mentre due di essi sono nominati dalle associazioni dei «tenditori» o degli «ex uccellatori».

Pertanto, conclude il TAR, la norma realizzerebbe un assetto sbilanciato a favore delle istanze venatorie, in pregiudizio dell'interesse alla tutela della fauna selvatica, in contrasto con i principi recati dall'articolo 4 della legge n. 157 del 1992 ed in violazione dei «limiti posti alla potestà legislativa esclusiva dall'articolo 4 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia e, in parallelo, con palese violazione della legislazione statale in materia di protezione della fauna, che in base all'articolo 6 del medesimo statuto, la legge regionale può soltanto attuare o integrare».

3. Nel giudizio è intervenuto il Presidente della Giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia, il quale ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile e comunemente infondata.

L'interveniente premette che l'attività di cattura degli uccelli «per la cessione a fini di richiamo» rientrerebbe nella materia della caccia e che la Regione Friuli-Venezia Giulia è titolare di competenza legislativa di tipo esclusivo in detta materia e di tipo integrativo-attuativo in quella della tutela della fauna (articoli 4, numero 3); 6, numero 3), dello Statuto regionale). La Regione ricorda che il Regolamento di esecuzione della legge regionale emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale del 30 giugno 1994, n. 230 era stato impugnato dal WWF innanzi al TAR per il Friuli-Venezia Giulia ed annullato, in parte, con sentenza del 17 dicembre 1994, n. 436. Il nuovo e successivo Regolamento era stato anch'esso impugnato in un giudizio nel quale il TAR sollevava questione di legittimità costituzionale della norma ora nuovamente censurata, che però veniva dichiarata manifestamente inammissibile per difetto di pregiudizialità (ordinanza n. 264 del 1998). La Regione, prosegue l'interveniente, emanava quindi i due atti che, unitamente al Regolamento di attuazione della legge n. 29 del 1993, sono stati impugnati dal WWF nel giudizio principale.

3.1. Secondo l'interveniente, la questione sarebbe irrilevante, in quanto il WWF avrebbe riproposto i motivi di censura già dichiarati infondati dal TAR, adito in altro e precedente giudizio.

Nel merito, essa sarebbe infondata, anzitutto perché l'articolo 4, comma 3, della legge n. 157 del 1992 non prevede che gli impianti debbano essere gestiti esclusivamente da personale dipendente dalle Province, in quanto una siffatta prescrizione avrebbe leso l'autonomia organizzativa di questi enti, onerandoli di nuove competenze, in mancanza dell'attribuzione dei mezzi necessari per adempierle.

Inoltre, perché la legge n. 157 del 1992 reca una nuova ed organica disciplina della caccia ed ammette la cattura di uccelli da utilizzare come richiamo, sicché sarebbero vincolanti per il legislatore regionale soltanto le disposizioni che identificano le specie cacciabili ed indicano nelle Province i soggetti che possono essere titolari delle autorizzazioni regionali. Non sarebbe, invece, vincolante, la disposizione di dettaglio in virtù della quale gli impianti di cattura devono essere gestiti da personale dipendente dalle Province, legittimamente disattesa, allo scopo di adeguare le norme statali alle esigenze ed alle tradizioni locali, stabilendo altresì penetranti controlli nei confronti dei soggetti abilitati alla gestione degli impianti, in grado di assicurarne l'imparzialità.

In linea subordinata, ad avviso dell'interveniente, qualora l'attività di cattura venga ricondotta alla materia della tutela della fauna, la Regione, in quanto titolare di competenza legislativa di tipo integrativo-attuativo (articolo 6, numero 3), dello Statuto regionale, avrebbe legittimamente adeguato la norma statale alle particolari esigenze ed agli usi ed alle tradizioni vigenti nel proprio territorio. L'attività in esame costituirebbe «un'antica e profonda tradizione nel territorio» regionale e la scelta del legislatore statale nell'identificazione dei soggetti abilitati ad esercitarla sarebbe derivata dall'impossibilità di fare affidamento, nella gran parte del territorio nazionale, su una professionalità acquisita con l'esperienza. La Regione Friuli-Venezia Giulia avrebbe invece ragionevolmente preferito una differente soluzione, dato che una consolidata tradizione e la pregressa disciplina legislativa avrebbero permesso di avvalersi della professionalità e dell'esperienza di quanti già erano dediti a detta attività, sottoponendoli a penetranti controlli ed evitando la costituzione di una costosa struttura burocratica.

4. Nel giudizio si è costituito - fuori termine - il WWF, chiedendo l'accoglimento della questione, sulla scorta di argomentazioni in larga misura coincidenti con quelle svolte dal rimettente e, in particolare, sostenendo che l'articolo 4 della legge n. 157 del 1992 sarebbe strumentale rispetto alla realizzazione dell'interesse nazionale alla tutela della fauna selvatica e configurerebbe una norma di grande riforma economico-sociale, vincolante per il legislatore regionale.

5. Nel giudizio innanzi alla Corte si è costituita altresì l'Associazione friulana migratoristi (AFMI), parte nel processo principale, chiedendo, nell'atto di

costituzione e nella memoria depositata in prossimità dell'udienza, che la questione sia dichiarata inammissibile e comunque infondata.

Secondo l'Associazione, la questione sarebbe irrilevante anzitutto perché i provvedimenti impugnati avrebbero un oggetto diverso da quello della gestione pubblicitaria degli impianti di cattura, sicché non dovrebbe farsi applicazione né delle disposizioni del Regolamento che la riguardano, né della norma impugnata. Inoltre, perché essa sarebbe stata sollevata in modo perplesso e contraddittorio, dato che il TAR ha indicato due parametri - articoli 4, numero 3); 6 dello Statuto regionale - che, rispettivamente, attribuiscono alla Regione competenza di tipo esclusivo nella materia della caccia e di tipo integrativo-attuativo nella materia della tutela della fauna. Pertanto, poiché la norma censurata non può essere contemporaneamente ricondotta, nell'ambito di applicazione delle due norme, sussisterebbe «una irreparabile contraddittorietà ed incertezza di parametro quanto alla unica questione sottoposta» al giudizio della Corte.

Nel merito, ad avviso dell'Associazione, l'attività in esame rientrerebbe nella materia della caccia, attribuita alla competenza legislativa di tipo esclusivo della Regione, nella quale, in virtù della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, allo Stato spettano compiti residuali, tra i quali non rientra la gestione della caccia, ad eccezione di quello di disporre le variazioni dell'elenco delle specie cacciabili. In ogni caso, poiché il TAR ha identificato l'interesse nazionale nel principio della tutela della fauna, la norma impugnata andrebbe scrutinata in riferimento a quest'ultimo, non con riguardo a tutte le disposizioni che genericamente ad esso si ricollegano, dovendo altresì escludersi che quelle di dettaglio possano vincolare il legislatore regionale.

A suo avviso, l'articolo 4 della legge n. 157 del 1992 non prevederebbe affatto l'obbligo della gestione pubblicitaria degli impianti, bensì disporrebbe soltanto che questa debba essere affidata a personale tecnicamente qualificato, che è appunto quanto stabilisce la norma censurata, subordinando l'esercizio dell'attività alla frequenza di corsi organizzati dalle Province d'intesa con l'INFS. Inoltre, il giudizio di idoneità sarebbe riservato a questo Istituto esclusivamente per il personale che esercita l'attività di cattura a fini di inanellamento per scopi scientifici non per quella in esame, che rientra nella materia della caccia, riservata alla competenza esclusiva del legislatore regionale, il quale ha ragionevolmente valorizzato la pregressa esperienza nel settore per ricavarne un giudizio di idoneità tecnica.

Secondo l'AFMI, sarebbero altresì infondate le censure riferite ai principi di imparzialità e buon andamento dell'Amministrazione, indipendentemente dall'impossibilità di scrutinare la norma avendo riguardo al principio di tutela della fauna, dato che la fattispecie in

esame rientrerebbe nella materia della caccia. In particolare, il primo di siffatti principi risulterebbe inesattamente richiamato, in quanto riguarda esclusivamente l'attività amministrativa provvedimento e non un'attività materiale quale è la cattura degli uccelli. Inoltre, la legge regionale realizzerebbe un corretto bilanciamento tra esercizio dell'attività venatoria ed esigenze protezionistiche, dal momento che il calendario dell'attività di cattura è adottato previo parere dell'INFS, sono predeterminate le catture effettuabili e sono previste efficaci misure di controllo.

6. All'udienza pubblica la Regione Friuli-Venezia Giulia e l'AFMI hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nelle difese scritte.

Considerato in diritto

1. La questione di legittimità costituzionale promossa con l'ordinanza indicata in epigrafe concerne l'articolo 3 (recte: articolo 3, commi 1 e 3) della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 1° giugno 1993, n. 29. Ad avviso del TAR per il Friuli-Venezia Giulia, la disposizione impugnata violerebbe gli articoli 4, numero 3), e 6 (recte: numero 3) dello Statuto regionale in riferimento all'articolo 4 (recte: articolo 4, comma 3) della legge n. 157 del 1992. Il contrasto riguarderebbe, secondo il giudice rimettente, la norma in esame nella parte in cui «prevede la concessione da parte delle amministrazioni provinciali competenti della gestione degli impianti di cattura degli uccelli catturabili a soggetti privati che abbiano superato specifici corsi organizzati dalle Province d'intesa con l'INFS, ovvero, con precedenza, ai soggetti già titolari di autorizzazione alla cattura di uccelli, ai sensi delle leggi regionali n. 17 del 1969 e n. 39 del 1978, cioè quelli autorizzati a svolgere attività di uccellazione» e appunto l'articolo 4, terzo comma, della legge n. 157 del 1992.

La disposizione in esame pertanto non garantirebbe «né l'imparzialità, né la qualificazione degli operatori dell'attività di cattura», in quanto si tratterebbe in primis di «ex uccellatori» e secondariamente di coloro che hanno superato l'esame finale di corsi «in cui l'INFS interviene peraltro solo come soggetto che concorre ad organizzarli», violando così la legge n. 157 del 1992, la quale, secondo l'ordinanza di rinvio, «si propone come paradigma dell'interesse nazionale della tutela della fauna selvatica che la legislazione regionale, anche esclusiva, in materia di caccia non può compromettere». In particolare, l'articolo 4 della stessa legge n. 157, disponendo che la gestione degli impianti di cattura degli uccelli debba essere riservata a personale dipendente dalle Province, giudicato idoneo dall'INFS, richiederebbe, ad avviso del rimettente, un principio vincolante per il legislatore regionale, in quanto strumentale rispetto al fine di assicurare l'effettiva tutela dell'interesse nazionale alla salvaguardia della fauna selvatica.

2. Preliminarmente va dichiarata inammissibile per tardività la costituzione in giudizio del WWF, in quanto effettuata oltre il termine perentorio stabilito dall'articolo 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87, computato secondo quanto previsto dall'articolo 3 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale (cfr., ex plurimis, sentenze n. 94 e n. 178 del 2000).

Va poi respinta l'eccezione di inammissibilità per intervenuto giudicato, formulata dalla Regione Friuli-Venezia Giulia sotto il profilo che il TAR adito avrebbe sollevato la questione di costituzionalità per gli stessi motivi di censura già proposti dal WWF e ritenuti manifestamente infondati con la sentenza n. 10 del 1997 dello stesso Tribunale: si tratta infatti di un giudizio diverso rispetto a quello a quo.

Così pure va respinta l'eccezione di inammissibilità per irrilevanza formulata dall'AFMI, secondo cui, riguardando i provvedimenti impugnati innanzi al TAR il numero massimo degli uccelli catturabili ed il calendario dell'attività di cattura, solo questi profili e non anche quelli relativi alla gestione pubblicistica degli impianti di cattura sarebbero rilevanti. Il Tribunale rimettente ha infatti affermato, con motivazione che la Corte ritiene non implausibile (cfr. sentenze n. 176 e n. 94 del 2000), il carattere pregiudiziale e fondamentale del sistema concessorio previsto dall'articolo 3 rispetto alle altre norme della legge regionale n. 29 del 1993.

Va infine rigettata l'eccezione di inammissibilità, pure sollevata dall'AFMI, sotto il profilo che l'ordinanza di rinvio avrebbe identificato il parametro di costituzionalità della questione in modo perplesso e contraddittorio, dato che, invece, la questione di legittimità appare articolata secondo un criterio di subordinazione logica e non di alternatività (cfr. sentenza n. 188 del 1995).

3. Nel merito la questione è fondata nei limiti di seguito precisati.

Preliminarmente va osservato che l'articolo 4 della legge n. 157 del 1992 disciplina due distinte attività di cattura di uccelli vivi, a seconda che essa sia strumentale all'inanellamento a scopi scientifici, oppure all'utilizzazione degli esemplari catturati «per la cessione a fini di richiamo». Anche la legge in esame della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 29 del 1993 disciplina entrambe le attività, ma è evidente che la norma impugnata riguarda soltanto la seconda, anche perché la cattura temporanea per inanellamento è specificamente regolata da un'altra disposizione della stessa legge (articolo 6).

Questa distinzione consente dunque di inquadrare l'attività di cattura, regolata dalla norma censurata, nell'ambito della materia «caccia», trattandosi di una forma di utilizzazione degli uccelli catturati per fini esclusivamente venatori. La disciplina in esame rientra quindi astrattamente nell'ambito della competenza legislativa di tipo esclusivo che la Regione Friuli-Venezia Giulia esercita ai sensi dell'articolo 4, numero 3),

dello Statuto regionale, in necessaria armonia peraltro con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali, tra le quali vanno annoverate anche quelle contenute nella legge quadro sulla caccia n. 157 del 1992. La Corte ha infatti più volte ribadito, con giurisprudenza consolidata, il carattere di norme di riforma economico-sociale delle disposizioni della legge sulla caccia protettive della fauna selvatica (cfr. sentenze n. 4 del 2000, n. 169 del 1999, n. 323 del 1998), rimarcando che sussiste «un interesse unitario, non frazionabile, all'uniforme disciplina dei vari aspetti inerenti al nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica» (sentenza n. 168 del 1999).

Nella specie, viene dunque in considerazione la disposizione dell'articolo 4, comma 3, della citata legge n. 157, nella parte in cui permette, in deroga al generale principio di tutela della fauna selvatica, la cattura degli uccelli vivi a fini di richiamo, alla condizione, però, che essa sia svolta esclusivamente in regime pubblicistico, cioè in impianti di cattura autorizzati dalle Province e gestiti da personale qualificato e valutato idoneo dall'INFS. E' evidente che ciò che rileva in questa prescrizione è che gli addetti agli impianti debbano avere una posizione di distacco da interessi venatori organizzati, nonché un'adeguata qualificazione tecnica. In questo modo si assicura che gli addetti stessi - anche se non legati alle amministrazioni provinciali da un rapporto di lavoro subordinato - possiedano comunque quella professionalità nell'esercizio dell'attività di cattura degli uccelli, che ragionevolmente costituisce requisito imprescindibile ed irrinunciabile perché possa ritenersi soddisfatto, proprio in quanto si tratta di deroga al «principio fondamentale del divieto di caccia» (sentenza n. 20 del 2000), il nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica. Il possesso di tale professionalità, che è provato da una preventiva valutazione di idoneità espressa dall'INFS «organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza non solo dello Stato, ma anche delle Regioni» (sentenza n. 4 del 2000), rappresenta infatti la condizione minima perché si possano considerare garantiti il corretto utilizzo degli impianti, nonché la piena conoscenza delle limitate specie di uccelli che possono costituire oggetto di cattura per la cessione a fini di richiamo.

A questo riguardo deve pertanto ritenersi che il predetto articolo 4, comma 3, contenga, in ragione dei suoi criteri e delle sue finalità, oltre che della sua collocazione nell'ambito della legge sulla caccia, un principio fondamentale, che limita, ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto speciale del Friuli-Venezia Giulia, la discrezionalità del legislatore regionale, anche nell'esercizio della competenza legislativa di tipo esclusivo, proprio perché è espressivo dell'interesse nazionale all'uniforme disciplina di aspetti rilevanti che ineriscono al livello minimo inderogabile di salvaguardia della fauna selvatica.

Con tale principio contrasta pertanto la norma impugnata nelle rispettive parti in cui riconosce l'abilitazione all'esercizio dell'attività di cattura degli uccelli a fini di richiamo anche a soggetti che non siano stati previamente valutati dall'INFS (comma 3), attribuendo loro addirittura un diritto di precedenza nel rilascio della relativa autorizzazione (comma 1).

Ed invero, mentre si può giustificare, sul piano dei criteri di efficienza organizzativo-funzionale, la parte della norma impugnata che subordina l'abilitazione alla frequenza di specifici corsi organizzati dalle amministrazioni provinciali d'intesa con l'INFS, nonché al superamento del relativo esame finale, le cui modalità attuative non precludono di per sé il preventivo potere valutativo dell'INFS stesso, viceversa appare priva di ragionevole giustificazione quella parte della medesima norma, che per altri soggetti - cioè gli «ex uccellatori» - non prevede alcuna forma di valutazione dello stesso Istituto. Il mero esercizio dell'attività di cattura di uccelli, già svolto da questi soggetti in base ad autorizzazioni rilasciate nella vigenza delle pregresse leggi regionali n. 17 del 1969 e n. 39 del 1978, oltre tutto già parzialmente censurate dalla Corte (sentenza n. 124 del 1990), che non stabilivano sufficienti forme di controllo tecnico, non può infatti garantire di per sé, in assenza di qualsiasi procedura di valutazione di idoneità, tanto meno da parte dell'INFS, il possesso di quelle conoscenze che, come già rilevato, costituiscono il requisito necessario ed imprescindibile richiesto dalla norma statale, proprio come strumento per assicurare che non venga lesa il nucleo minimo di tutela della fauna selvatica.

Ancora più irragionevole è infine la previsione legislativa che tali soggetti abbiano addirittura un diritto di precedenza nella concessione dell'autorizzazione alla cattura rispetto agli altri soggetti regolarmente abilitati in conformità ai criteri vigenti.

PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 1° giugno 1993, n. 29 (Disciplina dell'aucupio), limitatamente alla seconda parte del comma 1, in riferimento alle parole: «con precedenza per i soggetti già titolari di autorizzazione all'esercizio della cattura di uccelli, rilasciata ai sensi delle leggi regionali 24 luglio 1969, n. 17 e 8 maggio 1918, n. 39» ed al secondo periodo del comma 3.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 2001

IL PRESIDENTE: Ruperto
IL REDATTORE: Capotosti
IL CANCELLIERE: Di Paola

Depositata in Cancelleria il 4 luglio 2001

Il Direttore di Cancelleria:
dott. G. Di Paola

Sentenza n. 229 - anno 2001

Giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 2 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia, riapprovata il 1° febbraio 2000 (Indennizzo forfetario spettante ai Coordinatori dei servizi sociali, soppressione delle Comunità montane e modalità istruttorie delle domande di agevolazione per le iniziative finanziate dal Fondo regionale per lo sviluppo della montagna).

(Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte Costituzionale a norma dell'articolo 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87).

LA CORTE COSTITUZIONALE

(omissis)

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 2 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia, riapprovata il 1° febbraio 2000 (Indennizzo forfetario spettante ai Coordinatori dei servizi sociali, soppressione delle Comunità montane e modalità istruttorie delle domande di agevolazione per le iniziative finanziate dal Fondo regionale per lo sviluppo della montagna), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 24 febbraio 2000, depositato in Cancelleria il 3 marzo 2000 e iscritto al n. 9 del registro ricorsi 2000.

VISTO l'atto di costituzione della Regione Friuli-Venezia Giulia;

UDITO nell'udienza pubblica dell'8 maggio 2001 il Giudice relatore Gustavo Zagrebelsky;

UDITI l'avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei Ministri, e l'avvocato Giandomenico Falcon per la Regione Friuli-Venezia Giulia.

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso regolarmente notificato e depositato, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2 della delibera legislativa n. 86-ter (Indennizzo forfetario spettante ai Coordinatori dei servizi sociali, soppressione delle Comunità montane e modalità istruttorie delle domande di agevolazione per le iniziative finanziate dal Fondo regionale per lo sviluppo della mon-

tagna), riapprovata dal Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia nella seduta del 1° febbraio 2000.

2. - La disposizione impugnata prevede, al comma 1, che, a partire dal 1° luglio 2000, le Comunità montane disciplinate dalle vigenti leggi regionali del Friuli-Venezia Giulia siano soppresse, e che le loro funzioni vengano trasferite ad altri Enti, che avrebbero dovuto essere individuati con legge regionale da approvarsi entro il 29 febbraio 2000, la quale avrebbe dovuto disciplinare anche i rapporti patrimoniali ed economico-finanziari tra le Comunità montane e gli Enti interessati, oltre a disporre l'assegnazione del personale. Al comma 2 si prevede che il Presidente della Giunta regionale, dietro deliberazione della stessa, nomini un Commissario liquidatore per ciascuna Comunità montana, su proposta dei Sindaci dei Comuni facenti parte delle rispettive Comunità, formulata in un'assemblea appositamente convocata ai sensi del comma 3 dello stesso articolo.

3. - Il Governo lamenta la violazione, da parte dell'articolo 2 della citata delibera legislativa:

a) degli articoli 4, 5, 6 e 59 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia (legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1), come modificato dall'articolo 5 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2 (Modifiche ed integrazioni agli Statuti speciali per la Valle d'Aosta, per la Sardegna, per il Friuli-Venezia Giulia e per il Trentino-Alto Adige);

b) degli articoli 5 e 128 della Costituzione;

c) dell'articolo 2 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni);

d) dei principi di riforma economico-sociale e delle norme fondamentali espressi dagli articoli 28 e 29 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali), come modificati dall'articolo 7 della legge 3 agosto 1999, n. 265 (Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142).

3.1. - Osserva il ricorrente che l'articolo 5 della citata legge costituzionale n. 2 del 1993 ha introdotto, all'articolo 4 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, un numero 1-bis, che attribuisce alla Regione potestà legislativa esclusiva in materia di «ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni».

Tale potestà non si estenderebbe però fino a includere la disciplina delle Comunità montane, perché la suddetta disposizione deve essere letta congiuntamente all'articolo 58 (rectius, 59) e all'articolo 5 dello Statuto.

La prima delle norme richiamate, nell'elencare gli «enti locali», non indica le Comunità montane: la potestà legislativa di ordinamento degli enti locali, attribui-

ta in via esclusiva alla Regione, non comprenderebbe pertanto la disciplina degli enti che non siano espressamente indicati. Inoltre, l'articolo 5 dello Statuto, nella elencazione delle materie nelle quali la Regione ha potestà legislativa concorrente, fa riferimento a «Enti di carattere locale o regionale» diversi dal Comune e dalla Provincia, e anche tale formulazione porterebbe a escludere che la previsione dell'articolo 4 sia da intendere come comprensiva di tutti gli Enti locali. Neppure - afferma il ricorrente - potrebbe essere invocata, a sostegno della scelta operata dal legislatore regionale la definizione delle comunità montane, fornita dall'articolo 28 della legge n. 142 del 1990, quali «Enti locali..... costituiti tra Comuni», posto che tale legge non ha rango costituzionale.

La potestà di «ordinamento» degli Enti locali, anche qualora fosse accolta un'interpretazione estensiva dell'articolo 4 dello Statuto, non potrebbe comunque spingersi sino ad ammettere la soppressione degli stessi, cosicché sarebbe ammissibile solo un intervento legislativo regionale inteso ad ampliare o a ridefinire le competenze della Comunità montana.

3.2. - A differenza della disciplina delle Province e dei Comuni, attribuita in via esclusiva al legislatore regionale sulla base degli articoli 4 e 59 dello Statuto, la regolamentazione delle Comunità montane, non espressamente considerate in tali disposizioni, sarebbe ammessa - prosegue il ricorrente - solo nei limiti dell'articolo 6 dello Statuto (che conferisce alla Regione potestà legislativa integrativa ed attuativa, tra le altre, nelle materie «per le quali le leggi dello Stato attribuiscono alla Regione questa facoltà»), integrato nel caso di specie dalle previsioni dell'articolo 28 della legge n. 142 del 1990, come modificato dall'articolo 7 della legge n. 265 del 1999.

Gli articoli 28 e 29 della legge di ordinamento delle autonomie locali riconoscono infatti nella Comunità montana un Ente locale dotato di autonomia, sia individuandola quale destinataria diretta, di «interventi speciali per la montagna» disposti dall'Unione europea e dalle leggi statali, sia attribuendole la competenza ad indicare «gli strumenti idonei a perseguire gli obiettivi dello sviluppo socio-economico» definiti anche dall'Unione europea e dallo Stato, che concorrono finanziariamente alla loro realizzazione; su tale quadro normativo è intervenuto l'articolo 7 della legge n. 265 del 1999, rafforzando, ad avviso del ricorrente, le Comunità montane, mediante l'attribuzione ad esse di funzioni proprie, distinte da quelle dei Comuni.

In questo contesto alle Regioni sarebbe riconosciuta dal legislatore statale non la potestà di sopprimere tali enti bensì la competenza a dettare per essi una disciplina positiva, mediante l'introduzione di regole di dettaglio negli ambiti elencati al comma 4 dell'articolo 28 (modalità di approvazione dello Statuto, procedure di concertazione, disciplina dei piani zonalì e dei pro-

grammi annuali, criteri di ripartizione tra le comunità montane dei finanziamenti regionali e di quelli dell'Unione europea, ed infine rapporti con gli altri Enti operanti nel territorio), oltre a quelli diffusamente richiamati negli altri commi dello stesso articolo.

Sia la legge n. 142 del 1990 che la legge n. 265 del 1999, conclude il ricorrente, conterrebbero una puntuale indicazione di principi relativi alla istituzione ed alle funzioni delle Comunità montane, principi ai quali la potestà legislativa della Regione deve conformarsi, restando perciò escluso che essa «possa sopprimere con disposizione generale tutte le Comunità montane operanti nel suo ambito territoriale».

4. - Si è costituita in giudizio la Regione Friuli-Venezia Giulia, in persona del Presidente della Giunta regionale, chiedendo che la questione venga dichiarata infondata.

4.1. - La difesa della Regione, valuta in primo luogo la condizione che ritiene preliminare rispetto alla definizione della questione di legittimità costituzionale: l'ampiezza della potestà legislativa regionale in materia di «ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni», quale risulta dall'articolo 4, numero 1-bis, dello Statuto speciale.

Sarebbero prive di fondamento giuridico le affermazioni del ricorrente, secondo le quali la potestà legislativa in tal modo conferita per un verso non comprenderebbe le Comunità montane, per l'altro - pur essendo espressamente disposta da una fonte di rango costituzionale - vedrebbe definiti i propri contenuti e i propri limiti ad opera di una legge ordinaria. Al contrario, rileva la Regione, la potestà legislativa di cui all'articolo 4, numero 1-bis, dello Statuto speciale, è da ritenersi «testualmente e chiaramente riferita a tutti gli Enti locali esistenti sul territorio regionale», per cui la prospettazione che si ricava dal ricorso statale sarebbe «palesamente lesiva» dell'autonomia costituzionalmente garantita alla Regione Friuli-Venezia Giulia.

Tale tentativo di «sottovalutazione» della competenza legislativa regionale risulterebbe anche dal collegamento, proposto dal Governo, tra il citato articolo 4, numero 1-bis, e gli articoli 5 e 59, disposizioni queste che risulterebbero estranee, per il loro contenuto, alla questione di legittimità costituzionale.

4.2. - La Regione richiama poi la sentenza n. 415 del 1994 della Corte Costituzionale, sostenendo che in essa è stata chiarita la portata innovativa della legge costituzionale n. 2 del 1993, la quale «disegna il quadro delle competenze delle Regioni ad autonomia speciale in materia di Enti locali», conferendo loro una potestà legislativa con «carattere di esclusività». La modifica dello Statuto richiederebbe all'interprete una lettura del quadro normativo di riferimento tale da renderlo coerente con la disposizione (l'articolo 4, numero 1-bis, dello Statuto) che attribuisce alla Regione potestà legislativa esclusiva in materia.

Seguendo tale linea interpretativa, la tesi della piena competenza legislativa risulterebbe confermata anche dal decreto legislativo n. 9 del 1997 che, imponendo alla Regione il rispetto degli articoli 5 e 128 della Costituzione, rende «identica» la potestà legislativa regionale in materia di ordinamento degli Enti locali a quella del legislatore statale, in quanto entrambe sarebbero assoggettate ai medesimi vincoli e principi, stabiliti a livello costituzionale.

Ad analoghe conclusioni condurrebbe l'esame comparativo delle disposizioni in materia contenute negli altri Statuti speciali, considerato che la legge costituzionale n. 2 del 1993 - nell'interpretazione fornita dalla Corte Costituzionale - privilegia il criterio di maggiore ampiezza delle attribuzioni e di sostanziale uniformità di disciplina nelle Regioni a Statuto speciale.

4.3. - La Regione resistente ritiene inoltre non condivisibile la prospettazione, svolta dal Governo, dell'esistenza di vincoli alla potestà legislativa regionale derivanti dalla legislazione statale in materia di Enti locali, che conterrebbe norme fondamentali e principi di riforma economico-sociale relativi anche alle Comunità montane. Queste, al contrario, non sono in alcun modo previste né disciplinate dalla Costituzione, trovando una definizione espressa solo agli articoli 28 e 29 della legge n. 142 del 1990: si tratta perciò di enti non obbligatori, la cui esistenza non può essere ricondotta né ad un principio generale dell'ordinamento giuridico né a norme fondamentali di riforma economico-sociale.

Pertanto la Regione Friuli-Venezia Giulia, nell'esercizio della potestà di ordinamento degli Enti locali, sarebbe vincolata unicamente dalla tipologia espressamente prevista dalla Costituzione (articolo 114); inoltre la stessa legislazione statale che ad avviso del ricorrente porrebbe norme di principio inderogabili dalla legislazione regionale, indica, come forme necessarie di ordinamento delle comunità locali, soltanto i Comuni e le Province (articolo 2 della legge n. 142 del 1990): le Comunità montane sarebbero perciò soltanto un «possibile strumento ordinamentale ed organizzativo per la valorizzazione delle zone montane». Neppure sarebbe possibile ricavare dalla legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), un argomento nel senso della necessità dell'istituto in esame, ove si consideri che questa legge (all'articolo 1) richiama le Comunità montane in un contesto di generica definizione dell'Ente locale.

A sostegno delle proprie argomentazioni, la difesa della Regione richiama l'articolo 2 del decreto legislativo n. 9 del 1997, che attribuirebbe alle Regioni il più ampio potere di allocare le funzioni pubbliche agli Enti locali nel territorio regionale, mentre l'analogo potere riservato allo Stato (articolo, 4) avrebbe carattere eccezionale, perché risponderebbe a interessi nazionali e

dunque non potrebbe «che riguardare Enti locali «obbligatori e necessari» dell'ordinamento della Repubblica».

I richiami contenuti nel ricorso a disposizioni dello Statuto sarebbero perciò impropri, dovendosi leggere, interpretare ed applicare tali disposizioni alla luce della sostanziale modifica introdotta dalla legge costituzionale n. 2 del 1993. In tale prospettiva, l'articolo 59 dello Statuto non potrebbe essere interpretato come strumento di limitazione degli aspetti ordinamentali e funzionali degli Enti locali non espressamente definiti dalla Costituzione, trattandosi invece di una disposizione che si limita a precisare la natura giuridica dei Comuni e delle Province.

4. 4. - Sarebbero inoltre infondate le argomentazioni poste dal ricorrente a sostegno della natura obbligatoria delle Comunità montane. La legge n. 265 del 1999, modificando l'articolo 28, comma 3, della legge n. 142 del 1990, ne avrebbe infatti delegificato l'istituzione, prevedendo una riserva di legge regionale solo per l'individuazione degli ambiti e delle zone omogenee; la stessa esistenza delle Comunità montane sarebbe divenuta meramente eventuale, poiché la citata legge (articolo 28, comma 6) consente la fusione dei Comuni montani il cui territorio coincide con quello di una comunità montana, prevedendo in tal caso lo scioglimento della comunità contestualmente all'istituzione del nuovo comune e l'assegnazione a quest'ultimo delle funzioni e delle risorse attribuite alla Comunità montana in base a norme dell'Unione europea, statali e regionali. In definitiva, la valorizzazione dei territori montani perseguita dall'articolo 7 della legge n. 265 del 1999 non si traduce affatto, secondo la Regione, nella obbligatorietà della Comunità montana.

Neppure varrebbe, a dimostrare la natura obbligatoria di tali istituti, la circostanza che di essi si avvalgono lo Stato e l'Unione europea per il perseguimento di obiettivi di sviluppo socio-economico o per la realizzazione di programmi di intervento: sarebbe «del tutto pacifico ed incontestabile» che il raggiungimento di tali obiettivi non è ostacolato in ambito regionale dall'inesistenza delle Comunità montane. Lo stesso articolo 28, comma 3, nella parte in cui dispone il trasferimento delle funzioni e delle risorse dalla disciolta Comunità montana al Comune istituito per fusione, non esclude che lo Stato e l'Unione europea possano avvalersi di altri soggetti, al pari di quanto avviene attualmente per le Comunità montane.

5. - In prossimità dell'udienza l'Avvocatura generale dello Stato ha depositato una memoria nella quale rileva che non risulta essere stata approvata nel termine previsto dalla delibera impugnata (29 febbraio 2000) la legge regionale che avrebbe dovuto indicare gli Enti destinatari delle funzioni delle Comunità montane, nè risulta, «che la Regione abbia sinora ridisciplinato organicamente la materia». La legge impugnata, determinando una successione nel tempo tra la soppressione

delle Comunità montane e il trasferimento ad altri Enti delle loro funzioni, produrrebbe incertezze riguardo alla normativa applicabile e l'eventualità di un blocco dell'attività amministrativa: la proposizione del ricorso, da parte del Governo avrebbe «in pratica, evitato una pregiudizievole prolungata incertezza e precarie gestioni commissariali».

6. - Anche la Regione ha depositato una memoria illustrativa, nella quale ribadisce le considerazioni svolte nell'atto di costituzione, in particolar modo soffermandosi sull'inesistenza di un principio di riforma economico-sociale che, vincolando la potestà legislativa regionale, imponga la necessaria istituzione delle Comunità montane.

Considerato in diritto

1. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri ricorre contro l'articolo 2 della delibera legislativa della Regione Friuli-Venezia Giulia, approvata il 29 luglio 1999 e riapprovata dal Consiglio regionale sul rinvio del Governo il 1° febbraio 2000 (Indennizzo forfetario spettante ai Coordinatori dei servizi sociali, soppressione delle Comunità montane e modalità istruttorie delle domande di agevolazione per le iniziative finanziate dal Fondo regionale per lo sviluppo della montagna).

L'impugnato articolo 2 dispone, al comma 1, che «le Comunità montane della Regione previste dalle attuali leggi regionali sono soppresse, con decorrenza dall'1 luglio 2000. Le relative funzioni saranno trasferite agli Enti individuati con successiva legge regionale da approvarsi entro il 29 febbraio 2000, la quale provvederà anche a disciplinare i rapporti patrimoniali ed economico-finanziari tra le Comunità montane e gli Enti interessati, nonché l'assegnazione del personale». Nei successivi commi 2 e 3 dello stesso articolo si prevede la nomina di un commissario liquidatore per ciascuna Comunità montana e si disciplinano le procedure relative.

Ad avviso del ricorrente, la norma impugnata contrasterebbe con gli articoli 4, 5, 6 e 59 dello Statuto speciale della Regione (legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1; modificato dall'articolo 5 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2); con gli articoli 5 e 128 della Costituzione; con l'articolo 2 del decreto legislativo di attuazione 2 gennaio 1997, n. 9, e con i principi di riforma economico-sociale e con le norme fondamentali contenuti negli articoli 28 (come sostituito dall'articolo 7 della legge 3 agosto 1999, n. 265) e 29 della legge 8 giugno 1990, n. 142 [ora articoli 27 e 28 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)].

2. - La questione non è fondata.

2.1. - L'articolo 4, numero 1-bis, dello Statuto speciale prevede la competenza legislativa della Regione in materia di «ordinamento degli Enti locali e delle

relative circoscrizioni», da esercitarsi, secondo l'incipit del medesimo articolo, «in armonia con la Costituzione, con i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato, con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali e con gli obblighi internazionali dello Stato, nonché nel rispetto degli interessi nazionali e di quelli delle altre Regioni».

Il numero 1-bis dell'articolo 4 è stato introdotto dall'articolo 5 della legge costituzionale n. 2 del 1993 (Modifiche ed integrazioni degli statuti speciali per la Valle d'Aosta, per la Sardegna, per il Friuli-Venezia Giulia e per il Trentino-Alto Adige), una legge che «disegna il quadro delle competenze delle Regioni ad autonomia speciale (eccezione fatta per la Sicilia) in materia di Enti locali, privilegiando il criterio di maggiore ampiezza e di sostanziale uniformità laddove era in precedenza vigente una disciplina piuttosto riduttiva ed eterogenea» (sentenza n. 415 del 1994). Da tale legge, «la competenza delle Regioni a Statuto speciale in materia di ordinamento di enti locali acquista il carattere di esclusività e viene ad essere definita con formula identica in tutti gli Statuti speciali», con ciò rimuovendo, secondo una delle finalità dell'intervento del legislatore costituzionale, «l'originaria diversità di regime giuridico delle Regioni ad autonomia speciale in materia di Enti locali» (citata sentenza n. 415 del 1994): affermazione che abbraccia tutte le Regioni ad autonomia speciale e che si comprende considerando che la Regione siciliana già era dotata di una «competenza esclusiva» nella stessa materia, a norma dell'articolo 15, terzo comma, dello Statuto, pur con le particolarità derivanti dalla disciplina delle «province siciliane», configurate come liberi consorzi comunali.

In attuazione della nuova previsione statutaria, dopo e in conseguenza dell'innovazione introdotta con la legge costituzionale n. 2 del 1993, è stato emanato il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni). L'articolo 2 di tale decreto stabilisce che «la Regione, nel rispetto degli articoli 5 e 128 della Costituzione, nonché dell'articolo 4 dello Statuto di autonomia, fissa i principi dell'ordinamento locale e ne determina le funzioni, per favorire la piena realizzazione dell'autonomia degli Enti locali».

Secondo la più recente disciplina in materia [articolo 28 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)], le Comunità montane sono «unioni di Comuni, Enti locali costituiti fra Comuni montani». Esse rappresentano un caso speciale di «unioni di comuni» (articolo 32 del decreto legislativo n. 267 del 2000), create in vista della valorizzazione delle zone montane, allo scopo di esercitare, in modo più adeguato di quanto non consentirebbe la frammentazione dei comuni montani,

«funzioni proprie», «funzioni conferite» e funzioni comunali. Nella successione della disciplina legislativa in materia, è rimasta ferma l'originaria configurazione delle Comunità montane quali enti locali, proiezioni dei comuni che a esse fanno capo, già risultante, nell'essenziale, dall'articolo 4 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 (Nuove norme per lo sviluppo della montagna), confermata e precisata dalla legislazione successiva, in particolare dall'articolo 28 della legge n. 142 del 1990, nella sua versione originaria e in quella modificata dalla legge n. 265 del 1999 (Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142).

Da questa loro configurazione deriva un duplice corollario. In primo luogo, le Comunità montane entrano nel novero degli «enti locali», precisamente quali «altri enti locali» a norma degli articoli 118, primo e terzo comma, e 130, primo comma, della Costituzione. Esse, secondo la legislazione statale, insieme ai Comuni e alle Province sono destinatarie della generalità dei compiti e delle funzioni amministrative che non ne richiedono l'esercizio a livello regionale (articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112) e contribuiscono a comporre il sistema delle autonomie sub-regionali, pur senza assurgere a enti costituzionalmente o statutariamente necessari, quali sono - secondo gli articoli 114 e 128 della Costituzione e 59, primo comma, dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia - soltanto le Province e i Comuni. In secondo luogo, «enti locali» di tale natura, costituiti a partire dalle autonomie comunali per l'esercizio di funzioni comuni, costituiscono essi stessi strumenti organizzativi del sistema delle autonomie locali. Onde, in breve, si può dire trattarsi di «ordinamento» di enti locali tramite enti locali.

Data dunque questa qualificazione delle Comunità montane, la potestà legislativa della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia non deve ritenersi fondata né sull'articolo 27 del decreto legislativo n. 267 del 2000 - disposizione che prevede la disciplina legislativa regionale su diversi aspetti particolari di organizzazione delle comunità stesse ma che, anche per l'espressa previsione dell'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo, non si applica alle Regioni a statuto speciale, se incompatibile con le attribuzioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione - né sull'articolo 6, numero 3), dello Statuto - norma che attribuisce alla Regione la facoltà di adeguare alle sue particolari esigenze le disposizioni delle leggi della Repubblica, tramite norme di integrazione e di attuazione nelle materie indicate da queste ultime leggi - bensì direttamente sull'articolo 4, numero 1-bis, dello Statuto speciale il quale per l'appunto indica, tra le competenze legislative «esclusive» della Regione, l'«ordinamento degli enti locali».

2.2. - Priva di pregio è l'argomentazione del ricor-

rente che, dal citato articolo 59 dello Statuto («Le Province ed i Comuni della Regione sono enti autonomi»), vorrebbe inferire una ricostruzione restrittiva della competenza legislativa regionale indicata nell'articolo 4, numero 1-bis, dello Statuto stesso, tale da escludere dagli «enti locali» ivi menzionati tutti gli enti diversi dalle Province e dai Comuni, cioè, per quanto riguarda la presente questione di costituzionalità, le Comunità montane. Con questa affermazione viene ignorata non solo la natura di tali comunità ma anche l'esistenza, tanto nelle Regioni ad autonomia comune quanto in quelle a Statuto speciale, accanto agli enti locali costituzionalmente necessari, di enti costituzionalmente non necessari, ma non per questo da escludersi dalla categoria degli enti locali. Al che si potrebbe aggiungere la stranezza di un ente, la Comunità montana - che, se istituito fuori della Regione Friuli-Venezia Giulia, è «ente locale» (articolo 27, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, già citato) ma non lo sarebbe se istituito entro la Regione medesima. Una tanto arbitraria distribuzione di qualificazioni farebbe torto alla ragionevolezza di qualunque sistema giuridico.

E' poi da escludere ogni valore probante, nel senso dell'inesistenza di una competenza legislativa primaria relativamente alle Comunità montane, all'accenno che il ricorrente fa alla competenza legislativa di cui all'articolo 5, numero 8), dello Statuto: competenza non esclusiva ma ripartita, tale da incontrare perciò, oltre ai limiti generali previsti dall'articolo 4, anche quello dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato nelle singole materie. La stessa dizione statutaria («Enti aventi carattere locale o regionale per i finanziamenti delle attività economiche nella Regione», e non - secondo la formula, erronea per incompletezza, riportata nel ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri: «ordinamento degli Enti aventi carattere locale o regionale») dimostra, senza necessità di spiegazione alcuna, la non pertinenza della disposizione alla materia, degli Enti locali attribuita, alla competenza legislativa esclusiva della Regione dall'articolo 4, numero 1-bis, del suo statuto.

3. - Così chiarita la riconducibilità della materia in esame all'«ordinamento degli enti locali» di cui all'articolo 4, numero 1-bis, dello Statuto speciale, si tratta di valutare ora la disposizione oggetto del ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri dal punto di vista dei limiti che l'esercizio della competenza legislativa della Regione incontra in tale materia: limiti, consistenti in quelli che l'articolo 4 dello Statuto di autonomia prevede per l'esercizio della potestà legislativa regionale «primaria» e che il già ricordato decreto legislativo n. 9 del 1997, emanato in conseguenza e attuazione dell'anzidetto numero 1-bis dell'articolo 4, richiama in generale, indicando altresì specificamente, il rispetto degli articoli 5 e 128 della Costituzione.

Circa la posizione della Regione nel sistema delle

autonomie territoriali, si deve innanzitutto riaffermare, anche in riferimento alle Regioni ad autonomia speciale, tanto più dopo la riforma operata dalla legge costituzionale n. 2 del 1993, ciò che questa Corte ebbe a riconoscere, in sintesi generale, quanto alle Regioni a Statuto ordinario: avere l'ordinamento vigente provveduto, attraverso una serie di interventi legislativi in attuazione dell'articolo 5 e della IX disposizione transitoria e finale della Costituzione, ad assicurare gli strumenti di un organico raccordo funzionale tra gli Enti locali e tra questi e la Regione, necessari in presenza dell'espansione dei poteri di autonomia riconosciuti agli enti locali infraregionali, e avere configurato la Regione stessa come «centro propulsore e di coordinamento dell'intero sistema delle autonomie locali» (sentenza n. 343 del 1991). Tale ruolo, relativamente alle Regioni ad autonomia ordinaria, risultava, in particolare, dall'articolo 3 della legge n. 142 del 1990 e risulta oggi dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 267 del 2000; relativamente alle Regioni ad autonomia speciale, esso è implicito nella loro attuale competenza in materia di ordinamento degli enti locali.

In questa prospettiva, non può essere negato alla Regione Friuli-Venezia Giulia, nell'esercizio della sua potestà legislativa esclusiva di «ordinamento degli enti locali», il potere di valutare le esigenze di coordinamento e di esercizio integrato delle funzioni degli enti locali e di prevedere, se del caso, gli strumenti congruenti allo scopo, compresa tra questi l'istituzione di altri enti locali non necessari, quali sono per l'appunto le Comunità montane, proiezioni organizzative e funzionali degli enti locali necessari. E, naturalmente, tale valutazione comporta, come aspetto complementare del medesimo potere di apprezzamento, il potere di sopprimere quegli stessi enti, una volta ritenuta l'inutilità della loro sopravvivenza, ai fini per i quali siano stati istituiti.

Tale potere, peraltro, non è assoluto, l'esercizio della potestà legislativa regionale esclusiva dovendo essere, tra l'altro, «in armonia con la Costituzione, con i principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica, con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali».

Tanto la concreta istituzione quanto la soppressione delle Comunità montane comportano un'intromissione nell'originaria autonomia organizzativa e funzionale dei Comuni interessati, autonomia che è garantita dagli articoli 5 e 128 della Costituzione non solo nei confronti dello Stato e delle Regioni ad autonomia ordinaria, ma altresì nei confronti delle Regioni ad autonomia speciale (e infatti, a tali articoli della Costituzione fa ovvio riferimento anche il citato decreto legislativo n. 9 del 1997). Il coordinamento tra la competenza regionale esclusiva in materia di ordinamento degli Enti locali e l'originaria posizione costituzionale di autonomia di questi ultimi comporta - analogamente a quanto questa

Corte già ebbe a statuire nella sentenza n. 83 del 1997, in riferimento a competenze comunali aventi diretto fondamento nell'articolo 128 della Costituzione - che le determinazioni regionali relative alla creazione o alla soppressione delle Comunità montane, per le conseguenze concrete che ne derivano sul modo di organizzarsi e sul modo di esercitarsi dell'autonomia comunale, debbano necessariamente coinvolgere gli stessi Comuni interessati, con modalità che la legge regionale deve prevedere per assicurare la necessaria efficacia della partecipazione comunale.

Dell'anzidetto principio di coinvolgimento degli enti locali infraregionali nelle determinazioni regionali «di ordinamento» sono espressione tanto l'articolo 3 del decreto legislativo n. 112 del 1998, quanto l'articolo 4 del decreto legislativo n. 267 del 2000. Nel prevedere che le Regioni ad autonomia ordinaria adottino la legge di allocazione delle funzioni tra i diversi livelli del governo locale e regionale, anche di natura associativa, il legislatore nazionale ha stabilito che le Regioni stesse istituiscano strumenti e procedure di raccordo e concertazione, anche permanenti, con gli Enti locali (commi 2 e 5 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 112). Sia questo un principio generale dell'ordinamento o una diretta conseguenza dei principi risultanti dagli articoli 5 e 128 della Costituzione, ovvero l'una e l'altra cosa, la conseguenza comunque è che tale principio vale anche nei confronti delle determinazioni in materia di soppressione delle Comunità montane assunte dalle Regioni ad autonomia speciale, nell'esercizio della loro competenza in materia di ordinamento degli Enti locali.

In sintesi: alla Regione Friuli-Venezia Giulia il potere di (istituire o) sopprimere le Comunità montane; ai Comuni interessati, l'effettiva partecipazione all'esercizio di tale potere.

4. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri ritiene invece che la soppressione delle Comunità montane sia, come tale, vietata dagli articoli 28 (come sostituito dall'articolo 7 della legge n. 265 del 1999) e 29 della legge n. 142 del 1990 (ora, articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 267 del 2000), dai quali si dovrebbe trarre un principio generale dell'ordinamento, o una norma fondamentale di riforma economico-sociale, che fisserebbe le Comunità montane come elementi costitutivi necessari dell'«ordinamento degli enti locali». Tanto più - si aggiunge - in quanto le Comunità montane sono chiamate a perseguire gli obiettivi e ad attuare gli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali (articolo 28 del decreto legislativo n. 267 del 2000). L'articolo 7 della legge n. 265 del 1999 (ora confluito nell'articolo 27 del decreto legislativo n. 267 del 2000), prevedendo poi l'esistenza di funzioni proprie delle Comunità montane, accanto a quelle loro «conferite», e attribuendo alla legge regionale solo compiti limitati di disciplina organizzativa,

confermerebbe, con la natura necessaria di tali enti, l'inesistenza di un potere regionale rivolto alla loro soppressione.

Ma entrambe queste prospettazioni non possono essere accolte.

Innanzitutto - richiamata la natura di ente non costituzionalmente necessario della Comunità montana e la riserva di competenza esistente a favore della potestà legislativa delle Regioni ad autonomia speciale, anche in forza dell'espressa disposizione dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000, in tema di ordinamento degli enti locali - la proposizione del ricorrente circa la natura di «norma fondamentale di riforma economico-sociale» o «principio generale dell'ordinamento giuridico dello Stato» (a norma dell'articolo 4 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia) dell'introduzione delle Comunità montane nell'ordinamento dei poteri locali, è puramente assertiva. Tale introduzione, più semplicemente, costituisce una misura di razionalizzazione della rete delle autonomie comunali, per l'esercizio in comune di funzioni che malamente sarebbero gestite da enti troppo frammentati sul territorio montano (esercizio in comune che nella stessa legislazione dello Stato trova anche altre forme di possibile realizzazione): una misura organizzativa idonea a essere sostituita da altra, una volta ritenuta insussistente la ragione della sua previsione. Del resto, il comma 6 dello stesso articolo 27 del decreto legislativo n. 267 del 2000 - a riprova del carattere strumentale e non essenziale della Comunità montana nell'ordinamento delle autonomie locali in generale - prevede lo scioglimento della comunità stessa da parte della legge regionale, una volta operata la «fusione» dei Comuni che ne facevano parte - fusione alla quale si potrebbe in ipotesi addivenire anche senza il tramite della previa costituzione della Comunità montana. A ciò, per quanto vale, può aggiungersi l'osservazione che le Comunità montane nella Regione siciliana, create con la legge regionale 30 novembre 1974, n. 38 (ordinamento e funzionamento delle Comunità montane), sono state soppresse nell'esercizio di competenza legislativa analoga a quella riconosciuta alla Regione Friuli-Venezia Giulia, con l'articolo 45 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9 (Istituzione della provincia regionale).

Quanto, alla pretesa di far derivare il divieto di soppressione delle Comunità montane dall'indefettibilità delle funzioni necessarie all'attuazione dei programmi e al perseguimento degli obiettivi di sviluppo delle zone montane stabiliti da atti dell'Unione europea e da leggi dello Stato (articolo 28 del decreto legislativo n. 267 del 2000), conformemente alla norma di programma contenuta nell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione, basta rilevare in contrario che le Comunità montane sono soltanto uno dei possibili strumenti organizzativi, previsti nell'ambito del sistema

dei poteri locali. Tali funzioni, di per sé, bene possono essere allocate altrimenti, in base alle particolarità delle situazioni locali, apprezzate dal legislatore regionale nell'esercizio discrezionale del suo potere legislativo in tema di «ordinamento degli enti locali», senza che da ciò l'esercizio di tali funzioni possa dirsi compromesso.

5. - Non può infine trovare ingresso nel presente giudizio, in quanto non dedotta nel ricorso ma introdotta successivamente a esso, la censura mossa allo stesso articolo 2 della delibera legislativa, nella parte in cui prevede una successione temporale tra la soppressione delle Comunità montane (prevista con decorrenza 1° luglio 2000) e il trasferimento ad altri enti delle loro funzioni (a opera di una legge regionale da approvarsi entro il 29 febbraio 2000), successione nella quale, per la possibile inottemperanza a tale ultimo termine, può inserirsi uno iato, foriero di incertezze normative, se non anche di paralisi amministrativa.

PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE,

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2 della delibera legislativa della Regione Friuli-Venezia Giulia approvata il 29 luglio 1999 e riapprovata il 1° febbraio 2000 (Indennizzo forfetario spettante ai Coordinatori dei servizi sociali, soppressione delle Comunità montane e modalità istruttorie delle domande di agevolazione per le iniziative finanziate dal Fondo regionale per lo sviluppo della montagna), sollevata, in riferimento agli articoli 5 e 128 della Costituzione e agli articoli 4, 5, 6 e 59 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2001.

IL PRESIDENTE: Ruperto
IL REDATTORE: Zagrebelsky
IL CANCELLIERE: Di Paola

Depositata in Cancelleria il 6 luglio 2001

Il Direttore della Cancelleria:
dott. G. Di Paola

PARTE TERZA

CONCORSI E AVVISI

AGENZIA REGIONALE PER L'IMPIEGO
TRIESTE

Decreto del Direttore sostituto del Servizio dell'attuazione delle politiche attive del lavoro 10 luglio 2001, n. 28-SAPAL. Comitato provinciale I.N.P.S. di Trieste. Sostituzione componente.

IL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO
DELL'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE ATTIVE
DEL LAVORO

VISTO l'articolo 1 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 514, che delega alla Regione Friuli-Venezia Giulia le funzioni amministrative in materia di collocamento e avviamento al lavoro;

VISTO l'articolo 79, comma 2, della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1, secondo il quale quando leggi e regolamenti menzionano il Direttore dell'Ufficio regionale e provinciale del lavoro, il riferimento si intende effettuato nei confronti dei dirigenti dell'Agenzia regionale per l'impiego competenti per materia;

VISTA la legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, ed in particolare gli articoli 216, 217, 218, 219, 219 bis, 219 ter, come modificati, sostituiti ed introdotti dagli articoli 53, 54, 55, 56, 57 e 58 della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1, disciplinanti l'organizzazione dell'Agenzia regionale per l'impiego, che prevedono le competenze della Direzione e quelle dei quattro servizi in cui si articola l'Ente, tra i quali il servizio dell'attuazione delle politiche attive del lavoro;

VISTA la legge 9 marzo 1989, n. 88, recante norme in materia di ristrutturazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

VISTO il decreto n. 8/1998 di data 20 maggio 1998 del Direttore del servizio dell'attuazione delle politiche attive del lavoro, di ricostituzione presso la sede provinciale dell'I.N.P.S. di Trieste del Comitato provinciale dell'Istituto, previsto dall'articolo 44 della citata legge n. 88/1989, già disciplinato dall'articolo 34, comma 1, del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639;

VISTA la lettera del 20 aprile 2001 del sig. Degrassi Bruno con la quale lo stesso rassegna le proprie dimissioni da membro del menzionato Comitato provinciale I.N.P.S., in rappresentanza dei lavoratori, designato dalla CISL - Unione sindacale territoriale di Trieste;

VISTA la nota di data 15 maggio 2001, prot. n. 101/PC/am, della CISL - Unione sindacale territoriale di Trieste di designazione del sig. Sclaunich Marcello, in sostituzione del sig. Degrassi Bruno dimissionario, quale componente del citato Comitato in rappresentanza dei lavoratori;

ESPERITA l'istruttoria di rito;

DECRETA

• Il sig. Sclaunich Marcello, designato dalla CISL - Unione sindacale territoriale di Trieste, è nominato membro del Comitato provinciale dell'I.N.P.S. di Trieste, di cui all'articolo 44 della legge 9 marzo 1989, n. 89, in sostituzione del sig. Degrassi Bruno dimissionario, in rappresentanza dei lavoratori.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Trieste, 10 luglio 2001

FOSSATI

DIREZIONE REGIONALE DELLA
FORMAZIONE PROFESSIONALE
TRIESTE

Bando di gara, mediante appalto concorso, per l'affidamento del servizio di valutazione indipendente P.O.R. Obiettivo 3 Friuli-Venezia Giulia 2000-2006 (riferimento CPC 92).

Oggetto:

- messa a punto e preparazione della valutazione;
- valutazione in itinere dello stato di attuazione del Programma;
- valutazione intermedia.

Importo massimo complessivo per la fornitura: lire 720.000.000 I.V.A. compresa (euro 371.848,967) triennio 2001-2003, rinnovabile per ulteriori due anni (Capitolato Tecnico, articolo 22).

Procedura di aggiudicazione: appalto concorso.

Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa (articolo 23, comma 1, lettera b) decreto legislativo 157/1995).

Elementi di valutazione: Capitolato Tecnico, articolo 12.

La Regione ha facoltà di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta ed ha facoltà di

non procedere ad alcuna aggiudicazione.

Luogo di svolgimento prevalente: Regione appaltante.

Le domande redatte in lingua italiana in carta legale, contenute in plico chiuso e sigillato con ceralacca, controfirmato sui lembi di chiusura, recante la dicitura «Offerta per il servizio di valutazione indipendente P.O.R. Obiettivo 3 2000-2006» dovranno pervenire all'indirizzo sopra indicato corredate della documentazione di cui all'articolo 14 del Capitolato Tecnico entro le ore 12.00 del giorno 24 settembre 2001 pena l'esclusione.

Fa fede il timbro di arrivo della Direzione appaltante. Non saranno in alcun caso prese in considerazione le offerte pervenute oltre tale termine anche se spedite prima dei termini di scadenza sopra indicati.

Le dichiarazioni, i documenti e le certificazioni, se non redatte in lingua italiana, saranno accompagnate da traduzione certificata dalle Autorità consolari italiane del Paese dove sono state redatte, oppure da un traduttore ufficiale.

Disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative di riferimento:

Regolamento (CE) 1260-1999, articolo 4;

Regolamento (CE) 1784-1999 del 12 luglio 1999;

Regolamento (CE) 1685-2000 del 28 luglio 2000.

Decisione della Commissione Europea C(00)2076 del 21 settembre 2000 approvativa del Programma Operativo dell'obiettivo 3 2000-2006 della Regione appaltante.

Direttive 92/50/CEE e 97/52/CE.

Decreti legislativi 157/1995 e 65/2000.

Le Società concorrenti dovranno produrre elenco completo dei componenti il gruppo di lavoro, con indicazione delle qualifiche tecnico scientifiche ed esperienze professionali.

Non sono ammesse offerte parziali, condizionate o indeterminate.

Possono presentare domanda di partecipazione i soggetti che non abbiano avuto vincoli di alcun tipo nella stesura e nella concezione del P.O.R. Friuli-Venezia Giulia. I soggetti partecipanti dovranno avere una specializzazione settoriale comprovata in materia di politiche formative, lavoro, occupazione e sviluppo territoriale, nonché una esperienza comprovata in materia di valutazione nei suddetti settori.

Possono presentare offerta anche raggruppamenti di imprese con l'osservanza, pena l'esclusione, dell'articolo 11 decreto legislativo 157/1995.

Nella domanda di partecipazione dovrà essere allegata, a pena di esclusione, la documentazione prevista

dall'articolo 6 del Capitolato Tecnico.

Avvio dell'attività: entro 30 giorni dalla data di esecutività del contratto triennale.

Tutta la documentazione resa disponibile potrà essere richiesta, anche via fax, all'indirizzo sopra indicato. Il Capitolato Tecnico è disponibile anche nel sito [www.regione.fvg.it/settori d'intervento/formazione/avvisi e bandi](http://www.regione.fvg.it/settori_d'intervento/formazione/avvisi_e_bandi).

Termine ultimo per la richiesta dei suddetti documenti: 17 settembre 2001.

Costo delle copie: lire 250 a facciata.

Informazioni ai numeri telefonici suindicati.

Il giorno 25 settembre 2001 alle ore 11.00 all'indirizzo suindicato è autorizzato a presenziare all'apertura delle offerte un rappresentante per ogni offerente, munito di delega.

Garanzie:

- provvisoria: fidejussione bancaria di lire 21.600.000 (euro 11.155,469) da svincolarsi dopo l'aggiudicazione;

- definitiva: fidejussione bancaria pari al 10% dell'importo di aggiudicazione al netto dell'I.V.A.

Il presente avviso di gara è stato inviato per la sua pubblicazione all'Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali della CEE in data 5 luglio 2001 e da quest'ultimo ricevuto in data 5 luglio 2001.

Per ulteriori informazioni e per prendere visione degli atti di gara, gli interessati potranno rivolgersi all'indirizzo suindicato - dott.ssa Maria Emma Ramponi (040/3775247), dott. Ruggero Cortellino (040/3775298), dott.ssa Monica Demarchi (040/3775289) e dott.ssa Irene Carlesi (040/3775071).

IL DIRETTORE REGIONALE:
dott.ssa Maria Emma Ramponi

COMUNE DI BASILIANO
(Udine)

Avviso di asta pubblica per l'appalto del servizio di trasporto scolastico per il biennio 2001-2002 e 2002-2003.

Il giorno 20 agosto 2001 alle ore 12.00 presso il Comune di Basiliano (Udine) avrà luogo un'asta pubblica mediante offerte segrete con il criterio del prezzo più basso determinato mediante indicazione della percentuale di ribasso sull'importo posto a base d'asta ai sensi dell'articolo 73, lettera c) del Regio decreto 827/1924 per l'appalto del servizio di trasporto scola-

stico per il biennio 2001-2002 e 2002-2003.

Termine entro il quale devono pervenire le offerte: ore 12.00 del giorno 18 agosto 2001.

Bando e altri documenti sono disponibili presso l'Ufficio segreteria del Comune di Basiliano (tel. 0432/838111 - 0432/838112 - 0432/838114).

Basiliano, 11 luglio 2001

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO:
dott.ssa Sabrina Feruglio

COMUNE DI GRADO
(Gorizia)

Avviso di asta pubblica per l'appalto della fornitura di un automezzo di tipo pick-up.

Si rende noto che è indetta un'asta pubblica per l'appalto della fornitura di un automezzo di tipo pick-up.

Importo a base d'asta di lire 50.000.000 (euro 25.822,84) I.V.A. inclusa.

L'aggiudicazione avverrà ai sensi degli articoli 73, lettera c) e 76 del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (criterio dell'offerta più bassa rispetto al prezzo a base d'asta).

Il bando integrale può essere richiesto all'Ufficio contratti - p.zza B. Marin n. 4 - 34073 Grado (Gorizia), tel. 0431-898248.

Termine di ricezione delle offerte: ore 13.00 del 6 agosto 2001.

Il Responsabile del procedimento: rag. Enzo Olivotto.

Grado, 16 luglio 2001

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
rag. Enzo Olivotto

COMUNE DI MEDEA
(Gorizia)

Bando di gara mediante asta pubblica ad unico e definitivo incanto per la fornitura di un automezzo fuoristrada (autocarro pick-up) per la squadra comunale di protezione civile e servizio antincendio boschivo.

1. Soggetto affidante.

Comune di Medea - via Torriani, 5 - 34070 Medea -

C.F. e P.I. 00122990310 - tel. 0481/67012 - fax 0481/67325.

2. Oggetto dell'appalto.

L'oggetto del presente bando di gara è l'affidamento della pubblica fornitura di un automezzo fuoristrada (autocarro pick-up) per la squadra comunale di protezione civile e servizio antincendio boschivo.

L'offerta deve essere formulata per l'intera fornitura.

Il luogo di consegna della fornitura è il magazzino del Comune di Medea, via Torriani, 5 - Medea.

3. Importo presunto del contratto .

Il valore presunto del contratto è di lire 40.000.000 euro (20.658,28) I.V.A. esclusa.

4. Criterio di aggiudicazione prescelto.

Asta pubblica con criterio dell'offerta «a corpo» tecnicamente ed economicamente più vantaggiosa valutata sulla base dei seguenti elementi: valore tecnico, offerta economicamente più vantaggiosa, termine di consegna.

Si procederà all'aggiudicazione, anche nel caso di una sola offerta valida, previa verifica delle caratteristiche tecniche previste nel progetto.

L'Amministrazione comunale si riserva, comunque, la facoltà di non procedere all'aggiudicazione.

Le percentuali offerte dall'aggiudicatario dovranno essere comprensive di tutte le spese che l'aggiudicatario medesimo dovrà sostenere per l'esecuzione della fornitura, nessuna esclusa, ad eccezione dell'I.V.A.

5. Requisiti per la partecipazione alla gara.

Saranno ammesse alla gara per l'affidamento della fornitura in argomento le ditte iscritte alla Camera di Commercio per attività coincidente con quella oggetto del presente appalto.

6. Elaborati di gara.

Il presente bando ed il capitolato speciale potranno essere visionati e ritirati presso il Comune di Medea, Servizio Tecnico tel. 0481/67012 - 0481/67454.

7. Giorno della gara.

L'asta pubblica si terrà il giorno 4 settembre 2001 alle ore 9.00 presso la sede del Consiglio comunale del Comune di Medea e sarà presieduta dal Responsabile del Servizio Tecnico.

8. Modalità di presentazione delle offerte.

L'offerta, redatta in lingua italiana ed in competente bollo, dovrà essere presentata a mezzo posta, o a mano, in piego sigillato e raccomandato e, per essere valida dovrà pervenire sotto pena di esclusione dalla gara, entro le ore 12.00 del giorno 30 agosto 2001.

L'offerta, datata e sottoscritta in forma leggibile dal

legale rappresentante della ditta, dovrà contenere l'indicazione in cifre ed in lettere e dovrà essere inserita in una busta chiusa (prima busta) anch'essa sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura. Essa dovrà essere contenuta in busta più grande (seconda busta) anch'essa sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura che dovrà portare all'esterno la dicitura «Offerta per la fornitura di un automezzo fuoristrada (autocarro pick-up) per la squadra comunale di protezione civile e servizio antincendio boschivo» e dovrà contenere la documentazione per partecipare alla gara:

- Certificato del registro delle imprese iscritte presso CCIAA dal quale risulta che la ditta è regolarmente costituita, che non si trova in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata o concordato preventivo. Tale Certificato può essere sostituito da una dichiarazione. Inoltre che relativamente alla ditta non è in corso alcuna delle procedure indicate in precedenza e certificato generale del casellario giudiziale del titolare e di tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza.
- La relazione tecnica di offerta sottoscritta in ogni pagina in forma leggibile.
- L'offerta del termine di consegna sottoscritta in ogni pagina in forma leggibile.

9. Esclusione dalla gara.

Le offerte saranno escluse dalla gara qualora:

- a) Il plico sia giunto in ritardo, per qualsiasi causa o non sia debitamente chiuso, controfirmato e sigillato su tutti i lembi o non vi siano stati indicati all'esterno i dati della Ditta concorrente, l'oggetto della fornitura. Nelle suddette eventualità non si procederà all'apertura della busta. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi causa, esso non giunga a destinazione in tempo utile.
- b) L'offerta sia espressa in modo difforme rispetto a quanto specificato o non sia debitamente sottoscritta e datata.
- c) Mancanza o irregolarità della documentazione richiesta.

10. Tempo di consegna.

La fornitura dovrà essere effettuata entro 100 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal ricevimento della lettera di affidamento. Per ogni giorno di ritardo verrà applicata una penale di lire 50.000 (cinquantamila) euro 25,82.

11. Avvertenze.

L'Amministrazione si riserva, in caso di aggiudicazione, di verificare i requisiti dichiarati, mediante l'acquisizione d'ufficio dei certificati attestanti il possesso di stati, fatti e qualità dei soggetti dichiaranti.

12. Validità dell'offerta.

Gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza per la presentazione dell'offerta.

Per eventuali informazioni gli interessati dovranno rivolgersi all'Ufficio Tecnico del Comune di Medea, via Torriani, n. 5 - 34070 Medea (Gorizia) - tel. 0481/67012 - 0481/67454.

L'Ufficio Tecnico rispetta il seguente orario:

- mercoledì dalle ore 16.30 alle ore 17.30;
- venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30.

Medea, lì 9 luglio 2001

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
geom. Germano Curci

COMUNE DI OSOPPO
(Udine)

Avviso d'asta pubblica per l'appalto del servizio di trasporto scolastico, con automezzo di proprietà comunale affidato in usufrutto, degli alunni delle scuole materne, elementari e medie (anni scolastici 2001-2002 e 2002-2003).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

In esecuzione della propria determinazione n. 417 del 9 luglio 2001

RENDE NOTO

che il giorno 27 agosto 2001 alle ore 9.00 presso questa sede municipale, dinanzi alla Commissione prevista dal vigente Regolamento comunale dei contratti presieduta dal Responsabile del relativo servizio, avrà luogo un pubblico incanto ai sensi dell'articolo 73, lettera c) del Regio decreto n. 827/1924 ed articolo 8 del regolamento comunale sui contratti per l'appalto del servizio di trasporto scolastico nel Comune di Osoppo, con automezzo di proprietà comunale affidato in usufrutto, degli alunni delle locali scuole materne, elementari e medie per il periodo 10 settembre 2001-30 giugno 2003.

L'importo complessivo dell'appalto ammonta a lire 110.000.000 (euro 56.810,26) al netto dell'I.V.A. 10%.

La prestazione di cui trattasi è finanziata con fondi propri di bilancio.

Non sono ammesse offerte in aumento.

Le offerte corredate dalla documentazione indicata nel bando di gara, redatte in carta legale, dovranno

pervenire al Comune di Osoppo entro le ore 12.00 del giorno 24 agosto 2001.

Si procederà all'affidamento del servizio anche in presenza di una sola offerta valida purchè in ribasso rispetto al prezzo a base d'asta.

Chiunque fosse interessato a partecipare all'asta potrà chiedere copia del bando di gara e del capitolato speciale d'appalto rivolgendosi al preposto ufficio comunale (I piano - telefono 0432-899328 - fax 0432975718).

Osoppo, 10 luglio 2001

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
Gian Silvio Di Poi

COMUNE DI PAVIA DI UDINE
(Udine)

Avviso di gara per l'appalto del servizio di refezione scolastica del Comune per il periodo 24 settembre 2001-30 giugno 2003.

Si rende noto che il Comune di Pavia di Udine indice per il giorno 4 settembre 2001 un pubblico incanto per l'appalto del servizio di refezione scolastica per il periodo 24 settembre 2001-30 giugno 2003, per un importo a base d'asta di lire 132.160.000 pari a euro 68.482,18 I.V.A. esclusa.

Le offerte in busta sigillata dovranno pervenire inderogabilmente entro le ore 12.00 del 3 settembre 2001.

Per il ritiro dei relativi bando di gara e capitolato d'appalto gli interessati potranno rivolgersi all'Ufficio tecnico (tel. 0432/675480; fax 0432/675813) dal lunedì a venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30.

Pavia di Udine, 16 luglio 2001

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO:
geom. Giancarlo Pellizzari

COMUNE DI UDINE
Settore pianificazione territoriale
U.O. demanio e gestione immobili

Bando di gara, mediante asta pubblica ad unico e definitivo incanto, per la vendita d'immobili.

VISTO

il vigente Regolamento delle alienazioni e degli atti di disposizione del patrimonio immobiliare di proprietà

del Comune di Udine;

In esecuzione della deliberazione consiliare n. 49 d'ordine del 30 marzo 2001,

SI RENDE NOTO

che per il giorno 27 agosto 2001, con inizio alle ore 10.00, presso la residenza Municipale di Udine, sita in via Lionello n. 1, dinanzi ad apposita Commissione, avranno luogo pubblici incanti per la vendita a corpo di ciascuno degli immobili comunali descritti nei seguenti lotti:

Lotto n. 1

Unità condominiale costruita sulla particella catastale n. 2885 in P.T. 831, marcato «1» censita in corpo tavolare 3°, della partita tavolare 56144 del Comune censuario di Trieste, corrispondente al N.C.E.U. sez. V, foglio 17, particella num. 2885, sub. 1, via San Lazzaro n. 5, piano terra, Z.C. 1, categoria D/1, rendita lire 4.472.000 (euro 2.309,6).

Trattasi di un locale d'affari prospiciente via San Lazzaro, già destinato a panetteria con forno; allo stato attuale l'attività non è più in essere.

Il locale ora risulta fruito come deposito/magazzino ed ai sensi dell'articolo 7, comma 2°, del vigente Regolamento delle alienazioni è riconosciuto il diritto di prelazione, a parità di prezzo risultante dalla gara, all'occupante.

La superficie commerciale al netto della muratura perimetrale rilevabile risulta essere di circa 41 mq. per la zona destinata a vendita, 40 mq. per il primo retrobottega e di circa 97 mq. per il retrobottega più interno e servizi.

Importo a base d'asta lire 649.600.000 (euro 335.490,40).

Lotto n. 2

Unità condominiale costruita sulla particella catastale n. 2885 in P.T. 831, marcato «2» censita in corpo tavolare 2, della partita tavolare 56144 del Comune censuario di Trieste, corrispondente al N.C.E.U. sez. V, foglio 17, particella num. 2885, sub. 2, via San Lazzaro n. 5b, piano terra, Z.C. 1, categoria C/1, classe 13, consistenza 43 mq., rendita lire 1.978.000 (euro 1.021,55).

Trattasi di un locale d'affari destinato alla vendita di oggettistica prospiciente via S. Lazzaro.

Allo stato attuale risulta utilizzato ed ai sensi dell'articolo 7, comma 2°, del vigente Regolamento delle alienazioni è riconosciuto il diritto di prelazione, a parità di prezzo risultante dalla gara, all'occupante. La superficie commerciale al netto della muratura perimetrale risulta essere di circa 54 mq., zona tutta destinata a vendita.

Importo a base d'asta lire 351.000.000 (euro 181.276,37).

Lotto n. 3

Unità condominiale costruita sulla particella catastale n. 2885 in P.T. 831, marcato «3» censita in corpo tavolare 1°, della partita tavolare 56144 del Comune censuario di Trieste, corrispondente al N.C.E.U. sez. V, foglio 17, particella num. 2885, sub. 3, via San Lazzaro n. 5a, piano terra, Z.C. 1, categoria C/1, classe 13, consistenza 20 mq., rendita lire 1.452.000 (euro 749,9).

Trattasi di un locale destinato a salone di parrucchiere ubicato in fregio a via San Lazzaro.

Allo stato attuale risulta utilizzato ed ai sensi dell'articolo 7, comma 2°, del vigente Regolamento delle alienazioni è riconosciuto il diritto di prelazione, a parità di prezzo risultante dalla gara, all'occupante. La superficie commerciale al netto della muratura perimetrale risulta essere di circa 20 mq.

Importo a base d'asta lire 90.000.000 (euro 46.481,12).

Lotto n. 4

Unità condominiale costruita sulla particella catastale n. 2885 in P.T. 831, marcato «5» censita in corpo tavolare 4°, della partita tavolare 56144 del Comune censuario di Trieste, corrispondente al N.C.E.U. sez. V, foglio 17, particella num. 2885, sub. 5, via Mazzini n. 40a, piano terra, Z.C. 1, categoria C/1, classe 10, consistenza 50 mq., rendita lire 2.300.000 (euro 1.187,85).

Trattasi di un locale d'affari destinato a gioielleria-oreficeria prospiciente la via Mazzini.

Allo stato attuale risulta utilizzato ed ai sensi dell'articolo 7, comma 2°, del vigente Regolamento delle alienazioni è riconosciuto il diritto di prelazione, a parità di prezzo risultante dalla gara, all'occupante. La superficie commerciale al netto della muratura perimetrale risulta essere di circa 52 mq., zona tutta destinata alla vendita.

Importo a base d'asta lire 322.400.000 (euro 166.505,70).

Lotto n. 5

Unità condominiale costruita sulla particella catastale n. 2885 in P.T. 831, marcato «6» censita in corpo tavolare 5°, della partita tavolare 56144 del Comune censuario di Trieste, corrispondente al N.C.E.U. sez. V, foglio 17, particella num. 2885, sub. 6, via Mazzini n. 40b, piano terra, Z.C. 1, categoria C/1, classe 10, consistenza 54 mq., rendita lire 2.484.000 (euro 1.282,88).

Trattasi di un locale d'affari destinato alla rivendita di calzature ed articoli in pelle posto in fregio via Mazzini.

Allo stato attuale risulta occupato ed ai sensi dell'articolo 7, comma 2°, del vigente Regolamento

delle alienazioni è riconosciuto il diritto di prelazione, a parità di prezzo risultante dalla gara, all'occupante. La superficie commerciale al netto della muratura perimetrale risulta essere di circa 43 mq. per la zona destinata a vendita e di circa 42 mq. per il retrobottega e servizi.

Importo a base d'asta lire 367.500.000 (euro 189.797,91).

Lotto n. 6

Unità condominiale costruita sulla particella catastale n. 2885 in P.T. 831, marcato «25» censita in corpo tavolare 7°, della partita tavolare 56144 del Comune censuario di Trieste, corrispondente al N.C.E.U. sez. V, foglio 17, particella num. 2885, sub. 25, via Imbriani n. 6, piano terzo, Z.C. 1, categoria A/1, classe 2, consistenza 10 vani, rendita lire 3.400.000 (euro 1.755,95).

Trattasi di un alloggio sito al terzo piano (senza ascensore), in via Imbriani n. 6, composto da corridoio, ripostiglio, wc, bagno, otto stanze e cucina. Allo stato attuale risulta libero. La superficie commerciale al netto della muratura perimetrale risulta essere di circa 270 mq.

Importo a base d'asta lire 216.000.000 (euro 111.554,69).

Lotto n. 7

Unità condominiale costruita sulla particella catastale n. 2885 in P.T. 831, marcato «26» censita in corpo tavolare 6°, della partita tavolare 56144 del Comune censuario di Trieste, corrispondente al N.C.E.U. sez. V, foglio 17, particella num. 2885, sub. 26, via Imbriani n. 6, piano terzo, Z.C. 1, categoria A/1, classe 2, consistenza 7 vani, rendita lire 2.380.000 (euro 1.229,17).

Trattasi di un alloggio sito al terzo piano (senza ascensore), sito in via Imbriani n. 6, composto da corridoio, ripostiglio, wc, bagno, quattro stanze, stanzetta e cucina. Allo stato attuale risulta libero.

La superficie commerciale al netto della muratura perimetrale risulta essere di circa 185 mq.

Importo a base d'asta lire 148.000.000 (euro 76.435,62).

Lotto n. 8

Unità condominiale costruita sulla particella catastale n. 2885 in P.T. 831, marcato «41» censita in corpo tavolare 10°, della partita tavolare 56144 del Comune censuario di Trieste, corrispondente al N.C.E.U. sez. V, foglio 17, particella num. 2885, sub. 41, via Imbriani n. 6, piano quarto, Z.C. 1, categoria C/2, classe 8, consistenza 29 mq., rendita lire 116.000 (euro 59,91).

Trattasi di vano soffitta contiguo alle unità immobiliari dei lotti 9 e 10. Allo stato attuale risulta libero.

La superficie commerciale risulta essere di circa 30 mq.

Importo a base d'asta lire 6.000.000 (euro 3.098,74).

Lotto n. 9

Unità condominiale costruita sulla particella catastale n. 2885 in P.T. 831, marcato «42» censita in corpo tavolare 8°, della partita tavolare 56144 del Comune censuario di Trieste, corrispondente al N.C.E.U. sez. V, foglio 17, particella num. 2885, sub. 42, via Imbriani n. 6, piano quarto, Z.C. 1, categoria C/2, classe 8, consistenza 34 mq., rendita lire 136.000 (euro 70,29).

Trattasi di vano soffitta contiguo alle unità immobiliari dei lotti 8 e 10. Allo stato attuale risulta libero.

La superficie commerciale risulta essere di circa 34 mq.

Importo a base d'asta lire 6.800.000 (euro 3.511,91).

Lotto n. 10

Unità condominiale costruita sulla particella catastale n. 2885 in P.T. 831, marcato «43» censita in corpo tavolare 9°, della partita tavolare 56144 del Comune censuario di Trieste, corrispondente al N.C.E.U. sez. V, foglio 17, particella num. 2885, sub. 43, via Imbriani n. 6, piano quarto, Z.C. 1, categoria C/2, classe 8, consistenza 22 mq., rendita lire 88.000 (euro 45,45).

Trattasi di vano soffitta contiguo alle unità immobiliari dei lotti 8 e 9. Allo stato attuale risulta libero.

La superficie commerciale risulta essere di circa 23 mq.

Importo a base d'asta lire 4.600.000 (euro 2.375,70).

Condizioni generali regolanti la vendita

1. Disciplina di riferimento e metodo di aggiudicazione

La vendita di ciascun immobile si intende a corpo e non a misura ed è riferita allo stato di fatto e di diritto in cui gli stessi si trovano al momento dell'asta.

L'asta si terrà secondo le disposizioni del presente bando, del precitato Regolamento comunale per l'alienazione degli immobili approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 176 d'ordine dell'11 dicembre 2000.

L'aggiudicazione avverrà con il metodo previsto dall'articolo 8 del Regolamento citato, ossia per mezzo di offerte segrete in aumento da confrontarsi con il prezzo a base d'asta del presente avviso.

L'asta sarà dichiarata valida anche in presenza di una sola offerta purché non inferiore al prezzo fissato a base d'asta ai sensi dell'articolo 8 - comma 6° del Regolamento.

Nel caso di offerte uguali si provvederà all'aggiudicazione a norma del 7° comma dell'articolo 8 del Rego-

lamento, ovvero si precederà in prima istanza a richiedere ulteriore offerta migliorativa e nel caso di conferma delle offerte, mediante estrazione a sorte.

2. Modalità di partecipazione alla gara

Per partecipare alla gara ogni concorrente dovrà far pervenire in plico raccomandato, sigillato con ceralacca, al Comune di Udine - Servizio segreteria e contratti - Unità operativa archivio e protocollo - via Lionello, 1 - 33100 Udine, non oltre le ore 12.00 del giorno 24 agosto 2001:

A) L'offerta redatta su carta bollata da lire 20.000 con l'indicazione in cifre e in lettere del prezzo di acquisto proposto, dovrà essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso, seguita dall'indicazione del luogo e della data di nascita del concorrente o del rappresentante della società.

Tale offerta deve essere chiusa in apposita busta debitamente sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura, nella quale non devono essere inseriti altri documenti. La busta sigillata contenente l'offerta dovrà essere racchiusa in un plico, nel quale saranno contenuti anche i documenti richiesti a corredo dell'offerta.

Oltre detto termine, non sarà valida alcuna offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva ad offerta precedente e non si darà luogo a gara di migliororia, né sarà consentita, in sede di gara, la presentazione di altra offerta.

B) Cauzione pari al 10% dell'importo a base d'asta, costituita mediante deposito in contanti o in titoli con le modalità sotto riportate:

- versamento alla Tesoreria del Comune di Udine - Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone - via del Monte, n.1 - Udine con causale di versamento: «Cauzione per partecipazione asta pubblica d'immobili siti in Trieste»;
- versamento sul c/c bancario intestato al Comune di Udine - Servizio tesoreria - ABI 6340 CAB 12315 N.T.E. 0010001 presso la Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone S.p.A. con causale di versamento: «Cauzione per partecipazione asta pubblica d'immobili siti in Trieste - Lotto/i»;
- oppure mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria con validità di almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

Si avverte che, ai sensi delle vigenti disposizioni, non è consentito costituire la cauazione mediante assegni.

La cauazione versata dall'aggiudicatario verrà svincolata al momento della stipula del contratto di compravendita; quella versata dai non aggiudicatari sarà svincolata una volta esaurite le procedure di aggiudicazione provvisoria.

C) Dichiarazione contenente gli estremi per l'identificazione del concorrente (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza o, se trattasi di società i dati della stessa nonché quelli del rappresentante legale) e debitamente sottoscritta, con la quale il soggetto o il rappresentante legale della ditta dichiara:

- di avere preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari che regolano la gara cui intende partecipare e di accettare incondizionatamente le clausole del Bando di gara;
- di avere visitato l'immobile prima della formulazione dell'offerta e di avere conoscenza della sua ubicazione e composizione, nonché del suo stato attuale di manutenzione e di giudicare quindi il prezzo fissato per la gara congruo e tale da consentire l'aumento che andrà ad offrire;
- di non aver in corso procedimenti penali né aver avuto, a proprio carico, condanne penali che comportino la perdita o la sospensione della capacità di contrarre con la P.A.;
- qualora l'offerta sia presentata a nome di più persone, la dichiarazione deve essere fatta per ognuna di esse;
- di assumere integralmente a proprio carico le spese contrattuali;
- per le ditte, le società e le cooperative oltre alle certificazioni di cui sopra dovrà essere presentata: autocertificazione resa dal legale rappresentante, attestante l'iscrizione presso la Camera di commercio da cui risulti la composizione della società, e che la stessa non si trova in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo o amministrazione controllata. Le cooperative dovranno altresì dichiarare la propria iscrizione negli appositi registri istituiti presso ogni Prefettura o presso il Ministero del lavoro. In alternativa all'autocertificazione potranno essere presentati gli originali o copia autentica dei certificati relativi.

All'autocertificazione dovrà essere allegata copia fotostatica del documento d'identità del sottoscrittore.

Sul predetto piego contenente l'offerta e tutti i documenti sopra elencati dovrà indicarsi il nome e l'indirizzo del concorrente e chiaramente apporsi la scritta: «Offerta per la gara del giorno 27 agosto 2001 relativa all'alienazione dell'immobile/i ubicati in Trieste facente/i parte del lotto/i n.».

Resta inteso che il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, non giunga a destinazione in tempo utile, valendo per la gara il solo termine fissato per il recapito stesso (24 agosto 2001).

Non si darà corso al piego che non risulti pervenuto

entro il termine fissato sul quale non sia apposta la scritta sopraindicata, oppure non sia apposto il nome e l'esatto indirizzo del concorrente.

Si farà luogo all'esclusione dalla gara nel caso che manchi o risulti incompleto o irregolare alcuno dei documenti richiesti.

Parimenti determina l'esclusione dalla gara il fatto che l'offerta non sia contenuta nell'apposita busta interna debitamente sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura.

In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere, è ritenuto valido quello più vantaggioso per l'amministrazione.

Non è consentita la presentazione di più offerte per lo stesso bene da parte del medesimo soggetto.

Non sono ammesse offerte condizionate o con semplici riferimenti ad offerta propria o di altri.

Avvertenze e disposizioni varie

- L'aggiudicazione, in base al vigente Regolamento comunale dei contratti, è soggetta all'approvazione da parte del Dirigente di settore responsabile del relativo centro di costo, previo espletamento dell'esercizio del diritto di prelazione sul prezzo risultante dalla gara da parte degli aventi titolo indicati nel presente bando per ciascun lotto.

- Il rifiuto o la mancata presentazione dell'aggiudicatario alla stipula del contratto di compravendita entro il termine stabilito dall'Amministrazione comunale comporteranno la decadenza dell'aggiudicazione e l'incameramento della cauzione a titolo di caparra ai sensi dell'articolo 1385 del Codice civile.

- Saranno a carico dell'acquirente/i le spese di rogito, l'imposta di registro, le relative vulture e trascrizioni, e ogni altra spesa inerente alla compravendita.

- Il pagamento del prezzo avverrà in unica soluzione al momento della stipula dell'atto notarile che dovrà avvenire entro 2 (due) mesi dalla comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva.

- L'offerta sarà vincolante per l'offerente dal momento dell'aggiudicazione provvisoria, mentre l'Amministrazione sarà obbligata solo con l'esecutività del provvedimento di aggiudicazione definitiva.

Il presente Bando, per estratto, è in corso di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, e nel sito Internet www.comune.udine.it, all'Albo comunale, nonché per estratto sui quotidiani «Il Piccolo» ed «Il Messaggero Veneto».

Ai sensi della legge 675/1996 si comunica che il trattamento dei dati personali avviene per l'espletamento dei soli adempimenti connessi alla procedura di cui al presente Bando e nella piena tutela dei diritti e della riservatezza delle persone.

Informazioni e copia del presente Bando possono essere richieste al Comune di Udine - Settore pianificazione territoriale - Unità operativa demanio e gestione immobili - via Zanon n. 4 (primo piano) - Udine - (tel. n. 0432/224725 - fax n. 0432/224730) nei giorni e nelle ore di servizio con l'osservanza del seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 12.15 e nei pomeriggi di lunedì e giovedì dalle ore 15.15 alle 16.45.

Udine, 27 giugno 2001

IL DIRIGENTE DI SETTORE:
arch. Settimo Dainese

ISTITUTO TRIESTINO
PER INTERVENTI SOCIALI - I.T.I.S.
TRIESTE

Avviso gara esperita per l'affidamento dei servizi istituzionali di vigilanza.

Ai sensi della normativa vigente, si rende noto che è stata aggiudicata la gara d'appalto relativa all'affidamento dei servizi istituzionali di vigilanza, CPC 873, per il periodo dal 1° luglio 2001 al 30 giugno 2005.

Procedura di aggiudicazione: pubblico incanto ai sensi degli articoli 6, comma I, lettera a), 23, comma I, lettera b) e 25 del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 157.

Pubblicazione bando nella G.U.C.E. del 13 aprile 2001.

Offerte ricevute: n. 1.

Imprese ammesse: n. 1.

Impresa aggiudicataria: VCT Vigilanza Soc. Coop. a r.l. - via San Francesco n. 70/A - Trieste.

Importo mensile: lire 39.680.000.

Non sussistono subappalti.

Data di aggiudicazione: 26 giugno 2001.

Data di invio presente avviso alla G.U.C.E.: 5 luglio 2001.

Trieste, 5 luglio 2001

IL DIRETTORE GENERALE:
dott. Paolo Sbisà

COMUNE DI LIGNANO SABBIA DORO
(Udine)

Nuova classificazione della struttura ricettivo-alberghiera all'insegna «Imperia». Delibera della Giunta comunale 3 luglio 2001, n. 178.

LA GIUNTA COMUNALE

TENUTO conto di quanto previsto sia dai DD.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e 15 gennaio 1987, n. 469, sia dalla legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, concernente il «Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli enti locali» e successive modificazioni;

PREMESSO che la legge regionale 18 aprile 1997, n. 17 «Disciplina delle strutture ricettive turistiche nella regione Friuli-Venezia Giulia» ha demandato alla competenza dei Comuni una serie di funzioni amministrative relative alle strutture ricettive alberghiere e ricettivo-turistiche nell'ambito della Regione;

RILEVATO che in tali funzioni rientra il provvedimento di classificazione delle strutture ricettive turistiche;

VISTO l'articolo 3 della citata legge regionale n. 17/1997;

VISTA l'istanza di:

- Madiotto Sabrina, nata a San Donà di Piave (Venezia) il 25 dicembre 1971 e residente a Lignano Sabbiadoro in viale dei Platani n. 80, titolare della struttura ricettivo-alberghiera denominata «Imperia», sita in questo Comune in viale dei Platani n. 80, tesa ad ottenere la classificazione a «due Stelle» di tale struttura;

CONSTATATO che l'attribuzione di stelle è effettuata in base alla verificata congruità dei dati contenuti nell'apposita «Tabella "A" Alberghi» di denuncia delle attrezzature e dei servizi per la classificazione delle strutture ricettive turistiche, sottoscritte e presentate dai titolari;

RISULTANDO pertanto dall'istruttoria, che la struttura ricettiva in oggetto è in possesso degli standards qualitativi per il livello di classificazione richiesto;

VISTA la legge regionale 12 settembre 1991 n. 49,

DELIBERA

- di classificare la struttura ricettiva:

- «Imperia» di Madiotto Sabrina, sopra generalizzata, ai sensi della citata legge regionale n. 17/1997, come alla «Tabella "A" Alberghi»: albergo-pensione di «due Stelle»;

- di rendere pubblica la presente classificazione mediante affissione all'Albo pretorio del Comune e pubblicazione, nei termini di legge, della delibera sul Bollettino Ufficiale della Regione, con possibilità di ricorso verso il presente provvedimento alla Giunta regionale entro 30 giorni dalla data di notificazione.

Proponente: Responsabile ufficio commercio, pubblici esercizi, licenze e statistica - Marino Donà.

per IL SINDACO:
Marino Donà

COMUNE DI PORDENONE

Statuto comunale.

SOMMARIO

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 Il Comune
Articolo 2 Il territorio, la sede, lo stemma

TITOLO II ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I CRITERI GENERALI

- Articolo 3 Partecipazione dei cittadini

CAPO II FORME ASSOCIATIVE: RIUNIONI, ASSEMBLEE, CONSULTAZIONI

- Articolo 4 Consulte comunali
Articolo 5 Albo e forme associative
Articolo 6 Riunioni ed assemblee
Articolo 7 Consultazioni
Articolo 8 Referendum consultivo

CAPO III INIZIATIVE POPOLARI

- Articolo 9 Petizioni e proposte
Articolo 10 Istanze
Articolo 11 Azione popolare

CAPO IV PUBBLICITA' DEGLI ATTI E DIRITTO DI ACCESSO NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

- Articolo 12 Principi generali
Articolo 13 Diritto di accesso e di informazione dei cittadini
Articolo 14 Comunicazione di avvio del procedimento
Articolo 15 Accordi sostitutivi di provvedimenti

TITOLO III DIFENSORE CIVICO

- Articolo 16 Istituzione del Difensore civico
Articolo 17 Nomina del Difensore civico
Articolo 18 Durata in carica, revoca e decadenza del Difensore civico
Articolo 19 Funzioni
Articolo 20 Modalità di intervento
Articolo 21 Relazione al Consiglio comunale
Articolo 22 Mezzi del Difensore civico
Articolo 23 Indennità di funzione
Articolo 24 Difensore civico intercomunale
Articolo 25 Funzionamento dell'ufficio

TITOLO IV FUNZIONI DEL COMUNE

- Articolo 26 Funzioni del Comune
Articolo 27 Le funzioni proprie del Comune
Articolo 28 I compiti del Comune per i servizi di competenza statale
Articolo 29 I compiti del Comune per le funzioni di competenza regionale e provinciale

TITOLO V ORGANI DI GOVERNO DEL COMUNE

- Articolo 30 Organi di governo del Comune

CAPO I CONSIGLIO COMUNALE

- Articolo 31 Elezione e composizione
Articolo 32 Durata in carica
Articolo 33 Funzionamento del Consiglio comunale
Articolo 34 Presidenza del Consiglio comunale
Articolo 35 Consiglieri comunali
Articolo 36 Gruppi consiliari
Articolo 37 Commissioni consiliari
Articolo 38 Competenze del Consiglio
Articolo 39 Esercizio della potestà regolamentare

CAPO II LA GIUNTA COMUNALE

- Articolo 40 La Giunta comunale
Articolo 41 Composizione e nomina della Giunta
Articolo 42 Funzionamento della Giunta

- Articolo 43 Revoca degli Assessori
 Articolo 44 Mozione di sfiducia
 Articolo 45 Competenza della Giunta
 Articolo 46 Pubblicazione delle deliberazioni della Giunta

**CAPO III
 IL SINDACO**

- Articolo 47 Il Sindaco quale organo istituzionale
 Articolo 48 Competenze del Sindaco quale capo dell'Amministrazione
 Articolo 49 Funzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale
 Articolo 50 Vicesindaco e delegazioni del Sindaco

**TITOLO VI
 ORGANI DI DECENTRAMENTO**

- Articolo 51 Circoscrizioni comunali
 Articolo 52 Organi delle Circoscrizioni
 Articolo 53 Il Consiglio circoscrizionale
 Articolo 54 Il Presidente del Consiglio circoscrizionale
 Articolo 55 Durata in carica dei Consigli circoscrizionali
 Articolo 56 Regolamento delle Circoscrizioni

**TITOLO VII
 ORGANI BUROCRATICI DI GESTIONE
 ED UFFICI**

- Articolo 57 L'organizzazione generale

**CAPO I
 ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI**

- Articolo 58 Organizzazione comunale

**CAPO II
 ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE**

- Articolo 59 Regolamento di organizzazione
 Articolo 60 Dirigenza
 Articolo 61 Compiti dei dirigenti
 Articolo 62 Assunzione dei dirigenti
 Articolo 63 Collaborazioni esterne

**CAPO III
 RESPONSABILITA' DISCIPLINARE
 DEL PERSONALE**

- Articolo 64 Norme applicabili

**CAPO IV
 SEGRETARIO COMUNALE**

- Articolo 65 Stato giuridico e trattamento economico
 Articolo 66 Funzioni del Segretario comunale
 Articolo 67 Vicesegretario comunale

**TITOLO VIII
 ATTIVITA' AMMINISTRATIVA**

**CAPO I
 I SERVIZI PUBBLICI LOCALI**

- Articolo 68 Servizi pubblici comunali
 Articolo 69 Gestione dei servizi pubblici comunali
 Articolo 70 Gestione in economia
 Articolo 71 Azienda speciale
 Articolo 72 Istituzione
 Articolo 73 Organi dell'Istituzione
 Articolo 74 Nomina e revoca degli amministratori delle Aziende speciali e delle Istituzioni

**CAPO II
 GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI E DELLE FUNZIONI.
 FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE.
 ACCORDI DI PROGRAMMA.**

- Articolo 75 Convenzioni
 Articolo 76 Consorzi

**TITOLO IX
 FINANZA E CONTABILITA'**

- Articolo 77 Ordinamento
 Articolo 78 Attività ordinaria del Comune
 Articolo 79 Amministrazione dei beni comunali
 Articolo 80 Bilancio di previsione e conto consuntivo
 Articolo 81 Attività contrattuale
 Articolo 82 Tesoreria

**TITOLO X
 I CONTROLLI INTERNI**

- Articolo 83 Revisione economico-finanziaria
 Articolo 84 Servizio ispettivo
 Articolo 85 Controllo economico della gestione

**TITOLO XI
 RAPPORTI CON ALTRI ENTI**

- Articolo 86 Partecipazione alla programmazione

Articolo 87 Iniziativa per mutamento
delle circoscrizioni provinciali

TITOLO XII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 88 Modificazione e abrogazione dello statuto

Articolo 89 Entrata in vigore dei regolamenti

Articolo 90 Entrata in vigore dello statuto

Preambolo

La città di Pordenone, anticamente Portus Naonis, dopo alterne vicende, agli inizi del 1200 passò ai Babenberg d'Austria.

Spesso ribelle nel tentativo di erigersi a libero Comune, nel 1276 divenne dominio, ininterrottamente per oltre due secoli, degli Asburgo che ne riconobbero l'autonomia ed il titolo di «città».

Documento fondamentale per la storia del diritto civico pordenonese è la concessione, nel 1291, del primo Statuto con il quale il duca Alberto I d'Austria conferma, quale signore di Pordenone, i diritti, le libertà e i privilegi dei pordenonesi.

Lo Statuto, più volte confermato ed ampliato su richiesta dei Pordenonesi stessi, riformato completamente nel 1438, è rimasto in vigore fino al 1797.

Con il passaggio alla Repubblica di Venezia, nel 1508 Pordenone venne data in feudo a Bartolomeo d'Alviano.

Dal 1537 fu collocata sotto il dominio diretto della Repubblica di Venezia, con reggenti e magistrati propri «riconoscendo la sua speciale posizione storica col lasciarla del tutto separata dalla Patria del Friuli».

Dopo la dominazione francese del periodo napoleonico, iniziata nel 1797, si ebbero alterne vicende finché nel 1815, con il Congresso di Vienna, anche il Comune e Distretto di Pordenone vennero assegnati all'Austria quale parte del Regno d'Italia, sempre nell'ambito della Regione Lombardo Veneto e della Provincia del Friuli con capoluogo Udine.

Unita finalmente nel 1866 al Regno d'Italia, sempre nell'ambito della Regione Veneto e della Provincia di Udine, nell'anno successivo Pordenone ebbe un Sindaco e l'ordinamento comunale italiano.

Dal 31 gennaio 1963 fa parte della nuova Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Dal 6 aprile 1968 è città capoluogo della Provincia di Pordenone.

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Il Comune

1. Il Comune di Pordenone é Ente locale autonomo.
2. Rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, promuove lo sviluppo morale ed economico, favorisce le pari opportunità, le forme di convivenza sociale, il benessere fisico e psicologico, informando la propria attività ai principi di buona Amministrazione nell'intento di salvaguardare il bene comune.
3. Il Comune è dotato di autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa.
4. Lo Statuto è la fonte normativa primaria dell'ordinamento comunale che, nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione e dalla legge, indica fini e modalità per la promozione della comunità cittadina, stabilisce norme fondamentali per l'organizzazione del Comune e la partecipazione dei cittadini, fissa indirizzi generali per l'esercizio delle funzioni e dei servizi nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico.
5. Il Comune è dotato di autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dello Statuto, dei propri regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza locale.
6. Il Comune è ripartizione territoriale della Repubblica e sede del decentramento dei servizi e degli uffici dello Stato.
7. Il Comune esercita le funzioni secondo le competenze stabilite dalla legge, dallo Statuto e con le modalità previste dagli appositi Regolamenti.
8. Il Comune promuove rapporti di cooperazione, relazioni e scambi internazionali anche al fine di concorrere alla costruzione dell'unità europea, in sintonia con la Carta della libertà locali del Consiglio d'Europa ed allo scopo di favorire la pace tra i popoli.
9. Il Comune tutela e valorizza l'integrità del patrimonio architettonico, storico ed ambientale, adottando tutte le misure idonee per contrastare l'inquinamento atmosferico, acustico e delle acque.

Art. 2

Il territorio, la sede, lo stemma

1. Il territorio del Comune di Pordenone è quello delimitato dal Piano topografico approvato dall'Istituto centrale di statistica.
2. Nel caso di modifica della circoscrizione territoriale del Comune, i cittadini saranno sentiti mediante referendum consultivo.

3. La sede del Comune è fissata nell'antico Palazzo civico, da oltre settecento anni sede dei rappresentanti della comunità pordenonese.

4. Il Comune ha, come segno distintivo, uno stemma ed un gonfalone, l'uso dei quali è determinato dal Regolamento. Lo stemma attuale, così come modificato nel 1401 per concessione di Guglielmo duca d'Austria e confermato dall'imperatore Ferdinando I nel 1840, è formato da uno scudo rosso attraversato da una fascia d'argento. Al margine inferiore del campo s'apre il mare e da questo s'innalza una porta con due battenti d'oro aperti, con due corone ducali agli angoli superiori dello scudo.

TITOLO II

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I

CRITERI GENERALI

Art. 3

Partecipazione dei cittadini

1. Il Comune favorisce la più ampia partecipazione di tutti i cittadini all'attività politico amministrativa, culturale e sociale della comunità.

2. A tal fine valorizza le forme associative, istituisce organismi di partecipazione, agevola le iniziative popolari, garantisce la trasparenza dell'azione amministrativa, assicura la pubblicità degli atti e il diritto di accesso.

3. Il Comune assicura condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, e ne promuove la presenza nella Giunta e negli organi collegiali del Comune, nonché degli enti, Aziende ed Istituzioni dipendenti. A tal fine nelle liste dei candidati di norma devono essere sempre rappresentati i due sessi.

CAPO II

FORME ASSOCIATIVE: RIUNIONI, ASSEMBLEE, CONSULTAZIONI

Art. 4

Consulte comunali

1. Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini all'Amministrazione locale, il Comune può costituire le Consulte.

2. Il Regolamento degli Istituti di partecipazione, stabilisce il numero delle Consulte, le materie di competenza, le modalità di formazione e di funzionamento.

Art. 5

Albo delle forme associative

1. Nell'ambito delle finalità perseguite dal Comune è istituito l'Albo delle forme associative.

2. La condizione per l'iscrizione ed i suoi effetti sono disciplinati dal Regolamento degli Istituti di partecipazione.

Art. 6

Riunioni ed assemblee

1. Il Comune, al fine di facilitare il diritto di riunione riconosciuto ai cittadini singoli o associati, può mettere a disposizione le sedi delle Circostrizioni, dei centri sociali ed ogni altra struttura o bene idonei per il libero svolgimento di attività politiche, sociali, culturali, ricreative e sportive.

2. Il Regolamento ne determina le condizioni, le modalità d'uso e l'eventuale corrispettivo.

Art. 7

Consultazioni

1. Il Comune, di sua iniziativa o su richiesta motivata di altri soggetti pubblici o privati che se ne assumono il costo, può indire consultazioni di specifiche categorie di cittadini, su provvedimenti di loro interesse e con particolare riferimento all'organizzazione dei servizi.

2. I risultati delle consultazioni devono essere riportati negli atti del Consiglio comunale.

3. Le consultazioni non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circostrizionali.

Art. 8

Referendum consultivo

1. Il Comune riconosce fra gli strumenti di partecipazione del cittadino all'Amministrazione locale il referendum consultivo sulle materie di competenza del Consiglio comunale, con esclusione di quelle riguardanti l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.

2. Il Regolamento disciplina i tempi e le modalità del referendum, nonché la costituzione di una commissione di garanti, composta da non più di 5 membri, con il compito di sovrintendere a tutta la procedura referendaria.

3. Il referendum può essere promosso con deliberazione del Consiglio comunale adottata con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati. In tal caso

il Sindaco provvede all'indizione del referendum entro tre mesi.

4. La procedura per il referendum può essere, altresì, avviata da 40 cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune con la richiesta di ammissibilità preventiva dei quesiti da sottoporre alla commissione dei garanti. La successiva richiesta di referendum, con sottoscrizione autenticata di almeno 1.500 cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, viene dichiarata ricevibile dalla commissione dei garanti. Entro tre mesi dalla dichiarazione di ricevibilità il Sindaco procede all'indizione del referendum. Su parere conforme della commissione dei garanti, il Sindaco non provvede all'indizione del referendum qualora il Consiglio comunale abbia nel frattempo provveduto a deliberare sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

5. La richiesta di referendum deve contenere i quesiti da sottoporre alla popolazione, esposti in termini chiari ed intelligibili.

6. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.

7. Non possono essere proposti referendum consultivi, né possono essere ricevute le richieste nel periodo intercorrente tra la data di indizione dei comizi elettorali e la proclamazione dei risultati. In ogni caso i referendum di cui al presente articolo non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

8. La consultazione si effettua durante una sola giornata festiva, con apertura ininterrotta dei seggi per 10 ore. Lo spoglio delle schede deve terminare nella stessa giornata della votazione.

9. La pubblicità data alla consultazione, secondo i criteri stabiliti nel Regolamento, sostituisce la stampa e la consegna dei certificati elettorali.

10. La partecipazione alla votazione è attestata con l'apposizione della firma dell'elettore sulla lista sezionale. La consultazione è valida se hanno partecipato al voto almeno 5.000 elettori.

11. Il quesito sottoposto è dichiarato accolto nel caso in cui abbia ottenuto il voto favorevole da parte della maggioranza dei partecipanti al voto. In tal caso il Sindaco propone al Consiglio comunale, entro due mesi dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

CAPO III

INIZIATIVE POPOLARI

Art. 9

Petizioni e proposte

1. Gli elettori del Comune possono rivolgere peti-

zioni e proposte, dirette a promuovere la tutela di interessi collettivi, al Consiglio comunale, alla Giunta comunale, al Sindaco, ai Consigli circoscrizionali per quanto riguarda le materie di loro competenza con riferimento ai problemi di rilevanza cittadina o circoscrizionale.

2. Le petizioni e le proposte sono ricevute dal Sindaco che assume i provvedimenti di propria competenza entro un mese oppure provvede immediatamente a farle sottoporre all'esame degli organi competenti, i quali sono tenuti a deliberare nel merito entro tre mesi.

3. Le petizioni e le proposte devono essere sottoscritte da non meno di 200 elettori iscritti nelle liste del Comune, con l'indicazione della loro qualificazione e delle loro generalità.

4. La sottoscrizione del presentatore della petizione o della proposta deve essere autenticata ai sensi della normativa vigente.

Art. 10

Istanze

1. I cittadini possono rivolgere agli organi di governo comunali istanze dirette a promuovere interventi per la tutela di interessi collettivi, alle quali il Sindaco deve dare risposta scritta entro due mesi dal ricevimento.

2. Le istanze devono essere sottoscritte dai presentatori con l'indicazione delle loro generalità.

3. Il Regolamento degli Istituti di partecipazione determina le modalità di attuazione delle iniziative popolari relative alle petizioni, alle proposte ed alle istanze.

Art. 11

Azione popolare

1. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune.

CAPO IV

PUBBLICITA' DEGLI ATTI E DIRITTO DI ACCESSO NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 12

Principi generali

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici. Fanno eccezione quelli riservati per espressa indicazione di legge e di Regolamento o per una motivata dichiarazione del Sindaco, che ne vieti temporaneamente l'esibizione nei casi consentiti dalla legge.

2. Nei casi per i quali non sia già direttamente

disposto per legge o per Regolamento, il procedimento amministrativo deve concludersi entro 30 giorni, salvo che l'Amministrazione comunale non abbia determinato e reso pubblico un termine diverso.

3. Ogni provvedimento amministrativo individuale, sia esso negativo o di accoglimento, deve essere motivato secondo legge.

Art. 13

Diritto di accesso e di informazione dei cittadini

1. Tutti i cittadini hanno diritto di accedere ai documenti amministrativi nelle forme previste dalla legge.

2. Con apposito Regolamento è assicurato ai cittadini del Comune:

- a) il diritto di accesso all'informazione;
- b) il diritto di accesso agli atti amministrativi;
- c) la disciplina del rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi;
- d) il diritto di accesso alle strutture e ai servizi.

Art. 14

Comunicazione di avvio di procedimento

1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, l'avvio di procedimenti amministrativi deve essere comunicato agli interessati, come previsto dalla vigente normativa.

2. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, ai quali possa derivare un pregiudizio da un atto, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.

3. Gli interessati agli atti amministrativi hanno diritto:

- a) di prendere visione degli atti del procedimento;
- b) di presentare memorie scritte e documenti;
- c) di essere personalmente sentiti dal responsabile del procedimento.

Art. 15

Accordi sostitutivi di provvedimenti

1. L'Amministrazione comunale può concludere, senza pregiudizio dei diritti di terzi e sempre nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati, al fine di determinare il contenuto discrezionale nel provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo, nel rispetto delle norme vigenti in materia.

TITOLO III

DIFENSORE CIVICO

Art. 16

Istituzione del Difensore civico

1. È istituito l'ufficio del Difensore civico quale garante del buon andamento, dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa.

2. Il Difensore civico è funzionario onorario.

Art. 17

Nomina del Difensore civico

1. Il Difensore civico è nominato con deliberazione del Consiglio comunale, adottata con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati.

2. La votazione avviene per schede segrete.

3. La scelta del Difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa. A tal fine il candidato a Difensore civico deve essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- a) essere magistrato o avvocato dello Stato in quiescenza, ovvero essere Segretario comunale o provinciale in quiescenza;
- b) essere iscritto da almeno dieci anni all'Albo degli avvocati e procuratori o dei notai;
- c) essere docente nelle Università in materie giuridiche o amministrative.

4. Non può essere eletto Difensore civico:

- a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di Consigliere comunale;
- b) i parlamentari, i Consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali;
- c) gli amministratori ed i dipendenti delle Comunità montane e delle Aziende sanitarie;
- d) gli amministratori ed i dipendenti di enti, istituti ed Aziende pubbliche o a partecipazione pubblica, nonché di enti o imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'Amministrazione comunale o che comunque ricevano da essa a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi;
- e) chi esercita attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché attività professionale o commerciale, che costituisce l'oggetto di rapporti giuridici con l'Amministrazione comunale;
- f) chi abbia riportato condanne per delitto non colposo.

5. Il titolare dell'ufficio di Difensore civico ha l'obbligo di residenza nel territorio della Provincia.

Art. 18

*Durata in carica, revoca e decadenza
del Difensore civico*

1. Il Difensore civico resta in carica per tre anni e può essere rieletto.
2. Esercita le funzioni fino all'insediamento del successore.
3. Il Difensore civico può essere revocato, con deliberazione del Consiglio comunale da adottarsi con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, per gravi motivi inerenti all'esercizio delle sue funzioni.
4. Può essere altresì dispensato dall'Ufficio per dimissioni volontarie.
5. Il Difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di Consigliere comunale o per sopravvivenza di una delle cause di ineleggibilità o incompatibilità indicate nel precedente articolo 17. La decadenza è pronunciata dal Consiglio su proposta di almeno uno dei Consiglieri comunali.

Art. 19

Funzioni

1. A richiesta di chiunque vi abbia interesse, il Difensore civico interviene presso l'Amministrazione comunale, presso gli enti e le Aziende da essa dipendenti, le Istituzioni, i concessionari di servizi, le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale per assicurare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano tempestivamente e correttamente emanati.
2. Nello svolgimento della sua azione il Difensore civico rileva eventuali irregolarità, negligenze o ritardi, valutando, in relazione alle questioni sottoposte al suo esame, anche la rispondenza alle norme di buona Amministrazione e suggerendo mezzi e rimedi per l'eliminazione delle disfunzioni rilevate.
3. Il Difensore civico, per particolari situazioni, può intervenire anche di propria iniziativa.

Art. 20

Modalità di intervento

1. I cittadini, singolari o associati, che abbiano interesse ad un procedimento amministrativo in corso presso l'Amministrazione comunale o gli enti ed Aziende da essa dipendenti, trascorso il termine previsto per la conclusione di esso, hanno diritto di chiedere l'intervento del Difensore civico per istanza scritta, motivata e corredata delle generalità del proponente.
2. Il Difensore civico può convocare direttamente i funzionari cui spetta la responsabilità dell'affare in esa-

me, dandone avviso al responsabile del servizio o ufficio da cui dipendono, e con essi può procedere all'esame della pratica.

3. In occasione di tale esame il Difensore civico, tenuto conto delle esigenze di servizio, individua e concorda il termine ultimo per la definizione del procedimento, dandone immediatamente notizia alla persona interessata e, per conoscenza, al Sindaco ed al Segretario comunale.

4. Il Difensore civico, entro 15 giorni dalla richiesta, ha diritto di ottenere dall'Amministrazione comunale e dagli enti ed Aziende di cui al comma 1, copia degli atti e documenti, nonché ogni notizia connessa alle questioni trattate. Deve segnalare al Sindaco i funzionari che impediscono o ritardano l'espletamento delle sue funzioni.

5. Ove riscontri irregolarità o vizi procedurali, il Difensore civico invita l'Amministrazione a riesaminare e modificare gli atti emanati, al fine di consentire l'attivazione degli strumenti di autotutela e di prevenire possibili liti.

Art. 21

Relazione al Consiglio comunale

1. Il Difensore civico invia al Consiglio comunale, entro il 31 gennaio di ogni anno, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando i casi in cui si sono verificati ritardi e irregolarità e formulando osservazioni e suggerimenti.
2. Il Consiglio comunale, esaminata la relazione, adotta le determinazioni di competenza.

Art. 22

Mezzi del Difensore civico

1. Il Consiglio comunale stabilisce, con propria deliberazione, la sede, la dotazione organica ed i criteri di assegnazione del personale.
2. L'arredamento, i mobili e le attrezzature sono assegnati al Difensore civico, che ne diviene consegnatario.
3. Le spese di funzionamento sono impegnate, anche su proposta del Difensore civico, e liquidate secondo le norme e le procedure previste dal vigente ordinamento.

Art. 23

Indennità di funzione

1. Al Difensore civico spettano l'indennità di funzione, l'indennità di missione ed il rimborso delle spese di trasporto nella misura stabilita dalla legislazione vigente per gli Assessori del Comune.

Art. 24

Difensore civico intercomunale

1. Previa intesa con altre Amministrazioni comunali, il Difensore civico può essere autorizzato dal Consiglio comunale ad esercitare le sue funzioni a favore dei cittadini di più Comuni tra loro convenzionati.

Art. 25

Funzionamento dell'ufficio

1. Viene demandata al Regolamento la determinazione delle modalità di funzionamento dell'ufficio.

TITOLO IV

FUNZIONI DEL COMUNE

Art. 26

Funzioni del Comune

1. Il Comune è titolare di funzioni proprie.

2. Esercita, altresì, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione.

3. Concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato, della Regione, della Provincia e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro attuazione.

Art. 27

Le funzioni proprie del Comune

1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative, che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio, dell'ecologia, dello sviluppo economico, salvo quanto sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

2. Spettano, altresì, le funzioni di città capoluogo di Provincia.

3. Il Comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme di decentramento nonché forme di cooperazione con Comuni, Province ed altri soggetti.

Art. 28

I compiti del Comune per i servizi di competenza statale

1. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare.

2. Le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco quale ufficiale del Governo.

3. Il Comune esercita altresì le ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale che vengano affidate dalla legge, fino alla concorrenza delle risorse finanziarie assicurate allo scopo.

Art. 29

I compiti del Comune per le funzioni di competenza regionale e provinciale

1. Il Comune esercita le funzioni amministrative attribuite o delegate dalla Regione e dalla Provincia.

TITOLO V

ORGANI DI GOVERNO DEL COMUNE

Art. 30

Organi di governo del Comune

1. Sono organi di governo del Comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco, con i compiti e le funzioni loro attribuite dalla legge e dal presente Statuto.

CAPO I

CONSIGLIO COMUNALE

Art. 31

Elezione e composizione

1. L'elezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei Consiglieri e la loro posizione giuridica, le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza sono stabilite dalla legge.

2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

3. Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, esamina la condizione degli eletti e dichiara la ineleggibilità o attiva il procedimento previsto dal Regolamento per i casi di incompatibilità, quando sussista alcuna delle cause previste dalla legge. L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende, anche se non è detto esplicitamente, la surrogazione degli ineleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.

Art. 32

Durata in carica

1. La durata in carica del Consiglio è stabilita dalla legge.

2. Il Consiglio rimane in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, a adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 33

Funzionamento del Consiglio comunale

01. Il Consiglio comunale, nel quadro dei principi stabiliti dalla legge, gode di autonomia funzionale ed organizzativa e dispone, secondo le modalità disciplinate dal Regolamento del Consiglio comunale, di specifici fondi di bilancio, di adeguato personale, di locali e di idonei strumenti per il funzionamento delle proprie strutture, delle commissioni consiliari e dei gruppi consiliari.

02. Il funzionamento del Consiglio, nel quadro dei principi stabiliti dallo Statuto, è disciplinato dal Regolamento che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte. Il Regolamento indica altresì il numero dei Consiglieri necessario per la validità delle sedute nei limiti previsti dalla legge nonché le modalità attraverso le quali fornire al Consiglio e ai gruppi consiliari, regolarmente costituiti, servizi, attrezzature e risorse finanziarie.

1. Il Consiglio comunale deve essere riunito, in sessione ordinaria, nei mesi di giugno e di ottobre nei giorni e nelle ore indicate nell'avviso di convocazione contenente l'elenco degli argomenti da trattare.

2. In tutti gli altri casi il Consiglio è convocato in sessione straordinaria.

3. Il Presidente del Consiglio comunale è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei Consiglieri, o il Sindaco, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

4. Le modalità di convocazione per le sedute di prima e di seconda convocazione sono indicate dalla legge e dal Regolamento.

5. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvi i casi previsti dal Regolamento per i quali sia stabilita la seduta segreta.

6. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno ventuno membri del Consiglio comunale con diritto al voto.

7. Le decisioni sono assunte a scrutinio palese salvo che la legge o il Regolamento non dispongano modalità di votazione che richiedono lo scrutinio segreto.

8. Salvi i casi in cui la legge e lo Statuto non dispongono altrimenti, le decisioni sono adottate a maggioranza assoluta dei votanti. Coloro che dichiarano l'astensione prima della votazione sono considerati a tutti gli effetti presenti in sala ma non votanti.

9. Quando il Consiglio è chiamato ad eleggere persone, risultano eletti, salvo i casi in cui sia richiesta una diversa maggioranza, coloro che hanno raggiunto il maggior numero di voti fino alla copertura dei posti previsti. A parità di voti risulta eletto il più anziano di età.

10. Per le cariche ove siano richieste specifiche capacità professionali è necessario il deposito di un curriculum.

Art. 34

Presidenza del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale è convocato e presieduto dal Presidente eletto nella prima riunione successiva alle elezioni.

2. Il Presidente rappresenta il Consiglio comunale, cura il collegamento con il Sindaco ed i gruppi consiliari, presiede la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari, svolge i compiti previsti dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento.

3. In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Consigliere cui spetta, per legge, la qualifica di Consigliere anziano.

Art. 35

Consiglieri comunali

1. I Consiglieri comunali esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato e rappresentano l'intera comunità. Singolarmente o in gruppo hanno diritto di iniziativa nelle materie di competenza del Consiglio, nonché di presentare interrogazioni e mozioni, rispettando le procedure stabilite dal Regolamento del Consiglio comunale.

2. I Consiglieri hanno il dovere di partecipare alle riunioni del Consiglio.

3. I Consiglieri comunali, che non intervengano a tre sedute consecutive senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale. A tal fine il Presidente del Consiglio, accertata l'assenza, provvede a comunicare per iscritto l'avvio del procedimento agli interessati, assegnando venti giorni di tempo dalla data di ricevimento per far valere le cause giustificative. Il Consiglio decide tenendo conto delle cause giustificative presentate.

4. I Consiglieri per poter svolgere le proprie funzioni hanno diritto di ottenere le informazioni e le documentazioni utili all'espletamento del mandato.

5. Per l'esercizio delle loro funzioni e la partecipazione alle commissioni, sono attribuiti ai Consiglieri le indennità, i compensi ed i rimborsi spese secondo quanto stabilito dalla legge.

6. Il Comune assicura il rimborso delle spese legali ai Consiglieri, agli assessori ed al Sindaco che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimento di responsabilità contabile, civile e penale, in ogni stato e grado di giudizio, purché ci sia stata sentenza definitiva di assoluzione o comunque pronuncia di proscioglimento.

Art. 36

Gruppi consiliari

1. I Consiglieri sono organizzati in gruppi secondo le disposizioni del Regolamento, che ne stabilisce e determina le modalità di funzionamento ed i mezzi loro assegnati per l'esercizio delle funzioni.

2. Ciascun gruppo consiliare nomina il proprio Presidente di gruppo.

3. La Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio. Il Sindaco, o un Assessore da lui delegato, partecipa ai lavori della Conferenza.

4. Il Regolamento determina le funzioni ed i poteri della Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari e ne disciplina l'organizzazione dei lavori.

Art. 37

Commissioni consiliari

1. Il Consiglio comunale istituisce nel proprio seno commissioni temporanee o permanenti con funzioni istruttorie o consultive sugli argomenti da sottoporre al suo esame.

2. Alle commissioni è affidato il ruolo di agevolazione e snellire i lavori del Consiglio, svolgendo attività preparatoria in ordine alle proposte di deliberazione ed alle altre questioni sottoposte al Consiglio.

3. Il Consiglio comunale può istituire, nel proprio seno, anche commissioni di indagine allo scopo di accertare o chiarire questioni o vicende di interesse per l'Amministrazione.

4. Devono essere composte in relazione alla consistenza numerica dei gruppi consiliari, assicurando la presenza di almeno un rappresentante per ogni gruppo.

5. Le sedute delle commissioni di cui al precedente comma 1 sono pubbliche, salvi i casi previsti dal Regolamento per i quali sia stabilita la seduta segreta.

6. Il Regolamento determina i poteri delle commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.

7. La presidenza delle commissioni consiliari che hanno funzione di controllo o di garanzia è attribuita ai Consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione, se-

condo i criteri stabiliti nel Regolamento del Consiglio comunale.

Art. 38

Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

2. Le competenze del Consiglio sono determinate dalla legge.

3. Il Consiglio comunale formula gli indirizzi idonei a consentire al Sindaco, nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, di coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti e della comunità cittadina.

4. Il Consiglio comunale partecipa alla definizione, all'adeguamento e alla verifica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori. Ciascun Consigliere comunale ha diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo modifiche e integrazioni mediante emendamenti. Il Consiglio verifica annualmente l'attuazione delle linee programmatiche contestualmente alla discussione sul documento di programmazione finanziaria e sul rendiconto. E' facoltà del Consiglio integrare le linee programmatiche nel corso del mandato.

Art. 39

Esercizio della potestà regolamentare

1. I Regolamenti sono approvati con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

2. I Regolamenti, divenuti esecutivi, sono pubblicati all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi ed entrano in vigore dopo tale pubblicazione.

CAPO II

LA GIUNTA COMUNALE

Art. 40

La Giunta comunale

1. La Giunta comunale è organo del Comune ed esercita le funzioni conferite dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti.

2. Collabora con il Sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

Art. 41

Composizione e nomina della Giunta

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la convoca e la presiede, e da un numero di Assessori non superiore a otto, tra cui un Vicesindaco, nominati dal Sindaco, anche al di fuori dei componenti del Consiglio comunale, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere.

2. Il Sindaco dà comunicazione della nomina al Consiglio nella prima seduta successiva.

3. Il Consiglio comunale procede all'accertamento delle condizioni di candidabilità, eleggibilità e di compatibilità degli Assessori nella seduta in cui il Sindaco effettua la prevista comunicazione.

4. Gli Assessori non Consiglieri comunali partecipano alle sedute del Consiglio con diritto di parola ma senza diritto di voto.

5. (soppresso).

6. La carica di Assessore comunale è compatibile con la carica di Consigliere comunale.

7. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

Art. 42

Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata dal Sindaco, che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta.

2. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli Assessori.

3. La Giunta delibera con l'intervento di almeno la metà dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta di voti.

4. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla Giunta stessa con proprio Regolamento interno.

Art. 43

Revoca degli Assessori

1. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

2. (soppresso).

3. (soppresso).

Art. 44

Mozione di sfiducia

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

3. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio per discutere la mozione di sfiducia, il Segretario comunale ne riferisce al competente organo regionale affinché provveda alla convocazione.

4. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 45

Competenza della Giunta

1. La Giunta comunale collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio e nel governo del Comune e informa la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e dell'efficienza. Compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento, ivi compresa l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

2. La Giunta adotta i provvedimenti di competenza per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio comunale.

3. La Giunta delibera indirizzi, criteri e direttive cui i Dirigenti devono attenersi nell'esercizio delle attribuzioni loro demandate dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti.

4. Spetta alla Giunta deliberare l'autorizzazione a stare in giudizio e la nomina del legale.

Art. 46

Pubblicazione delle deliberazioni della Giunta

1. Le deliberazioni della Giunta sono pubblicate secondo le disposizioni di legge.

CAPO III

IL SINDACO

Art. 47

Il Sindaco quale organo istituzionale

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune ed ufficiale del governo.

Art. 48

Competenze del Sindaco quale capo dell'Amministrazione

1. Nell'ambito delle funzioni attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti, il Sindaco ha le seguenti principali attribuzioni di Amministrazione:

- a) ha la rappresentanza generale dell'Ente;
- b) dirige e coordina l'attività politico-amministrativa del Comune;
- c) coordina l'attività degli Assessori;
- d) nell'ambito dell'attività di coordinamento può sospendere l'adozione di atti specifici di natura amministrativa degli assessori per sottoporli all'esame della Giunta;
- e) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti, avvalendosi del Segretario comunale e dei Dirigenti;
- f) rappresenta il Comune in giudizio, sia attore o convenuto; promuove davanti all'autorità giudiziaria i ricorsi d'urgenza di natura cautelare e possessoria, dandone successivamente comunicazione alla Giunta;
- g) convoca i comizi per i referendum consultivi;
- h) (soppresso);
- i) (soppresso);
- l) (soppresso);
- m) (soppresso);
- n) determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici e dei servizi comunali;
- o) sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, coordina gli orari degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, tenuto conto dei bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate;
- p) provvede a nominare, designare e revocare i rappresentanti del Comune presso enti, Aziende ed istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consi-

glio comunale, fatta salva la competenza del Consiglio comunale per la nomina dei propri rappresentanti presso enti, Aziende ed istituzioni al Consiglio stesso espressamente riservata dalla legge;

- q) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, nonché dallo Statuto e dai Regolamenti comunali.

2. Il Sindaco ha le seguenti principali attribuzioni di vigilanza:

- a) acquisisce informazioni, atti e documenti direttamente presso tutti gli uffici e servizi comunali e, tramite i rappresentanti legali, presso la Aziende speciali, le Istituzioni e le società per azioni;
- b) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, Aziende speciali, Istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

3. Il Sindaco ha le seguenti principali attribuzioni di organizzazione:

- a) (soppresso);
- b) propone argomenti da trattare e dispone la convocazione della Giunta e la presiede;
- c) risponde, entro trenta giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri, secondo le modalità disciplinate dal Regolamento del Consiglio comunale.

Art. 49

Funzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale

1. Il Sindaco, quale ufficiale del governo, esercita le funzioni nei servizi di competenza statale secondo le modalità stabilite dalle leggi e dai Regolamenti.

Art. 50

Vicesindaco e delegazioni del Sindaco

1. Il Sindaco provvede alla nomina di un Vicesindaco scelto fra gli Assessori, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente.

2. Il Vicesindaco esercita le funzioni del Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo o di sospensione del Sindaco dall'esercizio della funzione adottata ai sensi di legge.

3. Il Vicesindaco esercita altresì le funzioni del Sindaco sino alle elezioni, in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco.

4. In caso di assenza o impedimento del Sindaco e del Vicesindaco, le funzioni sostitutive del Sindaco sono esercitate dall'Assessore più anziano di età.

5. Il Sindaco ha facoltà di assegnare ad ogni assessore funzioni di Amministrazione ordinate per gruppi di materie e con delega di firma.

6. Delle deleghe rilasciate dal Sindaco agli effetti del precedente comma 5, deve essere data comunicazione al Consiglio ed agli organi previsti dalla legge, nonché adeguata informazione ai cittadini.

TITOLO VI

ORGANI DI DECENTRAMENTO

Art. 51

Circoscrizioni comunali

1. Le Circoscrizioni sono organismi di partecipazione, di consultazione, di gestione di servizi di base e di funzioni delegate dal Comune.

2. Il Consiglio comunale, con apposita deliberazione, determina il numero e l'ambito territoriale delle Circoscrizioni.

Art. 52

Organi delle Circoscrizioni

1. Sono organi delle Circoscrizioni il Consiglio circoscrizionale ed il Presidente del Consiglio circoscrizionale.

2. I membri del Consiglio circoscrizionale sono eletti a suffragio diretto, unitamente al Consiglio comunale con il sistema previsto dall'articolo 7 della legge 25 marzo 1993, n. 81, per le parti compatibili.

3. Il Presidente è eletto dal Consiglio circoscrizionale, nel suo seno, con votazione palese. Esso rappresenta il Consiglio circoscrizionale e svolge le funzioni che gli vengono delegate dal Sindaco anche nella sua qualità di ufficiale del Governo.

4. Il Consiglio circoscrizionale elegge nel proprio seno, con votazione palese, anche il Vicepresidente.

Art. 53

Il Consiglio circoscrizionale

1. Il Consiglio circoscrizionale rappresenta le esigenze della popolazione della Circoscrizione, nell'ambito dell'unità del Comune.

2. A tal fine:

a) può presentare proposte all'Amministrazione comunale, con l'obbligo di esame da parte dei competenti organi;

b) può convocare assemblee per la pubblica discussione dei problemi inerenti alla Circoscrizione;

c) esprime pareri di propria iniziativa o su richiesta dell'Amministrazione comunale, sulle materie di competenza del Consiglio comunale;

d) adotta gli atti deliberativi necessari allo svolgimento delle funzioni amministrative attribuite dalla legge o delegate dall'Amministrazione comunale.

Art. 54

Il Presidente del Consiglio circoscrizionale

1. Il Presidente del Consiglio circoscrizionale:

a) convoca e presiede il Consiglio circoscrizionale;

b) rappresenta il Consiglio circoscrizionale;

c) trasmette al Comune i propri atti e quelli adottati dal Consiglio circoscrizionale.

Art. 55

Durata in carica dei Consigli circoscrizionali

1. I Consigli circoscrizionali durano in carica per il periodo corrispondente a quello del Consiglio comunale, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali e fino alla elezione dei nuovi Consigli, a adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

2. La disposizione si applica anche nel caso di scioglimento o di cessazione anticipata del Consiglio comunale, nonché nel caso di modifica del numero o dell'ambito territoriale delle Circoscrizioni.

Art. 56

Regolamento delle Circoscrizioni

1. L'organizzazione e le funzioni delle Circoscrizioni sono disciplinate, per quanto non previsto dal presente Statuto, da apposito Regolamento deliberato dal Consiglio comunale.

2. Il Regolamento deve in ogni caso contenere norme riguardanti il numero dei componenti dei Consigli circoscrizionali, che non può essere superiore ai due quinti dei Consiglieri assegnati al Comune.

3. Il Regolamento può prevedere, nei limiti di legge, la delega di funzioni deliberative ai Consigli circoscrizionali nelle materie di interesse delle rispettive circoscrizioni.

4. La delega di cui al comma 3 è conferita con deliberazione del Consiglio comunale in base a programmi di massima, nei quali sono fissati i criteri direttivi e previsti i fondi disponibili stanziati in bilancio.

5. Il Regolamento prevede le modalità di controllo per le deliberazioni dei Consigli circoscrizionali.

TITOLO VII

ORGANI BUROCRATICI DI GESTIONE
ED UFFICI

Art. 57

L'organizzazione generale

1 L'organizzazione generale degli uffici e dei servizi comunali è stabilita con apposito Regolamento.

2. Essa è improntata a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.

CAPO I

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Art. 58

Organizzazione comunale

1. L'organizzazione comunale si articola in strutture organizzative di massima dimensione che sovrintendono, coordinano e controllano l'azione amministrativa o tecnica specifica, attribuita ad uno o più servizi appartenenti ad una sola area di attività, ovvero ad aree diverse, omogenee o collegate funzionalmente al fine del conseguimento di un unico obiettivo.

2. Gli uffici ed i servizi sono organizzati per moduli in modo che la struttura sovraordinata rappresenti la sintesi delle competenze di quelle subordinate.

CAPO II

ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE

Art. 59

Regolamenti di organizzazione

1. Il Comune, attraverso i Regolamenti di organizzazione, stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e dei servizi e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità delle strutture organizzative, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi e gli organi di governo.

Art. 60

Dirigenza

1. Il Segretario del Comune sovrintende all'attività dei Dirigenti in modo da garantire la coerenza dell'azione amministrativa dell'ente.

2. Nell'attribuzione delle competenze ai Dirigenti è da osservarsi il principio della distinzione tra funzione politica e funzione dirigenziale, in forza del quale spettano

ai Dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dal presente Statuto e dai regolamenti ed agli organi di governo poteri di indirizzo e di controllo.

3. Spetta al personale dirigenziale la responsabilità per il conseguimento delle finalità prestabilite.

4. Il Regolamento determina altresì, la responsabilità dirigenziale, distinta da quella penale, civile, contabile e disciplinare.

Art. 61

Compiti dei Dirigenti

1. Spettano ai Dirigenti comunali, nei limiti delle attribuzioni degli uffici cui sono preposti, tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo Statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del Segretario o del Direttore generale. In particolare, sono attribuiti ai Dirigenti i seguenti compiti, secondo le modalità stabilite dal presente Statuto o dai Regolamenti dell'Ente:

- a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
- b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
- c) la stipulazione dei contratti;
- d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- e) gli atti di Amministrazione e gestione del personale;
- f) l'attivazione dei procedimenti disciplinari, la contestazione degli addebiti e l'adozione della sanzione nell'ambito delle competenze previste dal Regolamento ed in armonia con quanto previsto dal contratto collettivo di lavoro;
- g) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
- h) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico ambientale;

i) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza; gli atti a loro attribuiti dal presente Statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco.

2. Le attribuzioni dei Dirigenti possono essere delegate soltanto espressamente e per opera di specifiche disposizioni legislative.

3. I Dirigenti comunali, in conformità a quanto stabilito dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti, nonché nell'ambito delle direttive e degli indirizzi politici degli organi del Comune, perseguono gli obiettivi loro assegnati con autonomia nell'organizzazione degli uffici cui sono preposti. Sono responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dei risultati della gestione.

Art. 62

Assunzione dei Dirigenti

1. I posti di Dirigente sono coperti nei termini di legge.

2. Può essere disposto il trasferimento interno dei Dirigenti secondo le esigenze funzionali dell'ente.

3. La copertura dei posti di responsabile degli uffici o dei servizi, di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione, può aver luogo mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

4. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti con le modalità previste dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del Sindaco. Gli incarichi sono conferiti a tempo determinato, possono essere anticipatamente revocati nei casi previsti dalla legge e non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco, fatto salvo il periodo necessario per l'assegnazione dei nuovi incarichi.

5. Ove non sia altrimenti possibile procedere nei modi ordinari alla copertura dei relativi posti vacanti, possono essere conferiti incarichi dirigenziali a dipendenti di livello immediatamente inferiore, nel rispetto dei principi fissati dalla legislazione vigente.

Art. 63

Collaborazioni esterne

1. Nel Regolamento del personale sono determinati i criteri per le collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

CAPO III

RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE DEL PERSONALE

Art. 64

Norme applicabili

1. In materia di responsabilità disciplinare del personale si applica la legge e il contratto collettivo di lavoro.

CAPO IV

SEGRETARIO COMUNALE

Art. 65

Stato giuridico e trattamento economico

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dal contratto collettivo di lavoro.

Art. 66

Funzioni del Segretario comunale

1. Il Segretario, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco e nell'ambito della normativa vigente:

- a) assolve all'alta direzione ed al coordinamento di tutti gli uffici e servizi del Comune;
- b) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Dirigenti e ne coordina l'attività;
- c) adotta provvedimenti di mobilità del personale fra i diversi settori ed autorizza le missioni, i congedi ed i permessi per i Dirigenti di massimo livello;
- d) propone provvedimenti per i Dirigenti di massimo livello, nell'ambito delle proprie competenze;
- e) cura l'attuazione dei provvedimenti;
- f) vigila sull'istruttoria delle deliberazioni e provvede ai relativi atti per l'esecuzione;
- g) attesta l'esecutività dei provvedimenti;
- h) sottoscrive i verbali delle sedute degli organi comunali;
- i) invia gli atti deliberativi al controllo;
- l) determina per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di competenza del Comune il settore responsabile dell'istruttoria, di ogni altro adempimento procedimentale e dell'adozione del provvedimento;
- m) cura che il Dirigente di ciascun settore provveda ad assegnare a sé, o ad altro dipendente addetto al settore stesso, la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento, compresa eventualmente l'adozione del provvedimento finale;

n) riceve le designazioni dei capigruppo consiliari e le richieste di trasmissione al controllo delle deliberazioni della Giunta;

o) presiede l'ufficio comunale per le elezioni;

p) riceve l'atto di dimissioni del Sindaco.

2. Il Segretario partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio, ne redige i verbali, avvalendosi eventualmente di operatori di sua fiducia.

Art. 67

Vicesegretario comunale

1. Il Comune ha un Vicesegretario per lo svolgimento delle funzioni vicarie del Segretario.

2. Il Vicesegretario coadiuva il Segretario comunale nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

3. E' scelto fra i Dirigenti amministrativi di massimo livello dell'ente, nei modi indicati dal Regolamento. Come gli altri Dirigenti è soggetto a trasferimento ad altro settore nonché a revoca nei casi indicati dalla legge e dal Regolamento.

TITOLO VIII

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

CAPO I

I SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Art. 68

Servizi pubblici comunali

1. Il Comune assume l'impianto e la gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni, l'erogazione di servizi ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a perseguire lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

Art. 69

Gestione dei servizi pubblici comunali

1. La scelta della forma di gestione deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge.

Art. 70

Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in eco-

nomia sono disciplinati da appositi regolamenti.

Art. 71

Azienda speciale

1. Il Consiglio comunale delibera la costituzione ed approva lo Statuto di Aziende speciali.

2. L'ordinamento ed il funzionamento delle Aziende speciali sono disciplinate dalla legge, dall'apposito Statuto approvato dal Consiglio comunale, e dai regolamenti interni approvati dal Consiglio di amministrazione delle Aziende.

Art. 72

Istituzione

1. Il Consiglio comunale per l'esercizio di servizi sociali, compresi i servizi culturali ed educativi, può costituire Istituzioni. Vi provvede mediante apposito atto contenente il Regolamento dell'organizzazione e delle attività, previa redazione di un piano con i costi, il finanziamento e la dotazione di beni.

Art. 73

Organi dell'Istituzione

1. Sono organi dell'Istituzione: il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il Direttore.

2. Il Consiglio è composto di 5 membri, compreso il Presidente.

3. Il Presidente rappresenta e presiede il Consiglio di amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del Consiglio ed adotta, in caso di necessità, provvedimenti urgenti da sottoporre a ratifica nella prima seduta del Consiglio di amministrazione.

4. Il Presidente ed i componenti del Consiglio di amministrazione hanno diritto ad un'indennità di carica nella misura stabilita dal Consiglio comunale.

5. Il Direttore dell'Istituzione è nominato dalla Giunta comunale con le modalità previste dal Regolamento. Nell'ambito della responsabilità gestionale, dirige tutta l'attività dell'Istituzione, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle Istituzioni.

Art. 74

Nomina e revoca degli amministratori delle Aziende speciali e delle Istituzioni

1. Gli amministratori delle Aziende speciali e delle Istituzioni, fra i quali anche il Presidente, sono nominati fra tecnici ed esperti del settore che hanno i requisiti

per l'elezione a Consigliere comunale.

2. Gli amministratori, con provvedimento motivato, possono essere revocati.

3. Agli amministratori è esteso l'obbligo di comunicare all'inizio e alla fine del mandato, secondo le modalità stabilite nel Regolamento, i redditi posseduti.

4. Gli amministratori durano in carica per l'intero mandato del Consiglio comunale durante il quale sono stati nominati.

CAPO II

GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI E DELLE FUNZIONI FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 75

Convenzioni

1. Il Comune, nelle forme di legge, promuove e ricerca con gli altri Comuni e la Provincia le forme associative più appropriate in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

2. Allo scopo il Consiglio comunale si avvale di apposite convenzioni.

3. Nell'atto deliberativo il Consiglio comunale deve dar atto delle ragioni tecniche, economiche e di opportunità che giustificano il ricorso alla convenzione.

Art. 76

Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di Consorzi con altri comuni e province per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme, in quanto compatibili, previste dal presente Statuto per le Aziende speciali.

2. La relativa convenzione è approvata dal Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei componenti, unitamente allo Statuto del Consorzio.

3. Il Sindaco o suo delegato fa parte dell'assemblea del Consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto del Consorzio.

TITOLO IX

FINANZA E CONTABILITA'

Art. 77

Ordinamento

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riser-

vato alla legge.

2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria.

3. Il Comune è, altresì, titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe.

Art. 78

Attività finanziaria del Comune

1. L'attività finanziaria del Comune, riconosciuta dalla legge, è resa possibile:

- a) dall'applicazione di imposte, tasse, diritti e tariffe;
- b) dalla riscossione di addizionali e compartecipazione al gettito di imposte erariali;
- c) da trasferimenti erariali e regionali;
- d) da entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
- e) da risorse per investimenti;
- f) da altre entrate.

Art. 79

Amministrazione dei beni comunali

1. L'utilizzo dei beni comunali può concorrere alle entrate finanziarie dell'Amministrazione comunale.

2. I beni patrimoniali comunali devono, di regola, essere dati in godimento a titolo oneroso, salvo quanto previsto dai regolamenti; i beni demaniali possono essere concessi in uso a canoni la cui tariffa è determinata dalla Giunta comunale, in conformità alla legge, agli usi e alle consuetudini.

Art. 80

Bilancio di previsione e conto consuntivo

1. L'ordinamento contabile del Comune, il bilancio di previsione e il conto consuntivo sono regolati dalla legge.

Art. 81

Attività contrattuale

1. Agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permutate, alle locazioni, il Comune, per il perseguimento dei fini istituzionali, provvede mediante contratti.

2. La stipulazione dei contratti deve avvenire secondo le procedure di legge e secondo quanto previsto dall'apposito Regolamento.

3. Nel Regolamento sono dettate norme specifiche per assicurare la trasparenza delle procedure ammini-

strative per la scelta del contraente.

4. Il Segretario comunale roga i contratti nell'esclusivo interesse del Comune.

Art. 82

Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria.

2. I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge e dal Regolamento di contabilità.

TITOLO X

I CONTROLLI INTERNI

Art. 83

Revisione economico-finanziaria

1. Il Consiglio comunale elegge il Collegio dei revisori.

3. Il Consiglio comunale può affidare al Collegio dei revisori il compito di eseguire periodiche verifiche di cassa.

4. Il Collegio dei revisori, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio comunale.

5. L'incarico è retribuito nella misura determinata dalle norme e disposizioni vigenti.

Art. 84

Servizio ispettivo

1. In particolari casi e per particolari esigenze il Consiglio comunale può istituire un servizio ispettivo con funzioni e compiti precisati nell'apposito Regolamento

Art. 85

Controllo economico della gestione

1. Per il perseguimento delle finalità insite nelle procedure del controllo di gestione, i responsabili degli uffici e dei servizi, in collaborazione con il servizio controllo di gestione, eseguono periodicamente e comunque quadrimestralmente, operazioni di controllo e di verifica economico-finanziaria su ciascuna attività ai fini di orientare le decisioni a criteri di convenienza economica ovvero a criteri atti a minimizzare i costi a parità di risultati.

2. Il servizio controllo di gestione rimette alla Giunta il risultato delle operazioni unitamente alle proprie proposte ed osservazioni.

TITOLO XI

RAPPORTI CON ALTRI ENTI

Art. 86

Partecipazione alla programmazione

1. Il Comune concorre alla programmazione economica e territoriale della Regione e della Provincia, secondo le disposizioni di legge.

2. Il Comune nello svolgimento dell'attività programmatoria di sua competenza si attiene agli indirizzi generali di assetto del territorio ed alle procedure previste dalla legge.

Art. 87

Iniziativa per mutamento delle circoscrizioni provinciali

1. Il Comune può esercitare l'iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali nelle forme e con le modalità previste dalla legge.

TITOLO XII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 88

Modificazione e abrogazione dello Statuto

1. Ogni modifica dello Statuto è deliberata dal Consiglio comunale con la procedura di legge.

2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto.

Art. 89

Entrata in vigore dei Regolamenti

1. Sino all'entrata in vigore dei Regolamenti di cui al presente Statuto, limitatamente alle materie e discipline ad essi espressamente demandate, continuano ad applicarsi le norme regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore del presente Statuto in quanto con esso compatibili.

Art. 90

Entrata in vigore dello Statuto

1. L'entrata in vigore e la pubblicazione del presente Statuto nonché delle modifiche ed integrazioni sono regolate dalla legge.

(Statuto deliberato con atto del Consiglio comunale)

n. 182 del 20 maggio 1991, ravvisato legittimo dal Comitato provinciale di controllo in data 16 settembre 1991 con provvedimento n. 14703/23316.

Deliberazione ricognitiva del testo dello Statuto n. 347 del 15 ottobre 1991 del Consiglio comunale. Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione il 13 novembre 1991 ed entrato in vigore il 13 dicembre 1991.

Statuto modificato, a seguito dell'entrata in vigore della legge 25 marzo 1993 n. 81, con atto del Consiglio comunale n. 64 del 19 aprile 1993, ravvisato legittimo dal Comitato centrale di controllo in data 18 maggio 1993 con provvedimento n. 11890/3.432.1. Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 21 del 26 maggio 1993.

Statuto modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 1 del 15 febbraio 2001, e deliberazione n. 73 del 26 aprile 2001 del Commissario, ravvisate prive di vizi di legittimità dal Comitato regionale di controllo con provvedimenti n. 1814 e n. 1815 del 14 maggio 2001. Pubblicato all'Albo pretorio del Comune dal 16 maggio 2001 al 15 giugno 2001. Entrato in vigore il 16 giugno 2001).

COMUNE DI SEDEGLIANO
(Udine)

Avviso ai creditori relativo ai lavori di sistemazione, adeguamento e potenziamento dell'impianto di illuminazione pubblica stradale - 2° lotto.

IL SINDACO

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 189 del D.P.R. 554/1999 «Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici»

AVVERTE

che, avendo la ditta Elettrica Friulana S.n.c. con sede a Gradisca di Sedegliano, via Maggiore n. 34, appaltatrice dei lavori per la sistemazione, adeguamento e potenziamento dell'impianto di illuminazione pubblica stradale - 2° lotto, ultimato le opere avanti descritte, chiunque vanti crediti verso di questi per occupazioni permanenti o temporanee di immobili ovvero per danni verificatisi in dipendenza dei lavori suddetti, deve presentare a questo Comune istanza corredata dai relativi titoli entro il termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL SINDACO:
geom. Corrado Olivo

COMUNE DI SESTO AL REGHENA
(Pordenone)

Avviso di deposito del P.R.P.C. denominato «via Santa Lucia».

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 45, comma 2 della legge regionale 52/1991, si rende noto che, con deliberazione consiliare n. 26 del 25 maggio 2001, il Comune di Sesto al Reghena, ha adottato il Piano regolatore particolareggiato denominato «via Santa Lucia», promosso dall'A.T.E.R. di Pordenone.

Successivamente alla presente pubblicazione, detto Piano regolatore particolareggiato sarà depositato presso la segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di giorni 30 (trenta) effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni.

Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dal P.R.P.C. potranno presentare opposizioni.

Sesto al Reghena, 12 luglio 2001

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
geom. Edi Innocente

COMUNE DI TERZO AQUILEIA
(Udine)

Avviso di deposito e di adozione del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata denominato «Perosa Alida».

IL SINDACO

RENDE NOTO

Ai sensi dell'articolo 45 della legge regionale n. 52/1991 e successive modifiche ed integrazioni.

A chiunque possa averne interesse che presso la segreteria del Comune trovasi depositato il P.R.P.C. di Iniziativa privata «Perosa Alida», in tutti i suoi elementi, per la durata di giorni trenta, adottata da questo Consiglio comunale con deliberazione n. 20 del 24 maggio 2001.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni, nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Terzo d'Aquileia, 5 luglio 2001

IL SINDACO:
prof. Fulvio Tomasin

COMUNE DI TOLMEZZO
(Udine)

Approvazione dell'Accordo di programma relativo al Piano territoriale di intervento triennale 2001-2003 in attuazione della legge 285/1997 - Ambito n. 3.2 di Tolmezzo. Decreto del Sindaco 31 maggio 2001, n. 14515.

IL SINDACO

Visto l'Accordo di programma relativo al Piano territoriale di intervento triennale - ambito n. 3.2 di Tolmezzo - sottoscritto in attuazione della legge 285/1997 in data 29 maggio 2001 dai soggetti istituzionali e privati rappresentanti del territorio;

Visto l'articolo 34 del T.U.E.L. approvato con decreto legislativo 267/2000 del 18 agosto 2000;

Ritenuto di procedere agli adempimenti di competenza,

DECRETA

E' approvato l'Accordo di programma relativo al Piano territoriale di intervento triennale - ambito n. 3.2 di Tolmezzo - sottoscritto in attuazione della legge 285/1997 in data 29 maggio 2001 dai soggetti istituzionali e privati rappresentanti del territorio dell'ambito n. 3.2 di Tolmezzo.

Tolmezzo, li 31 maggio 2001

IL SINDACO:
Sergio Cuzzi

Estratto dell'Accordo di programma per l'attuazione del 2° Piano territoriale di intervento triennale dell'ambito n. 3.2 di Tolmezzo - triennio 2001-2003.

Si comunica che in data 29 maggio 2001 è stato sottoscritto l'Accordo di programma relativo agli interventi di promozione di diritti ed opportunità per l'infanzia e l'adolescenza di cui alla legge 285/1997 fra i seguenti soggetti istituzionali e privati del territorio della Carnia:

Comuni di: Amaro, Ampezzo, Arta Terme, Cavazzo Carnico, Cercivento, Comeglians, Enemonzo, Forni Avoltri,

Forni di Sopra, Forni di Sotto, Lauco, Ligosullo, Ovaro, Paluzza, Paularo, Prato Carnico, Preone, Rovascletto, Raveo, Rigolato, Sauris, Socchieve, Sutrio, Tolmezzo, Treppo Carnico, Verzegnis, Villa Santina, Zuglio;

Provincia di Udine;

Azienda per i Servizi sanitari n. 3 «Alto Friuli»;

Centro di Giustizia Minorile;

Provveditorato agli Studi di Udine;

Comunità Montana della Carnia;

Scuola Media Statale «G.F. da Tolmezzo» - Tolmezzo;

Istituto Comprensivo di Ampezzo;

Istituto Comprensivo di Paluzza;

Istituto Comprensivo di Paularo;

Istituto Comprensivo di Villa Santina;

Associazione Culturale «Ovaroch» di Ovaro;

Associazione Ricreativa «Nolas e lops» di Cercivento;

A.N.F.F.A.S. di Tolmezzo;

Agesci Scout «Cjargne 1» di Ravascletto.

I progetti che verranno realizzati nel triennio 2001-2003 sono i seguenti:

- 1) Coordinamento e Punto Monitor;
- 2) Patto educativo territoriale;
- 3) Progetto genitorialità;
- 4) Inform-formiamoci;
- 5) Nido aperto;
- 6) Progetto aggregazione 5-14 anni;
- 7) Progetto adolescenti.

Il Piano territoriale, parte integrante dell'Accordo di programma, è depositato agli atti del Comune di Tolmezzo, e può essere richiesto all'Ufficio di Segreteria del Piano legge 285/1997.

IL SINDACO:
Sergio Cuzzi

PROVINCIA DI GORIZIA

Decreto dirigenziale 7 luglio 2001, n. 16867, (Estratto). Ditta Autodemolizioni Sgubin Angelo di Monfalcone. Autorizzazione alla ripresa dell'attività.

IL DIRIGENTE

(omissis)

DECRETA

Art. 1

Di revocare il decreto provinciale prot. 4987/2001 di sospensione e di autorizzare la ripresa dell'attività e di prorogare fino al 31 dicembre 2005 a favore della ditta Autodemolizioni Sgubin Angelo con sede a Monfalcone, in via San Polo n. 47, l'originaria autorizzazione, decreto del Presidente della Provincia di Gorizia n. 7/1992 - prot. 3338/92 del 2 settembre 1992, e le successive modifiche ed integrazioni.

(omissis)

IL DIRIGENTE:
ing. Flavio Gabrielcig

PROVINCIA DI TRIESTE

Determinazione dirigenziale 27 giugno 2001, n. 323. (Estratto). Progetto di deposito preliminare (D15 allegato B decreto legislativo 22/1997) di rifiuti speciali costituiti da amianto in matrice compatta presentato dal Consorzio bonifiche amianto Trieste nel Comune di S. Dorligo della Valle. Proroga dei termini per la conclusione dei lavori di costruzione.

IL DIRIGENTE

(omissis)

DETERMINA

1. è concessa una proroga fino al giorno 31 luglio 2001 ai termini fissati dalla deliberazione n. 229/G del 18 novembre 1999, e prorogati con determinazione dirigenziale n. 215/2001/AR I del 3 maggio 2001, per l'inizio dei lavori di costruzione del deposito preliminare (D15 allegato B decreto legislativo 22/1997) di rifiuti speciali costituiti da amianto in matrice compatta presentato dal Consorzio bonifiche amianto Trieste nel Comune di S. Dorligo della Valle;

(omissis)

IL DIRIGENTE:
Cella

Determinazione dirigenziale 28 giugno 2001, n. 329. (Estratto). Decreto legislativo 152/1999; autorizzazione allo scarico in acque marine di acque reflue industriali; ditta Elettra GLT S.p.A.

IL DIRIGENTE

(omissis)

DETERMINA

1 - Oggetto dell'autorizzazione e sua durata

La ditta Elettra GLT S.p.A., con sede in Trieste, via di Servola, 1 è autorizzata in via provvisoria allo scarico in mare dell'acqua di centrale, secondo le modalità descritte nella documentazione allegata alla domanda presentata alla Provincia di Trieste, protocollo n. 12966/18 del 9 maggio 2001.

La presente autorizzazione ha validità fino all'emissione dell'atto autorizzativo al termine dell'istruttoria in corso.

(omissis)

IL DIRIGENTE:
Cella

PROVINCIA DI PORDENONE

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 3 posti di istruttore direttivo amministrativo, VII q.f., di cui n. 1 riservato al personale interno e n. 1 riservato ai disabili (articolo 1, legge 68/1999).

Requisiti richiesti: laurea in giurisprudenza o economia e commercio o scienze politiche o altra laurea equipollente, ai sensi di legge, per l'ammissione ai pubblici concorsi.

Per la partecipazione al concorso non è richiesta la presentazione preventiva della domanda nè di alcuna documentazione.

I candidati in possesso dei requisiti prescritti potranno partecipare alla prova scritta di preselezione presentandosi personalmente, muniti di valido documento di identità, il giorno martedì 11 settembre 2001 tra le ore 8.30 e le ore 9.30, a pena esclusione, presso la sede dell'Istituto tecnico per geometri «S. Pertini»- via Interna n. 2 - Pordenone.

La prova avrà luogo alle ore 11.00 dello stesso giorno.

Per informazioni sul presente concorso e per il ritiro di copia integrale del bando tel. 0434 231303-231358.

Copia del bando è altresì reperibile presso tutte le Province italiane e su internet al sito della Provincia: www.provincia.pordenone.it.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PERSONALE:
A. Angilella